

### 282<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

#### RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 21 MAGGIO 1974

Presidenza del Vice Presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia,  
indi del Vice Presidente VENANZI  
e del Vice Presidente ALBERTINI

#### INDICE

##### CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA (Variazioni e integrazioni):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 13890
PALA . . . . .	13889

##### DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione . . . . .	13875
Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1453:	
PRESIDENTE . . . . .	13875
AGRIMI . . . . .	13875
Deferimento a Commissione permanente in sede referente . . . . .	13875

##### Seguito della discussione:

« Conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99, concernente provvedimenti urgenti sulla giustizia penale » (1620); « Modifica dell'articolo 272 del Codice di procedura penale, in merito alla durata della carcerazione preventiva nella fase del giudizio e nei vari gradi di esso » (1552), d'iniziativa del senatore Nencioni e di altri senatori; « Riforma dell'articolo 272 del Codice di procedura penale concernente la durata massima della custodia preventiva (1564), d'iniziativa del senatore Terracini e di altri senatori; « Mo-

dificazioni all'articolo 272 del Codice di procedura penale, concernente la durata della carcerazione preventiva » (1582), di iniziativa dei senatori Coppola e De Carolis (*Relazione orale*):

BETTIOL . . . . .	Pag. 13890
* DE SANCTIS . . . . .	13907
PERITORE . . . . .	13905
PETRELLA . . . . .	13900

##### INTERROGAZIONI

Annunzio . . . . .	13916
Ritiro . . . . .	13926

##### Svolgimento di interrogazioni sulla vicenda relativa al sequestro del giudice Sossi:

BARTOLOMEI . . . . .	13884
BROSIO . . . . .	13886
NENCIONI . . . . .	13878
PERNA . . . . .	13881
PORRO . . . . .	13886
RUMOR, <i>Presidente del Consiglio dei ministri</i> . . . . .	13877
SPADOLINI . . . . .	13883
TEDESCHI Mario . . . . .	13880
ZUCCALÀ . . . . .	13888

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.*



**Presidenza del Vice Presidente ROMAGNOLI CARETONI Tullia**

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

**ARNONE, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.**

**PRESIDENTE.** Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Avverto che nel corso della seduta potranno essere effettuate votazioni mediante procedimento elettronico.

**Annunzio di presentazione di disegno di legge**

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa dei senatori:

**PREMOLI e BROSIO.** — « Riapertura del termine di cui all'articolo 2 della legge 17 dicembre 1957, n. 1238, concernente contributi statali per la riparazione o ricostruzione di fabbricati danneggiati o distrutti dagli eventi bellici » (1650).

**Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede referente**

**PRESIDENTE.** Il seguente disegno di legge è stato deferito in sede referente:

*alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):*

**SIGNORI ed altri.** — « Disciplina degli ufficiali di conciliazione » (1621), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª e della 11ª Commissione.

**Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1453**

**AGRIMI.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**AGRIMI.** Onorevole Presidente, a nome della 1ª Commissione permanente, ho l'onore di chiedere, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, l'autorizzazione a riferire oralmente sul disegno di legge n. 1453 concernente: « Approvazione di modifica dello Statuto della Regione Abruzzo, ai sensi dell'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione ».

**PRESIDENTE.** Non essendovi osservazioni, la richiesta del senatore Agrimi è accolta.

**Svolgimento di interrogazioni sulla vicenda relativa al sequestro del giudice Sossi**

**PRESIDENTE.** Il Governo, sciogliendo la riserva formulata al termine della seduta di ieri, è qui presente nella persona dell'onorevole Presidente del Consiglio per rispondere alle interrogazioni urgenti presentate in merito al sequestro del giudice Sossi. Si dia lettura delle otto interrogazioni.

**ARNONE, Segretario:**

**NENCIONI, BACCHI, CROLLALANZA, TEDESCHI Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri di*

*grazia e giustizia e degli affari esteri.* — Con riferimento:

alla resa dello Stato di fronte alle criminali richieste dei banditi delle « Brigate rosse », e cioè la libertà provvisoria concessa ai membri della banda « XXII Ottobre » — condannati, in due gradi di giurisdizione, a pene fino all'ergastolo — in applicazione della legge Valpreda, e la concessione del nulla osta per l'espatrio;

alla procedura in violazione di legge, poichè la Corte d'assise d'appello, non in sessione, non era competente, ma era competente la Sezione istruttoria presso la Corte d'appello civile di Genova,

gli interroganti chiedono di conoscere, con urgenza, il pensiero del Governo sullo squalido episodio, che costituisce una diserzione delle istituzioni nei confronti della legge, oltre che un alto tradimento nei confronti della Costituzione della Repubblica.

(3 - 1151)

TEDESCHI Mario. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — Con riferimento alla scarcerazione, decisa a Genova obbedendo al ricatto delle « Brigate rosse », dei banditi del gruppo « XXII Ottobre », e considerando le affermazioni rese in precedenza dal Ministro dell'interno e da altre autorità dello Stato, dichiarazioni che escludevano in modo categorico ogni possibilità di « resa » dei pubblici poteri, l'interrogante chiede di sapere se intendano trarre dall'accaduto le doverose conclusioni.

(3 - 1153)

LUGNANO, TEDESCO TATÒ Giglia, PERNA. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per conoscere, in relazione agli ultimi sviluppi della vicenda del giudice Mario Sossi, quale attività stia svolgendo il Governo al fine di superare la tragica situazione in atto nel rispetto della legge.

(3 - 1154)

SPADOLINI, CIFARELLI, MAZZEI, PINTO, VENANZETTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro di grazia e giustizia.* — Di fronte al gravissimo turba-

mento dell'opinione pubblica, accentuato dagli ultimi sviluppi dell'inqualificabile ricatto messo in opera dai rapitori del giudice Sossi, gli interroganti chiedono di conoscere il pensiero del Governo e le iniziative che il Governo stesso si accinge a prendere, al fine di preservare la dignità delle istituzioni repubblicane e la necessaria difesa dello Stato da ogni sopraffazione terroristica.

(3 - 1155)

BARTOLOMEI, DE VITO, SANTALCO, REBECCHINI, ROSA, DE CAROLIS, BETTIOL, CARON, OLIVA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia.* — Davanti al grave turbamento prodotto nella pubblica opinione dalla vicenda relativa al sequestro Sossi ed al ricatto posto alla Magistratura dalle cosiddette « Brigate rosse », gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti il Governo abbia preso e intenda prendere allo scopo di sventare un ulteriore ripugnante atto di delinquenza comune e di difendere il prestigio e l'autorità dello Stato democratico.

(3 - 1156)

GARAVELLI, CIRIELLI, PORRO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Gli interroganti, interpreti del profondo turbamento che colpisce la pubblica opinione di fronte al mostruoso ricatto messo in opera da criminali costituiti nelle cosiddette « Brigate rosse » attraverso il rapimento del giudice Sossi, chiedono di conoscere quali provvedimenti il Governo intende adottare per tutelare e garantire, oltre che la dignità e la vita dei cittadini, il prestigio e l'autorità delle pubbliche istituzioni.

(3 - 1157)

BROSIO, VALITUTTI, BERGAMASCO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Gli interroganti, vista l'ordinanza della Corte d'assise d'appello di Genova, che ha concesso il beneficio della libertà provvisoria ai condannati Rossi Mario, Battaglia Giuseppe, Viel Augusto, Fiorani Rinaldo, Malagoli Silvio, Maino Cesare, Piccardo Giuseppe e De

Scisciolo Aldo, ed il nulla osta per il rilascio del passaporto ai fini del loro espatrio, subordinatamente alla condizione che sia assicurata l'incolumità e la liberazione del dottor Mario Sossi, chiedono di sapere:

1) se egli ritenga che la trattativa sostanzialmente aperta dalla predetta Corte con gli autori dell'efferato sequestro del dottor Sossi sia ammissibile;

2) se e quali provvedimenti il Governo intenda adottare, nella sua competenza, per placare la profonda inquietudine che l'attività criminosa delle « Brigate rosse » ed il conseguente comportamento della Magistratura hanno suscitato nella pubblica opinione.

(3 - 1158)

ZUCCALA, CIPELLINI, STIRATI, FOSSA, AVEZZANO COMES, BLOISE, SIGNORI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro di grazia e giustizia e al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere:

a) per stroncare la criminale azione delle cosiddette « Brigate Rosse » e di ogni altra organizzazione delinquenziale con mascheratura parapolitica, collegate tutte al disegno eversivo delle forze che hanno ispirato, promosso e finanziato ormai da anni la « strategia della tensione »;

b) per prevenire azioni ricattatorie verso lo Stato democratico e le sue libere istituzioni, con misure di prevenzione efficaci che isolino ispiratori, mandanti ed esecutori e proteggano gli uomini rappresentativi delle istituzioni;

c) per conoscere, infine, come e con quali mezzi il Governo intenda attuare il preannunciato atteggiamento di fermezza contro l'ignobile ricatto delle Brigate Rosse, salvaguardando nel contempo l'incolumità del magistrato Sossi.

(3 - 1159)

P R E S I D E N T E . Il Governo ha facoltà di rispondere a queste interrogazioni.

R U M O R , *Presidente del Consiglio dei ministri.* Onorevole Presidente, onorevoli senatori, l'episodio criminale del rapimento del dottor Mario Sossi in ragione e a causa

dell'esercizio delle sue funzioni di magistrato impegnato per dovere di ufficio nell'applicazione della legge penale è stato ed è al centro dell'attenzione del Governo. I fatti sono noti, come sono noti lo sforzo e l'impegno messo da tutti nella ricerca di un contesto di difficoltà che sarebbe grave errore disconoscere o sottovalutare, tanto più che sono spesso comuni a quelle che anche altri Stati debbono fronteggiare per stroncare una criminalità sempre più agguerrita e sovente sostenuta da fredda e fanatica volontà di violenza e di distruzione.

È questo il caso delle cosiddette Brigate rosse, gruppo isolato da tutta l'opinione pubblica e da qualsiasi forza politica, espressione di una pericolosa organizzazione criminale alla cui eliminazione il Governo è impegnato con il massimo possibile delle forze e delle iniziative di cui dispone.

Nel quadro della violenza politica l'episodio Sossi, oltre alla intrinseca gravità del fatto delittuoso che angoscia una famiglia e tutti i cittadini, ha la caratteristica di una aperta e insensata sfida allo Stato da parte appunto delle cosiddette Brigate rosse. Questo gruppo non è nuovo a episodi delittuosi; in questa circostanza per altro esso ha preteso di porsi come controparte dello Stato, ma il Governo verrebbe meno al suo dovere se non affermasse con forza che si è di fronte ad una aggressione spietata e senza esclusione di colpi all'autorità dello Stato democratico, ad una minaccia grave ed incombente alla sicurezza della vita dei cittadini, a un pericolo per l'ordine democratico che ha assunto dimensioni intollerabili.

Il Governo lotta contro bande di spietati criminali, nei confronti dei quali ogni cedimento pone a repentaglio i beni preziosi della vita, della libertà, della sicurezza di tutti i cittadini.

Il Governo non è insensibile di fronte alla vicenda crudele del magistrato Sossi e della sua famiglia, alla quale esprime tutta la sua solidarietà più profonda.

Per quanto riguarda i recenti svolgimenti della vicenda cui le interrogazioni si riferiscono, il Governo non ignora quali drammatici casi di coscienza si pongono a chi, a qualsiasi livello, è chiamato ad influenzare

con i suoi atti il destino di un cittadino innocente e dei suoi cari.

Rispettoso del principio costituzionale della divisione dei poteri, il Governo non ritiene di dover interferire nelle responsabilità proprie della magistratura nè entrare nel merito di decisioni la cui efficacia e la cui sindacabilità sono rigorosamente regolate dalla legge. Suo dovere è in questo momento interpretare l'ansia del Paese, la sua aspirazione alla più ferma e vigorosa difesa delle istituzioni e delle leggi della Repubblica, così duramente messe a repentaglio ad opera di pochi scellerati.

È ben chiaro che non sono qui in gioco questioni di mero prestigio; si è di fronte al tentativo dichiarato di minare alle radici l'ordine costituzionale, i fondamenti della libera convivenza, di scardinare lo Stato democratico.

La posizione del Governo fu espressa dal Ministro dell'interno. Egli stesso ha avuto modo di affermare, in occasioni diverse, che lo Stato non abdica e che le forze oscure del delitto debbono sapere che il paese non si lascia nè inquinare nè intimidire e che non hanno di fronte una democrazia imbelle e rassegnata.

Successivamente anche il Presidente della Repubblica, in una dichiarazione pronunciata dopo aver sentito il Presidente del Consiglio e il Ministro dell'interno, ha dalla sua alta carica espresso parole che riflettono posizioni di governo. Io ho il dovere di ribadire questa posizione.

I problemi che dall'ordinanza della Corte di appello di Genova derivano e che hanno determinato le considerazioni che sono alla base delle interrogazioni alle quali si risponde, sono, per quanto concerne gli aspetti giudiziari, all'esame dell'ufficio del pubblico ministero di Genova. Il procuratore generale di quella Corte d'appello ha reso ieri precisazioni che danno testimonianza dell'impegno con il quale detto ufficio sta vagliando le questioni che dalla ordinanza per la sua stessa peculiarità conseguono.

In una dichiarazione resa ieri ho avuto modo di confermare la linea del Governo. Ripeto che essa resta quella dell'intransigente difesa dei diritti e delle prerogative delle

istituzioni della Repubblica, nell'assoluta consapevolezza che primario dovere del Governo è quello di garantire nella sicurezza generale i fondamentali valori dello Stato.

Pertanto, nella mia responsabilità dichiaro che non verranno compiuti atti che possano significare inammissibili patteggiamenti con un gruppo di criminali che ha lanciato, nella più grave forma delittuosa, una sfida diretta all'autorità dello Stato e sia ben chiaro che le responsabilità ricadono tutte su quegli scellerati.

Il Governo è ben consapevole che la dignità delle istituzioni repubblicane, l'autorità dello Stato democratico, la sicurezza della comunità civile non si difendono solo attraverso la ferma resistenza al ricatto nel caso singolo. È consapevole che occorrono grandi decisioni nel settore della giustizia e della sicurezza. Si deve dare priorità all'azione di consolidamento e di rinnovamento delle strutture della giustizia e della legislazione sostanziale processuale, così come è urgente affrontare i temi, alcuni dei quali già all'esame del Parlamento, dell'adeguamento e del potenziamento delle forze dell'ordine per la loro sempre migliore organizzazione ed attrezzatura a salvaguardia dei cittadini e nel rispetto della legge.

Occorre, infine, con la piena collaborazione dei cittadini mobilitare ogni energia, utilizzando le grandi capacità di difesa del sistema democratico che sono nello spirito della comunità, nel sentimento, nella volontà, nella forza del popolo italiano. A questa regola si conformerà il Governo. *(Vivi applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra).*

**N E N C I O N I.** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E.** Ne ha facoltà.

**N E N C I O N I.** Illustre Presidente, onorevole Presidente del Consiglio, ho ascoltato con religiosa attenzione le sue parole e ne ho pesato il significato palese ed occulto. Vorrei dire che ho valutato, sia quanto ella ha esposto, sia quanto sentiva nel foro interiore.

Ebbene, onorevole Presidente del Consiglio, siamo di fronte ad un fatto squallido,

siamo di fronte all'opera di un ben noto gruppo, ben noto sotto il profilo politico, ben noto sotto il profilo dei singoli componenti: le Brigate rosse. Vorrei sapere per quali ragioni, dato che il Ministero dell'interno e la Magistratura hanno circa 830 nomi e cognomi ed indirizzi dei componenti delle Brigate al momento di procedere ad una azione a fondo, lo stesso Presidente del Consiglio può essere intervenuto ad impedirla. E mi assumo la responsabilità morale, politica e personale di quello che dico.

Onorevole Presidente del Consiglio, si fa presto a dire: sono bande di spietati criminali. Su questo siamo d'accordo; ma quando io, nell'intervento sulla fiducia al Governo, le ho fatto presente che il procedimento contro questa banda di spietati criminali era affidato ad un magistrato il quale aveva insabbiato il processo e non procedeva, nè procede, ad atti istruttori, ella ha preso nota di ciò su un foglio che aveva davanti: vorrei sapere che cosa ha fatto di quella nota e di quella pubblica denuncia che le ho fatto presente in quell'occasione. Allora non era ancora stato sequestrato il magistrato Sossi. Abbiamo denunciato al Ministro dell'interno che le Brigate rosse hanno una loro rivista e in essa fanno le previsioni del reato e l'apologia del reato consumato; ebbene, vorremmo sapere che cosa ha fatto il Ministro dell'interno in seguito a questa precisa denuncia. Questa rivista esce ancora liberamente ed è diffusa in tutte le librerie Feltrinelli e in tutte le edicole.

Ella dice « responsabilità proprie della magistratura e la sindacabilità è affidata alla magistratura ». Noi le vorremmo dire: quale sindacabilità? Cosa crede possa fare il procuratore della Repubblica o il procuratore generale dottor Coco che non ha il potere di impedire l'eventuale esecuzione di questa ordinanza, abnorme sotto ogni profilo, emessa anche da un organo incompetente? Ma non è questo, onorevole Rumor, che ci interessa, perchè le questioni relative alla competenza appartengono alla sindacabilità e quando il pubblico ministero non ha più alcun potere, quando il giudice ha il potere, secondo la legge Valpreda, di aprire le porte del carcere anche per efferati reati che comportano l'ergastolo, cioè il mandato di cat-

tura obbligatorio, a che pro parlare di responsabilità della magistratura, quando ogni giorno, poi, con i decreti-legge, si danno colpi di piccone all'istituto penale (cosa che si è fatta anche con gli ultimi due decreti-legge, che praticamente hanno reso inutile l'azione della magistratura)? Perchè ella vuole addossare ai magistrati responsabilità proprie, quando scavate ogni giorno una fossa sotto i piedi dell'istituto penale e ogni giorno togliete ogni possibilità, non dico di azione o di repressione, ma di svolgere quella che una volta era una funzione altissima, che è diventata poi una funzione e che è ora ritenuta un servizio come quello dei netturbini che spazzano o no la città senza nessuna differenza?

Parole di affetto nei confronti del magistrato Sossi, parole profonde di solidarietà anche e soprattutto da parte del nostro Gruppo per l'azione che ha svolto, parole di speranza che venga liberato incolume dalla morsa che ancora lo tiene, parole anche di valutazione positiva da parte della presa di posizione dell'Esecutivo di fronte alla richiesta di patteggiamenti; ma tutto ciò non basta, onorevole Presidente del Consiglio. Siamo arrivati ai patteggiamenti perchè siamo scivolati e stiamo scivolando ancora lungo un piano inclinato verso quell'ultima spiaggia alla quale ella si riferiva nelle sue comunicazioni.

Voi tre rappresentanti del Governo, Presidente del Consiglio, Ministro dell'interno, Ministro di grazia e giustizia (i tre cavalieri dell'Apocalisse, il quarto non c'è ancora) avete veramente distrutto ogni possibilità di difesa delle istituzioni attraverso la magistratura che era rimasta con l'istituto penale l'ultimo baluardo per difendere la comunità nazionale da queste azioni criminali.

Abbiamo presentato alla Camera e al Senato disegni di legge coraggiosi, perchè siamo in un clima di discriminazione; abbiamo presentato disegni di legge che potevano, se approvati, dare vigore all'istituto penale nei confronti dei gruppi extra-parlamentari di destra e di sinistra che noi abbiamo sempre messo sullo stesso piano, ed abbiamo sempre combattuto da questi spalti. E ci siamo rallegrati, onorevole Presidente del Consi-

glio, quando qualche provvedimento è stato preso.

Ma ora le domando: che cosa ne è di questi nostri disegni di legge che a volte, attraverso interpretazioni false, bugiarde e vili, potevano anche rivolgersi contro alcune nostre organizzazioni? Abbiamo avuto il coraggio di parlare chiaro ed attendevamo dal Governo, dalla maggioranza, da tutti i Gruppi che compongono questo alto consesso, il consenso per poter neutralizzare e disperdere la delinquenza comune mascherata da delinquenza politica. Non abbiamo mai chiesto amnistie: ci siamo opposti nel 1969 e nel 1970, perchè ritenevamo che la delinquenza e la violenza politica dovessero essere ricacciate nelle caverne dalle quali provengono.

Onorevole Presidente del Consiglio: esprimiamo sinceramente la nostra solidarietà nei confronti del magistrato Sossi, la speranza di vederlo nelle sue funzioni, la speranza che le funzioni della magistratura tornino ad essere alte ed il carcere torni ad essere non un luogo conviviale, onorevole Ministro di grazia e giustizia, ma un luogo di espiazione per una bonifica sociale e per una bonifica umana. *(Vivi applausi dall'estrema destra. Congratulazioni).*

TEDESCHI MARIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCHI MARIO. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, signori senatori, dovrei dire che sono insoddisfatto, ma non sarebbe sufficiente, perchè devo dire francamente che sono disgustato nel vedere e nel sentir echeggiare le solite parole, nel sentir ripetere i soliti discorsi privi di sostanza, sulla pelle di un uomo, il giudice Sossi, e sulla sorte di un'intera nazione.

Il Governo si nasconde dietro il dito della magistratura. Quando l'onorevole Presidente del Consiglio dice che lo Stato non abdica, sa benissimo che la magistratura di Genova ha già abdicato. E la magistratura che cos'è? Non è lo Stato? Non è tutto lo Stato, si dirà, ne è una parte: se lo Stato è divisibile e può

agire per parti staccate, allora d'accordo; ma si tratta di un giochetto di prestigio.

Ma c'è di più. Il Governo insiste nel dire che le Brigate rosse sono un gruppo isolato. Non è vero. Non sono un gruppo isolato; tanto è vero che hanno complicità all'interno della magistratura; tant'è vero che il giudice Di Vincenzo, che ha avuto tra le mani uno degli autori del rapimento Macchiarini, che equivale giuridicamente al rapimento Sossi, lo ha messo fuori dopo 11 mesi soli. Sicchè, coloro che hanno rapito il giudice Sossi avevano ben presente davanti agli occhi questo esempio e sapevano che al massimo rischiavano 11 mesi di galera.

Il Governo dice che le Brigate rosse sono un gruppo isolato, ma queste hanno un loro giornale, « Controinformazione ». È un periodico che pubblica i documenti interni delle Brigate rosse, e gli atti dei loro « processi del popolo ». Dieci giorni dopo il rapimento di Sossi, io ho telefonato alla redazione di questo giornale, convinto che vi fossero stati dei sequestri, delle perquisizioni. Mi hanno risposto con lo stesso tono tranquillo con cui avrebbero potuto rispondermi dalla redazione della *Gazzetta Ufficiale*: « Il giornale è qui, se vuole richiederlo deve abbonarsi perchè la posta non funziona » (la redazione di « Controinformazione », giornale delle Brigate rosse, deplorava il fatto che la posta non funzionasse!).

È questo il gruppo isolato? Sì, certo, a Genova sono state fatte dimostrazioni alle quali hanno partecipato i sindacati; però anche alcuni giornali della sinistra hanno scritto che in realtà all'interno delle fabbriche sono circolati volantini nei quali si dice che le Brigate rosse sbagliano 'metodo, ma che non bisogna dimenticare che sono anch'esse costituite da lavoratori e da compagni. Altro che isolati!

C'è una serie di complicità che risale direttamente al Ministro di grazia e giustizia, perchè la complicità risale al Partito socialista prima ancora che al Partito comunista. E non dimentichiamo ancora che di questa gente si conoscono da anni, come del resto ha osservato il senatore Nencioni, nomi, cognomi, indirizzi.



Volete continuare ancora a dire che voi respingete questi problemi perchè li risolve la magistratura? Ma allora, se così è, ad un certo momento, andatevene, lasciate il posto al primo « pretore d'assalto » che, d'accordo con le Brigate rosse, non avrà nemmeno bisogno di sequestrarvi: vi cacerà via!

Ogni volta, poi c'è un nuovo paravento dietro cui nascondere le responsabilità. Il Presidente del Consiglio non lo ha detto nella sua risposta, ma oggi c'è il fatto nuovo, del quale lo stesso Presidente del Consiglio doveva essere a conoscenza perchè ne sono informato anch'io, da umile e semplice giornalista: l'ultimo messaggio delle Brigate rosse, che è arrivato poco fa, chiede di liberare gli otto banditi del gruppo XXII Ottobre e di consegnarli all'ambasciata di Cuba presso la Santa Sede; soltanto allora — dice il messaggio — sarà liberato Sossi.

Onorevole Presidente del Consiglio, che cosa farà lei in quel momento? Dirà che la responsabilità è della Santa Sede? Si nasconderà dietro al Papa, come adesso si è nascosto dietro la magistratura?

Questa è la situazione. Sono mesi — praticamente da quando io sono entrato in quest'Aula — che ho considerato uno dei miei doveri principali denunciare questa azione di sovversivismo all'interno della magistratura, che stava scardinando l'ordine del paese. Ho presentato interrogazioni su interrogazioni ma non mi è stato risposto quasi mai, o mi è stato risposto dicendo che il Ministro non poteva far nulla perchè la magistratura è autonoma.

Avete voluto, avete favorito, avete incoraggiato la cosiddetta « rivoluzione dei giudici » e ancora continuate. Oggi infatti, dopo aver pianto o, da parte di molti, finto di piangere sulla sorte del giudice Sossi, dovremo tornare a discutere su un decreto-legge con il quale, nascondendovi dietro l'alibi dell'assassinio dei fratelli Menegazzo, avete introdotto nuove correzioni al codice penale, che sono altri regali alla criminalità. È una cosa che fa schifo e vergogna! È veramente indegno che voi altri abbiate il coraggio di continuare a parlare di Stato che non abdica. Non è vero che lo Stato non abdica: lo Stato è morto con voi! (*Applausi dall'estrema destra. Congratulazioni*).

P E R N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E R N A . Signor Presidente, noi abbiamo apprezzato positivamente una parte della dichiarazione resa dall'onorevole Rumor: quella nella quale il Presidente del Consiglio ha detto, almeno con apparente fermezza, che il Governo non intende addivenire ad alcun patteggiamento con la banda dei criminali costituita dalle cosiddette Brigate rosse. In questo conveniamo pienamente, anche se dobbiamo aggiungere — a parte la questione se questa banda sia più o meno isolata — che deve essere ben chiaro che il nostro giudizio sull'operare di quei criminali prescinde del tutto dalle loro ammantate colorazioni rivoluzionarie, perchè per antica vocazione e tradizione di lotta e per testimonianza recente proprio degli operai di Genova, quale che sia la denominazione e la falsa rappresentazione di una ideologia pseudorivoluzionaria, il modo di agire criminale, di condurre la lotta politica con la criminalità, è per noi sempre e soltanto fascismo, dal quale siamo irrevocabilmente separati e al quale siamo quindi inderogabilmente avversi. (*Commenti ironici dall'estrema destra*).

Ci rendiamo conto, onorevole Rumor, che non è questa la sede per un esame del merito o delle condizioni di procedibilità dell'ordinanza adottata dalla corte di assise di appello di Genova. Tuttavia dobbiamo pur dire qualche cosa su questo episodio. Ci sono gli strumenti di impugnazione previsti dalla legge, spettano a determinati soggetti. Ma il Parlamento, a nostro giudizio, non può non esprimere una sua opinione sull'argomento nell'ambito dei rapporti fra le istituzioni e di un giudizio politico che deve essere dato. Comprendiamo che ci sono motivi umani, e forse pure di altro genere, che hanno spinto i magistrati di Genova (e non soltanto quelli che componevano il collegio, ma anche gli altri che a quanto si dice hanno appoggiato l'istanza presentata da un avvocato). Comprendiamo tali moventi umani, personali e generali; comprendiamo l'angoscia della famiglia Sossi alla quale rivolgiamo il nostro vivo augurio che la vicenda si risolva positivamente; ma non possiamo non

dire che prima di tutto il giudice ha una sua responsabilità nell'applicare la legge. Tale responsabilità dipende dalla funzione stessa che gli è assegnata dalla Costituzione, funzione la quale proprio per essere indipendente e in certi momenti quasi sovrana deve essere assolta nel pieno rispetto dei grandi principi che reggono lo Stato democratico, quali sono fissati dalla Costituzione della Repubblica.

Ma ciò non è ancora tutto, signor Presidente. Ci auguriamo che quell'azione che il Governo ha dichiarato di voler condurre in modo intransigente sia portata positivamente a termine. Dobbiamo però constatare che non tutto sembra andare in tale direzione. Abbiamo notato in questi giorni, in queste ultime ore, segni di esitazione all'interno del Governo. Si è parlato di diversità di valutazione e anche di incertezze; persino sui modi, sui tempi, sulle persone che dovevano rispondere all'interrogazione presentata in Parlamento. Del resto queste esitazioni, queste diversità di valutazione fanno, purtroppo, significativo riscontro alle iniziative della maggioranza che sostiene l'attuale Governo, la quale non ha tutte le carte in regola. Proprio nei confronti della magistratura, infatti, la maggioranza ha commesso i noti episodi di avocazione di processi che non doveva avocare e ha fatto circolare, come non doveva, la promessa di non accettabili amnistie.

A parte questo — e vengo alla parte critica di questa brevissima replica — resta il punto che in tutti questi anni e non dagli ultimi mesi soltanto il Governo attraverso un'infinità di centri, di canali, di organismi preposti in vario modo alla sicurezza dei cittadini o preposti in vario modo alla sicurezza dello Stato, lo dico questo fra virgolette, ha potuto avere o avrebbe dovuto avere piena contezza della situazione che si andava sviluppando. Abbiamo avuto ritardi in altri casi che non sto a ricordare. Abbiamo questo episodio nel quale, indipendentemente dal comportamento di questa o quella persona e indipendentemente dal fatto che gli agenti della forza pubblica, gli ufficiali, i funzionari di pubblica sicurezza, i comandanti dei carabinieri utilizzati in questo mese e più nelle

ricerche del nascondiglio delle Brigate rosse, hanno certamente compiuto fino in fondo il loro dovere; resta tuttavia il fatto che, indipendentemente da tutto ciò, i nomi delle persone o almeno di una parte delle persone componenti le cosiddette Brigate rosse erano noti. Resta il fatto che costoro hanno potuto agire impunemente, hanno potuto comunicare con giornali e con altre persone per rendere noto il deposito dei loro messaggi, sempre con la medesima voce e la medesima persona, resta il fatto che persino un settimanale a grande diffusione ha potuto, sia pure fingendo che ciò fosse avvenuto per vie traverse, per ragioni di mero prestigio giornalistico, ma con scarso senso di responsabilità verso il paese, raccogliere una intervista di uno dei principali organizzatori di questa banda, senza che nulla sia seguito a un simile sconcertante evento.

Perchè tutto questo è avvenuto? Non dico che il Ministro dell'interno o il Ministro della giustizia o gli organi preposti alle indagini siano stati poco diligenti; ma come mai tutto questo è avvenuto? Veramente si è realizzata quella piena concentrazione degli sforzi e quel coordinamento di tutti i servizi, più o meno pubblici o segreti, che possono intervenire in vicende del genere? A noi pare che questo non è stato fatto, mentre si è tante volte sollecitati nell'interrompere anche inutilmente conversazioni private. Tante telefonate che sono corse attorno all'attività delle brigate rosse sono state lasciate tranquillamente scorrere in queste settimane.

In conclusione, se apprezziamo positivamente le intenzioni dichiarate dal Governo, non per questo possiamo dividerne pienamente la condotta. Rileviamo, come ho già detto, le contraddizioni e le esitazioni che sono al suo interno; chiediamo che, accanto all'auspicio che la questione si risolve nel migliore dei modi e con piena conferma della validità del nostro ordinamento democratico, ci sia quella precisa coordinazione e unitarietà di intenti che soltanto può sgomberare il terreno dall'operare di queste bande criminali. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra*).

SPADOLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPADOLINI. Onorevole Presidente, onorevole Presidente del Consiglio, il Gruppo repubblicano apprezza lo spirito informatore delle dichiarazioni che lei, onorevole Presidente del Consiglio, ha reso a questa Aula, profondamente turbata dalle notizie giunte da Genova ieri. Però si augura che alle parole seguano i fatti, che ai buoni propositi enunciati dal Governo segua nei giorni, anzi nelle ore che verranno un'azione dell'esecutivo incisiva e rassicurante nell'ambito delle sue responsabilità irrinunciabili.

Nessuno contesta l'autonomia del potere giudiziario, della quale del resto in questa Aula abbiamo molte volte parlato; nessuno discute la sua affermazione più che legittima, onorevole Presidente, sulla non sindacabilità degli atti del potere giudiziario da parte del potere esecutivo: la nostra Costituzione è presente a tutti noi. Però nessuno può quest'Aula, come interprete della volontà popolare, trascurare il sentimento che al di fuori di questo palazzo ha accompagnato in tutta Italia l'ordinanza dei magistrati di Genova. È un senso di scoramento, è un senso di sgomento che investe lo Stato nella sua totalità, anche perchè il grosso pubblico è meno colto degli addetti ai lavori e non ha un'idea così precisa della distinzione dei poteri. Veramente, come lei ha detto con parole efficaci, nel momento stesso di respingere l'accusa o il sospetto, è il sentimento di un'abdicazione, vorrei dire di una dimissione che le istituzioni repubblicane potrebbero compiere se alla decisione del potere giudiziario, del magistrato genovese, dovesse seguire un qualunque atto del potere politico tale da confermarla o da approvarla, anche attraverso distinguo bizantini su bandiere nazionali o distinzioni territoriali o di sovranità che noi dovremmo respingere fin d'ora.

La nostra posizione su questo punto è molto chiara. Lo Stato democratico e repubblicano in cui crediamo, il solo Stato in cui crediamo, proprio per respingere quelle suggestioni e quelle tentazioni autoritarie che

purtroppo riaffiorano in taluni settori della pubblica opinione, deve difendere la sua legittimità: la sua legittimità concreta, non un astratto prestigio, come dice il senatore Branca. Mi perdoni d'illustre collega, collega anche universitario, se non posso essere d'accordo sul fatto che lo Stato è forte solo quando riesce a domare i propri nervi: qui è il paese che domina i propri nervi, non lo Stato. E non riesco neanche a vedere dove siano i rischi di spingere all'estremo il potere repressivo dello Stato che turbano l'autorevole senatore ex-presidente della Corte costituzionale.

Questo potere repressivo dello Stato — lo ha detto molto bene il senatore Perna — non ha brillato in queste ultime settimane per efficacia. E vorrei dire proprio che dobbiamo preoccuparci di tutto in questo momento tranne che di criticare un eccesso di repressione da parte dello Stato, se abbiamo visto addirittura un giornalista di un settimanale molto diffuso che è riuscito ad aver un'intervista, una regolare intervista, con gli esponenti di questa banda di orimali scellerati. Il che è avvenuto nel rispetto certo delle garanzie che devono accompagnare la libertà di stampa, ma costituisce anche la testimonianza di una scarsa e deludente efficienza di alcuni servizi di controllo dello Stato.

Nel caso specifico il « potere repressivo » che turba tanto il senatore Branca non ha portato sicuramente — almeno a me sembra — a effetti negativi o restrittivi delle pubbliche libertà. L'opinione pubblica anzi si associa per nostro tramite al giudizio positivo che lei, onorevole Presidente, ha dato dello sforzo certo ingente, sotto ogni aspetto ammirevole, che le forze dell'ordine hanno compiuto in una situazione tesa e lacerata, anche per altri aspetti (basti pensare al *referendum*) della nostra vita nazionale al fine di individuare, di isolare e di neutralizzare questi responsabili di azioni criminali. Ma direi che dobbiamo rivendicare l'autorità legittima dello Stato, il potere appunto di richiamo e di coazione che è implicito in ogni società organizzata se non vogliamo degenerare in forme del tutto anarchiche quali forse sono sognate dai fautori di queste brigate sedicenti rosse. Dobbiamo assolutamente

te rivendicare il diritto dello Stato di perseguire il delitto, di colpirlo, al di là di ogni tolleranza al di là di ogni debolezza.

E non possiamo non deplorare da questa Aula anche una coincidenza assai malinconica, la vicenda dell'ordinanza di Genova, che è contemporanea alla presa di posizione dell'Associazione dei magistrati e al conseguente sciopero. Noi vediamo in questi giorni una scena veramente molto sconcertante in un momento in cui la situazione economica del paese è quella che è: alludo al decreto per l'aumento ai magistrati che pure è stato convalidato in un primo tempo e poi impugnato da parte degli uffici della Presidenza del Consiglio senza che esistesse un minimo di copertura finanziaria per gli scatti retributivi. Ebbene: la categoria che dovrebbe rappresentare uno dei punti più alti dell'ordinamento costituzionale sembra incurante dello stato di sfacelo in cui versa l'economia nazionale e preme ulteriormente, attraverso minacce di agitazioni, al fine di ottenere ulteriori adeguamenti economici quando noi chiediamo a tutte le categorie uno sforzo e un sacrificio proporzionati alla gravità dell'ora che l'Italia vive, e che rischia nei prossimi mesi di toccare punte di imprevedibile drammaticità.

Lasciamo quindi ai giuristi il commento sulle aberrazioni contenute in questa ordinanza. Ma sul piano morale e politico, come lei ha riconosciuto, onorevole Presidente, dobbiamo denunciare chiaramente la perdita assoluta di credibilità che lo Stato avrebbe in Italia se alla decisione così opinabile, così allarmante, così discussa del potere giudiziario seguisse un qualunque atto del potere politico diretto o indiretto che ne assecondasse l'indirizzo, che è l'indirizzo di capitolare alla sopraffazione terroristica ...

ARTIERI. Ha già capitolato.

SPADOLINI. ... di cedere al ricatto. Ricordo Monaco, l'episodio dei terroristi palestinesi. Noi ci muoviamo in una logica del tutto analoga a quella dei terroristi palestinesi; la legge è la stessa, quella che ha colpito i nobili rappresentanti di un grande popolo sacrificato al totalitarismo e alla violenza nel mondo moderno, il popolo ebraico.

Ricordo quello che fu il senso di sgomento che colpì il mondo due anni fa al tempo delle Olimpiadi quando le autorità della Germania federale cedettero al ricatto. E poi la spirale si è ripetuta con cadenze inquietanti, da Fiumicino in avanti, sulle sponde italiane, in terra italiana. Noi dobbiamo dire un *alt* assoluto e insuperabile a questa forma di cedimento, di negoziato con i terroristi e con i rappresentanti di questa nuova violenza criminale che si tinge di colori politici ma che probabilmente obbedisce ad un piano di distruzione dell'ordine democratico nel nostro paese.

Di questo passo coloro che hanno arrestato giorni fa Luciano Liggio dovranno presumibilmente trattare per restituire anche il capo della mafia. Non ci sarà più limite se appena appena il potere politico dovesse dare un segno qualunque di cedimento o di perplessità su questo punto: il che noi crediamo non avverrà anche per la stima che riponiamo nella coalizione di governo della quale facciamo parte come maggioranza.

E vorrei concludere dicendo che questo sarebbe il modo migliore di stroncare proprio quelle tentazioni a farsi giustizia da sé che spingono alcuni settori del paese fuori dal quadro democratico, costituzionale, repubblicano al quale vogliamo restare fedeli pena la nostra stessa sopravvivenza come nazione libera e civile. (*Applausi dal centro-sinistra e dal centro*).

BARTOLOMEI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARTOLOMEI. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, onorevoli colleghi, nel prendere atto delle sue dichiarazioni, onorevole Rumor, le assicuro il conforto e la solidarietà convinta del Gruppo dei senatori democratici cristiani non solo alla posizione di fermezza adottata dal Governo nei confronti delle proposte delle cosiddette brigate rosse, ma a tutte quelle decisioni che il Governo, sulla linea testè indicata, prenderà per la difesa dello Stato repubblicano; perchè di questo soprattutto si tratta: della capacità di difendere le con-

dizioni stesse di libertà, di sicurezza e di giustizia di tutti i cittadini, di assicurare la pubblica opinione allarmata e turbata.

Su questa drammatica vicenda sono state dette molte cose, ma è necessario prima di tutto verificare le angolature dalle quali esprimere un giudizio, altrimenti i criminali, nella confusione del quadro, otterrebbero un risultato ben più importante della scarcerazione degli 8 detenuti; otterrebbero lo scardinamento stesso dello Stato democratico.

C'è da distinguere tra piano umano e piano pubblico, in primo luogo. È tragicamente difficile schierarsi contro la liberazione di un uomo minacciato nella vita, anzi, direi che è umanamente impossibile schierarsi contro. Non soffrire la vicenda della sua famiglia. Ma allora si pone una domanda: chi è contro di lui? Chi, difendendo i connotati essenziali di una libera convivenza, cerca di assicurare gli ormeggi di tenuta dello Stato, nella grave temperie di cambiamenti che ci investe, o colui che, abdicando alla violenza, prepara la distruzione della società stessa e dello Stato?

C'è poi un piano più squisitamente giuridico. Non vogliamo e non possiamo in questo momento giudicare le decisioni della magistratura genovese, ma è nostro dovere inderogabile esigere il rispetto sostanziale delle regole che sostengono la nostra civile convivenza. E allora si pone un duplice interrogativo: è lecito servirsi formalmente di una legge, quella della libertà provvisoria, che ha come obiettivo la tutela dell'individuo e della comunità, con effetti che vanno alla fine contro i cittadini e lo Stato?

E inoltre; può considerarsi valida una sentenza presa sotto la violenta pressione emozionale di ricatti così gravi? A meno che non si sia voluto configurare l'episodio oltre i limiti del giuridico, come uno scambio di ostaggi, come un fatto politico. Ma allora non è forse l'autorità politica quella che ha il potere e il dovere di decidere nell'interesse supremo della Repubblica, come superiore moderatrice e responsabile dei vari poteri dello Stato? Questo è il nostro pensiero.

Anche se da questo episodio può derivare una serie di interrogativi su scelte recenti e

meno recenti i cui effetti negativi ne sono ora probabilmente una conferma, oggi, noi responsabili politici, di maggioranza e di opposizione, dobbiamo avere il coraggio di tirare alcune conclusioni rapidamente, perchè chi crede nello Stato delle libertà non può difenderlo solo a parole, ma deve difenderlo anche con i fatti, con decisioni rapide.

Dietro questa posizione non c'è quindi « la filosofia della ferocia », come ha scritto un giornale, stamane, o quella « della forza », come ha dichiarato, ieri, un collega. Nello Stato democratico sono la debolezza e l'incertezza che possono arrivare ad uccidere la libertà e la giustizia, mentre è in quello autoritario che la forza diventa violenza. Quella violenza che — nelle trame delinquenziali annodate nel buio, senza alibi possibili — si è esplicata contro un magistrato rapito e minacciato, contro la magistratura ignobilmente ricattata, contro l'intera nazione che segue sbigottita il succedersi degli avvenimenti.

Per parte nostra diciamo che sbaglia chi spera di gettare il paese nel caos, come se l'Italia potesse diventare un paese assediato da *tupamaros* nostrani. Ma sbaglia ugualmente chi spera di poter sfruttare questa grave vicenda per disegni che possono riprecipitarci verso un passato definitivamente chiuso.

Perciò dobbiamo operare, signor Presidente — e questo è il senso ultimo del nostro impegno — per impedire che ritrovino spazio speranze veramente autoritarie o restauratrici dell'ordine. Vogliamo semmai che lo Stato democratico abbia la sua capacità di favorire i movimenti dello sviluppo e della crescita del paese, di orientare le realtà nuove che emergono; ma anche quella non occasionale, di prevenire i crimini attraverso il funzionamento degli organi a ciò preposti; di assicurare la tutela delle leggi nel rispetto e nella efficienza della loro applicazione, affinché non siano le istituzioni a temere il crimine, ma sia il crimine a temere le istituzioni e le leggi.

Ci auguriamo con tutto il cuore che il giudice Sossi — al quale va la nostra solidarietà in questa ora angosciosa che attraversa,

assieme a lui e alla sua famiglia, tutta la nazione — si salvi, non in virtù di un compromesso raccapricciante, ma nella protezione dello Stato e della legge, perchè i delinquenti devono sapere che saranno perseguiti secondo una logica tanto irrevocabile quanto irrevocabile è la loro follia. (*Applausi dal centro e dal centro-sinistra*).

PORRO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORRO. Signor Presidente, non mi sento di esprimere le parole « sono soddisfatto »; debbo, invece, dire: sono parzialmente soddisfatto di fronte alla decisione della magistratura genovese che, cedendo all'ignobile ricatto, è scesa essa stessa su un piano non onorevole.

Mi sento, però, di formulare un breve raffronto per giustificare il mio personale punto di vista. Una cartolina rosa può obbligare milioni di giovani, di padri di famiglia a presentarsi alle armi, a compiere il dovere di soldato. Per questo vige una legge detta « marziale »: guai a chi trasgredisce quella legge! Per altro una mitraglia nemica li potrebbe in un momento sterminare. Quante madri e spose piangerebbero un tale evento! Del resto lo testimoniano già gli storici monumenti in tutte le piazze d'Italia che esprimono ed esaltano l'eroismo di quei martiri e di altri eccellenti uomini che hanno esaltato con le loro opere l'onore e la giustizia. Le madri, le spose di quei martiri si sono asciugate le lacrime e vanno ancora oggi orgogliose del sacrificio che insieme ai propri figli ed ai propri sposi hanno compiuto.

Questa è dignità, signor Presidente, questo è onorarsi, questo è salvare l'onore delle istituzioni!

Speriamo ancora che il caso Sossi sia risolto, sì, ma nella ricerca di una soluzione onorevole. (*Applausi dal centro-sinistra*).

BROSIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BROSIO. Onorevole Presidente, onorevole Presidente del Consiglio, onorevoli Ministri, onorevoli colleghi, anche noi abbiamo inteso con serietà, con attenzione ed anche abbiamo apprezzato le dichiarazioni di principio, l'espressione di sentimenti e di intendimenti dell'onorevole Presidente del Consiglio; ma con tutta franchezza devo dire, a nome anche dei miei colleghi del Gruppo liberale, che tutto questo non ci ha soddisfatto, perchè altro è dichiarare principi, manifestare intendimenti, altro è dare una risposta soddisfacente ad un caso concreto che si presenta davanti a noi con tutta la sua gravità ed urgenza e dal quale l'opinione pubblica attende la prova — ma la prova concreta non soltanto per dichiarazioni, ma per fatti — che non solo questo Governo, ma questo nostro Stato, queste nostre istituzioni democratiche sono in grado di funzionare.

Purtroppo nè nel passato e neanche nell'atteggiamento presente del Governo, malgrado tutte le buone intenzioni, riteniamo che l'opinione pubblica troverà una risposta soddisfacente a questi suoi ansiosi interrogativi. Per il passato abbiamo già avuto atti di cedimento continuo e non cito che i principali: da quello relativo ai responsabili della strage di Fiumicino, a quello relativo ai *feddayn* che avevano installato un missile terra-aria nello stesso aeroporto di Fiumicino ed anche a quello relativo ai procedimenti penali che qui sono stati citati, dei quali noi non ci siamo direttamente occupati come Gruppo, ma che ci hanno colpito, riguardanti il gruppo delle Brigate rosse che certamente non è stato perseguito con quella energia e con quella fermezza che sarebbero state necessarie.

Anch'io sono stato colpito profondamente dal fatto che un settimanale molto diffuso nel nostro paese impunemente abbia osato pubblicare un'intervista con un rappresentante di queste Brigate rosse che era una specie di manifesto, una dichiarazione di ostilità, di aggressione e di guerra allo Stato democratico.

Tutto questo è un precedente che per il passato già predisponava il pubblico all'esi-

tazione e al dubbio ed esige una risposta, tanto più ferma e tanto più concreta oggi.

Anche rispetto al caso Sossi, abbiamo registrato con profonda soddisfazione le recenti dichiarazioni del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio ma, malgrado tutto, il pubblico e noi stessi abbiamo sentito in queste frammentarie dichiarazioni un senso generale di esitazione e di tentennamento, perchè una dichiarazione formale presa dal Governo nel suo insieme su questo caso non l'abbiamo mai intesa, e anche questo ha contribuito a creare quello stato di ansietà e a far prevedere con scetticismo alla generalità della pubblica opinione che in fin dei conti tutto poi in qualche modo si sarebbe arrangiato, si sarebbe sbracato. È questo che rischiamo di vedere avvenire oggi e se avvenisse certamente non basterebbe nessuna dichiarazione, non basterebbe forse neanche una dichiarazione solenne, nè un concorso di dichiarazioni solenni e ferme qui in questo Parlamento per soddisfare la legittima esigenza ed ansia della pubblica opinione.

Tutti siamo d'accordo nel valutare la tragedia del caso personale Sossi, come una tragedia umana che trascende la nostra portata, ma d'altra parte non possiamo neanche, in omaggio alla santità della vita umana, pretendere che lo Stato a sua volta commetta dei reati per difenderla. Certo, la vita umana è sacra, ma in certe condizioni di difesa dello Stato, non solo in guerra, ma anche in condizioni di emergenza, se lo Stato non ha il diritto di sopprimerla, se non ha il diritto di agire attivamente per metterla in pericolo, ma ha anche il dovere di non commettere crimini al fine di difenderla. In questo caso, chi offende e chi mette in pericolo la vita del giudice Sossi non è lo Stato, non sono le pubbliche autorità che si sforzano, vanamente purtroppo, di salvarlo, ma sono i criminali che lo detengono e che finora non sono stati scoperti.

Il quesito è non se lo Stato abbia il diritto di sacrificare la vita di un determinato cittadino ma se, di fronte all'attività criminale di coloro che lo vogliono uccidere, esso abbia il diritto di mettere in pericolo l'essenza stessa delle nostre istituzioni, di com-

mettere un delitto mediante una negoziazione con i criminali che comprometterebbe anche per l'avvenire, e a rischio di molte altre vite umane nell'avvenire, la sicurezza dello Stato italiano. Questo è il problema e di fronte a ciò non possiamo che inchinarci al caso Sossi, non potremo che fare voti per la sua salvezza, non potremo che, se siamo credenti, pregare per lui e se cadrà — Dio voglia che non cada — rimpiangerlo come vittima innocente e casuale di questa battaglia, ma questa battaglia la dobbiamo continuare nel nome di qualcosa che è più alto di tutti noi, cioè dei valori fondamentali del nostro Stato democratico.

Permettetemi ora per concludere di venire all'aspetto giuridico di questo problema. Qui vi è un'ordinanza. Cosa è questa ordinanza anche dal punto di vista giuridico? A mio avviso essa è di fatto e giuridicamente inesistente, è apparente perchè i magistrati (noi abbiamo il diritto qui, in sede di valutazione complessiva, morale, giuridica e politica al tempo stesso, di giudicare gli atti del magistrato) non sono fuori dello Stato, sono nello Stato e sono corresponsabili dell'ordinamento dello Stato come noi. Noi abbiamo il dovere di dire che i magistrati non hanno il diritto, sotto l'apparenza di un pezzo di carta che chiamano sentenza o ordinanza, di presentare niente altro che un atto di mercanteggiamento con i delinquenti: questo è il pezzo di carta che è stato emanato dalla corte di Genova e di fronte a questo sia il procuratore generale — ed io non faccio qui atto di imposizione o di influenza ma esprimo semplicemente un giudizio che credo che noi, come rappresentanti del popolo, abbiamo il diritto di esprimere — sia il procuratore della Repubblica o chi sarà, dovrà tener conto di questo poichè il procuratore della Repubblica non ha l'obbligo di eseguire, ma anzi ha l'obbligo di non eseguire atti giudiziari che sono puramente apparenti. Questo della corte di Genova infatti non è un atto giudiziario, è semplicemente l'apparenza, il simulacro, direi la tragica caricatura di un atto giudiziario. E come il procuratore della Repubblica non deve eseguire questo tipo di atti giudiziari, così noi abbiamo il diritto di opporci, di rifiutarci di ri-

conoscerli come tali e di richiamare anche la magistratura ai suoi doveri verso lo Stato al quale appartiene.

Mi dichiaro quindi insoddisfatto e credo che in questo momento una voce ferma, una voce di risposta e di condanna morale, politica e giuridica contro l'operato della magistratura non sia contraddittoria con quel profondo rispetto che noi le dobbiamo. Sono stato lungo tempo avvocato e ho sempre avuto, ho e avrò per i giudici il massimo rispetto, ma solo quando agiscono da giudici, come giudici e quando emanano provvedimenti che siano veramente giudiziari. Ma quando credono di far passare come atti giudiziari degli atti di tutt'altra natura in omaggio a ragioni e a fini che con la funzione giudiziaria non hanno niente a che vedere, abbiamo non soltanto il diritto, ma il dovere di ribellarci e di pronunciare la nostra condanna. (*Vivi applausi dal centro-destra e dal centro. Congratulazioni*).

Z U C C A L A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

Z U C C A L A . Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, onorevoli colleghi, il Gruppo del partito socialista italiano ha apprezzato le dichiarazioni del Presidente del Consiglio, si dichiara soddisfatto e darà ogni utile apporto perchè i proponimenti che sono stati manifestati siano l'inizio non l'epilogo di una nuova misura che il Governo deve adottare per combattere quella lunga, nera, indistinta linea che da parecchi anni a questa parte ha avuto il nome di strategia della tensione e alla quale si ricollega anche l'ultimo caso che oggi qui discutiamo, il caso del magistrato Sossi, al quale va la nostra solidarietà. Pur essendo stati distanti da lui, nel momento in cui esercitava politicamente in un certo modo le sue funzioni, oggi ci auguriamo ed operiamo perchè sia salvaguardata la sua incolumità e la sua vita.

L'episodio Sossi è soltanto il risultato che ha dietro di sé un lungo cammino sotto varie forme, sotto molteplici nomi, ma che tutti si riconducono ad una stessa matrice,

la matrice dell'eversione ed in definitiva del fascismo sotto la quale hanno prosperato e continuano a prosperare gruppuscoli di varia denominazione. Ma l'episodio Sossi non deve far dimenticare altri episodi, anche essi gravi e violenti, che si sono verificati in questi ultimi giorni, come la distruzione della sede del Partito socialista italiano di Lecco che solo per grande fortuna non ha provocato vittime e non deve far dimenticare che siamo alla fine di una lunga strada e che i propositi manifestati dal Presidente del Consiglio sono l'inizio di un'altra lunga strada che deve portare a cambiare, direi a modificare radicalmente indirizzi, tolleranze, connivenze che qualche volta, lungo la triste pista nera, si sono avute e sono state anche rivelate pubblicamente nei recenti fatti giudiziari, non ultimi quelli del processo Valpreda di Catanzaro.

Abbiamo motivo di serie perplessità per il metodo e il modo come lo stesso episodio Sossi è stato inquadrato.

Noi siamo convinti — e in questo porghiamo il nostro elogio — che le forze dell'ordine hanno compiuto — pur nella limitatezza di mezzi e di uomini — integralmente il loro dovere in una ricerca affannosa e spesso disperata delle Brigate rosse e del nascondiglio in cui conservano il magistrato Sossi. Dobbiamo però dire, con la stessa franchezza, che uguale misura di fermezza è mancata in tempi ancora lontani nel perseguire queste piste che, mascherate sotto fraseologie pseudorivoluzionarie di sinistra, sono di fatto complici della strategia della tensione per minare gli istituti democratici del nostro paese.

Non si sono avuti momenti di fermezza nel perseguire, nell'indagare, nell'arrestare; e non solo in questo senso, ma anche in altri settori della stessa criminalità parapolitica. Non dobbiamo dimenticare che, in un episodio che ancora una volta ha colpito il Partito socialista italiano (la distruzione della sede della federazione provinciale di Brescia), un notissimo delinquente fascista, condannato per quel reato dopo prove schiaccianti, venne liberato dopo pochi mesi di detenzione ed ulteriormente poi arrestato



con un carico di tritolo, in questi giorni, mentre si preparava a compiere altri attentati ed altre stragi.

Ci sono state, quindi, debolezze nelle strutture delle istituzioni interne, ma anche in una certa linea di sviluppo politico che avrebbe dovuto perseguire con più coraggio e con più coerenza la lunga strada delle eversioni, senza nascondersi dietro i falsi dilemmi degli opposti estremismi, che in definitiva non erano altro che risultanti di un solo, unico estremismo: quello ammantato di nero.

La decisione della magistratura genovese, comprensibile dal punto di vista umano, per lo sforzo che onestamente deve essere fatto in tutti i sensi per salvare la vita del magistrato Sossi, ha rappresentato, in un certo modo, un punto nevralgico nella struttura e nella corazza dello Stato democratico perchè ha potuto avallare l'ipotesi, poi largamente diffusa, che le bande delle Brigate rosse non dovessero trattare con il potere politico, ma avessero come unico interlocutore il potere giudiziario.

L'aver assunto una decisione come quella che la corte genovese ha preso — ripeto: giustificabilissima sotto il profilo umano — non dirò che è stato anche un errore giuridico, ma certamente è stato un errore politico perchè ha potuto avallare l'ipotesi che il potere istituzionale dello Stato, l'unico responsabile in questo momento e per questi episodi, potesse essere sostituito da un altro potere che è certamente diverso da quello politico dello Stato, ma che sicuramente non ha su di esso prevalenza. Infatti la magistratura è un ordine sovrano ma, come qualunque altra istituzione dello Stato, è soggetta alla legge secondo il principio della Costituzione; e l'unico organo sovrano dello Stato è questo libero Parlamento della Repubblica e gli organi che lo rappresentano.

Noi diciamo quindi che bene ha fatto il Governo ad assumere un atteggiamento di fermezza che bene farà ancora a perseguire gli atti criminosi con più forza e con più coerenza di quanto purtroppo non sia accaduto in passato. Lungo tutte le strade del-

l'eversione, lungo tutte le varie ramificazioni che poi alla fine conducono alla stessa unica matrice del fascismo occorre agire con prontezza attrezzando meglio gli organi della sicurezza pubblica, impedendo contrasti o diversificazioni non sempre chiari, eliminando i dubbi che troppe volte hanno appesantito le inchieste di alcuni organi dello Stato. Sulla base di questi indirizzi ogni sforzo deve essere fatto per salvaguardare la vita del magistrato Sossi; sforzo che non significa cedere al ricatto. Io credo che alle brigate rosse non interessa molto la libertà dei banditi del circolo « XXII ottobre » e credo che interessi anche ben poco l'altro piatto della bilancia. Essi hanno interesse a colpire lo Stato democratico nel cuore delle sue istituzioni e del suo libero Parlamento; ed è su questo punto che non può essere dato, non dico ascolto ma il minimo appiglio perchè la pubblica opinione possa rimproverarci debolezze o peggio connivenze. Tuttavia nelle decisioni che il Governo andrà a prendere ogni sforzo dovrà essere fatto per salvaguardare l'incolumità di un uomo che in definitiva è innocente per la azione che ha compiuto nell'interesse dello Stato, anche se criticabile sotto altri punti di vista. Noi riteniamo che lo Stato democratico non può arrendersi al ricatto, che la sua azione deve essere forte e coerente per bloccare la strada dell'eversione, assicurare la coscienza civile e democratica del paese, per raggiungere il risultato del rafforzamento della Repubblica e delle istituzioni. (*Applausi dalla sinistra*).

**P R E S I D E N T E .** Lo svolgimento delle interrogazioni urgenti è esaurito.

#### **Variazioni e integrazioni al calendario dei lavori**

**P A L A .** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**P A L A .** A nome della 5ª e della 9ª Commissione permanente, propongo, ai sensi del

4° comma dell'articolo 55 del Regolamento, le seguenti variazioni e integrazioni al calendario dei lavori:

anticipazione alla seduta di lunedì 27 maggio, dopo lo svolgimento di interrogazioni, dell'inizio della discussione del disegno di legge n. 1628: « Conversione in legge del decreto-legge 20 aprile 1974, n. 103, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi »;

inserimento, al termine dell'esame dell'anzidetto disegno di legge, dei disegni di legge nn. 509, 1338 e 1373: « Rifinanziamento e modifica della legge 11 giugno 1962, numero 588, recante piano straordinario per la rinascita della Sardegna ».

**P R E S I D E N T E .** Non essendovi osservazioni, la richiesta del senatore Pala è accolta.

**Seguito della discussione dei disegni di legge:**

« Conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99, concernente provvedimenti urgenti sulla giustizia penale » (1620);

« Modifica dell'articolo 272 del Codice di procedura penale, in merito alla durata della carcerazione preventiva nella fase del giudizio e nei vari gradi di esso » (1552), d'iniziativa del senatore Nencioni e di altri senatori;

« Riforma dell'articolo 272 del Codice di procedura penale concernente la durata massima della custodia preventiva » (1564), d'iniziativa del senatore Terracini e di altri senatori;

« Modificazioni all'articolo 272 del Codice di procedura penale, concernente la durata della carcerazione preventiva » (1582), d'iniziativa dei senatori Coppola e De Carolis

*(Relazione orale)*

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Conversione in legge del

decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99, concernente provvedimenti urgenti sulla giustizia penale »; « Modifica dell'articolo 272 del Codice di procedura penale, in merito alla durata della carcerazione preventiva nella fase del giudizio e nei vari gradi di esso », di iniziativa del senatore Nencioni e di altri senatori; « Riforma dell'articolo 272 del Codice di procedura penale concernente la durata massima della custodia preventiva », d'iniziativa del senatore Terracini e di altri senatori; « Modificazioni all'articolo 272 del Codice di procedura penale, concernente la durata della carcerazione preventiva », d'iniziativa dei senatori Coppola e De Carolis. Per tali disegni di legge è stata autorizzata la relazione orale.

È iscritto a parlare il senatore Bettiol. Ne ha facoltà.

**B E T T I O L .** Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, indubbiamente è per me imbarazzante, sotto l'influsso psicologico, morale e politico della discussione che si è testè chiusa sul doloroso caso del giudice rapito, prendere la parola sul decreto-legge di riforma parziale del codice penale. E questa mia situazione psicologica imbarazzata credo che non abbia bisogno di spiegazioni e di commenti. Ma con uno sforzo cercherò di uscire da questa atmosfera per tentare di chiarire, non dico ai colleghi, ma a me stesso taluni fondamentali problemi di questo decreto nel quadro più ampio della riforma penale che ci aspetta, e parlerò in termini estremamente semplici e chiari nel pieno rispetto dei provvedimenti presi dal Ministro della giustizia che io stimo come uomo capace, come uomo valente, ma che in un regime di democrazia può avere delle idee dalle quali io dissento, pur trovandoci fondamentalmente d'accordo nella comune difesa della democrazia anche attraverso il codice penale. Quindi se ci sarà un mio dissenso, esso non avrà carattere politico ma tecnico. Probabilmente potrà servire per il domani, per avere motivo di ripensamento se le cose che andrò dicendo avranno un certo valore, onde poter dare finalmente all'Italia una riforma globale del codice penale che risponda alle aspettative di un popolo così travagliato

e così angosciato come quello italiano in un periodo storico difficile e arduo.

Si dice che il codice penale rispecchia lo stato ideologico e lo stato d'animo di un determinato popolo in un momento della sua storia, e questo è vero: il codice penale è veramente l'espressione più alta, più nobile del modo di sentire, di vedere, di giudicare che può avere la collettività rispetto a fatti che incidono sulle condizioni di esistenza, di conservazione e di sviluppo della società stessa. Quindi civiltà da un lato e diritto penale dall'altro sono termini correlativi, sviluppo sociale da un lato e diritto penale dall'altro sono termini correlativi, concetto della persona da un lato e diritto penale dall'altro sono termini correlativi, rapporto tra individuo e società da un lato e diritto penale dall'altro sono pure termini correlativi. Non c'è ramo dell'ordinamento giuridico che sia così intimamente legato alle strutture etico-sociali e politiche della società comunitaria quanto lo è il diritto penale.

Signor Ministro, sono molto onorato della sua presenza e sono molto commosso che ella abbia a sentire quel poco che andrò dicendo nell'ambito delle mie possibilità. Ma è necessario che da parte di tutti noi si faccia ancora uno sforzo per vedere più chiaro nel fondo delle cose onde non legiferare per un mese o due, onde non disfare a febbraio quello che abbiamo fatto a gennaio, senza d'altro canto pensare di voler codificare, come pensavano i caldei, gli assiri e i babilonesi, per millenni. Poi la storia ha detto la sua parola.

E voglio dire questo in un momento in cui già si sentono le prime critiche alle riforme o a certe riforme parziali e recenti del codice penale; critiche, diciamo pure, non positive. Non voglio fare il nome di un maligno e direi cattivello professore universitario il quale in una rivista molto diffusa va dicendo di noi peste e corna come se avessimo zoccoli, code da diavolo e orecchie da asino (proprio la tipica figura del diavolo medievale), perchè io so che quella persona attraverso queste critiche che fa alla Commissione vuole colpire la mia modesta persona. Sono questioni personali che mi fanno ridere e sorridere; ma mi dispiace quando si vuole colpi-

re i lavori della Commissione. Però può anche aver ragione su qualche punto; non posso mica dargli del tutto torto; può anche aver ragione su qualche punto fondamentale. Per esempio non siamo riusciti a risolvere il problema della causalità, ed è un problema di fondamentale importanza, uno dei cardini della dogmatica penalistica. Le disposizioni che ci sono nel progetto più ampio che dovrà venire in discussione, se verrà, certamente risentono di uno spirito contraddittorio — questo è certo — però non giustificano la patente di asineria che ci viene da chi forse nitrisce o bramisce più che parlare.

D'altro canto abbiamo sentito anche una voce molto più alta, molto più solenne e molto più responsabile; e qui faccio il nome perchè è un nome che merita rispetto: quello di Ugo Spirito. Ugo Spirito è discepolo di Giovanni Gentile. E ricordiamoci che, a parte l'errore politico fondamentale compiuto da Giovanni Gentile, egli è stato il più alto filosofo dell'ultimo secolo nel nostro paese; questo è un riconoscimento che io non gentiliano, non idealista devo esprimere. Ugo Spirito è suo diretto allievo; ebbene Ugo Spirito, professore a Roma, in un articolo sul « Giornale d'Italia », ha detto che il codice penale quale oggi si va profilando attraverso i tentativi di riforma è assolutamente inaccettabile perchè basato ancora sul dualismo spirito da un lato, natura dall'altro. Egli dal suo punto di vista, accettando l'idealismo assoluto di Giovanni Gentile, riduce naturalmente la realtà a dato di creazione dello spirito: tutto è spirito e la contrapposizione tra pena-spirito e misura di sicurezza-natura gli riesce assolutamente inconcepibile e tossica ad essere inghiottita; per cui dice: di fronte a questo dualismo il mio spirito si ribella e dice che i parlamentari, i senatori, il mondo politico che operano per la riforma del codice penale non hanno assolutamente capito niente dei problemi di fondo del diritto penale perchè al dualismo repressione-prevenzione, pena e misure di sicurezza deve sostituirsi il monismo della pena correttiva, della pena educativa, punto e basta. Quindi ella vede, signor Ministro, come nel momento in cui si va profilando e formando questo determinato orientamento modificativo del codice,

che mi auguro possa arrivare ad una conclusione felice, già le critiche, malevole le une, molto rispettabili, direi, le altre, fanno concludere che da parte nostra ci deve essere un senso di grande responsabilità nell'affrontare questo problema.

Non ho potuto partecipare personalmente se non per poco ai lavori della Commissione giustizia, essendo stato portato alla presidenza della Giunta delle elezioni, dove problemi giuridici di altra natura si affacciano e mi obbligano a pensare e a riflettere, ho però l'obbligo, come modesto giurista, di ricordare in quest'Aula così solenne taluni principi fondamentali dai quali non possiamo deflettere nel quadro di una riforma del codice penale che mi auguro non sia come la *gutta che cavat lapidem*, cioè come le riforme parziali. Se andiamo nelle grotte di Postumia o in quelle pugliesi vediamo come attraverso millenni si siano formate le stalattiti e le altre incrostazioni calcaree attraverso la goccia che cade in continuazione. Non vorrei che, secondo questo principio della goccia che costruisce la piramide calcarea, si arrivasse alla quindicesima legislatura della nostra Repubblica senza avere in mano la riforma del codice. Abbiamo dei principi di fondo che vanno al di là di una mera elaborazione teoretica.

L'altro giorno — scusate se lo ricordo — in una solenne cerimonia universitaria svoltasi a Friburgo, in Brisgovia, dove nella mia modesta persona vollero onorare la scienza italiana, mi dicevano i colleghi di quella facoltà: perchè vi preoccupate tanto dei rapporti fra diritto penale e Costituzione? Noi in Germania questo problema lo abbiamo superato, non lo prendiamo in particolare esame perchè il concetto in base al quale il diritto penale deve servire da un lato alla difesa della comunità, dall'altro alla punizione del colpevole, e ha carattere difensivo da un lato e retributivo dall'altro, è una realtà sulla quale nessuno più discute. Ed io ho risposto: è vero che anche voi avete avuto una esperienza dittatoriale tremenda come quella hitleriana, che ha avuto ripercussioni anche scientifiche nel nostro paese, ma è anche vero che avete avuto un secolo

di tranquillità durante il quale avete potuto meditare a lungo sulle funzioni e l'essenza del diritto penale, tanto è vero che un grande innovatore, Franz von List, padre della scienza penale giuridica moderna, che non accetto ma che riconosco come tale, poteva dire che il codice penale è la *magna charta libertatum civium*, anche se nella logica del sistema che aveva prescelto, la prevenzione speciale, si poteva arrivare alla pena indeterminata che rappresenta, a mio avviso, la negazione di un diritto penale legato al principio della *magna charta libertatum civium*. Dicevo inoltre: vedete, noi non abbiamo l'esperienza e le tradizioni che avete voi; siamo forse più leggeri e volubili di voi, abbiamo più scuole e tendenze di voi e abbiamo bisogno di punti fermi. Dammi un punto fermo e ti solleverò il mondo, diceva Archimede che era un siciliano, anzi un siracusano (sono mezzo siracusano anch'io *ratione mulieris*). Abbiamo bisogno, quindi, di alcuni punti fermi sui quali poter costruire un diritto penale che possa servire per la tutela ed a salvaguardia dei diritti inviolabili della persona umana, come dice l'articolo 2 della Costituzione che è l'articolo chiave con il quale si apre questo forziere.

Ora la nostra Costituzione conosce cinque principi fondamentali ed è una costituzione, sotto questo profilo, realmente moderna, avanzata, chiara e poggiata su basi filosofiche che ritengo sufficientemente chiarite: la democrazia personalistica si inserisce nel quadro delle necessità, dei diritti e dei doveri della comunità; rapporto tra personalismo da un lato e comunitarismo dall'altro. Quindi una filosofia la quale mentre riconosce che la persona umana è il supremo valore che entra in considerazione nel diritto penale, non dimentica che questa persona non vive da sola, isolata, come pensavano i liberali della rivoluzione francese, non entra per ragioni contrattualistiche nell'ambito di un sistema sociale, ma è naturalmente portata a vivere nel quadro di comunità le quali vanno sempre più ingrossandosi per andare dall'individuo alla famiglia, alle categorie professionali, al comune eccetera, fino allo Stato. Tutte comunità intermedie, le quali hanno le loro posizioni di diritto, di supremazia ma

alle quali incombono dei doveri fondamentali di rispetto, di protezione della persona umana che rimane pur sempre il centro vitale del sistema stesso.

Ecco, quindi, come questa filosofia non si possa chiamare di parte: è una filosofia a sfondo democratico che, accettando il valore morale della persona umana, ne deduce taluni principi di carattere fondamentale che riteniamo oggettivamente validi per costruire qualche cosa di valido e di sicuro.

Ebbene questa Costituzione ha cinque principi fondamentali. Sarò un po' lungo, signor Presidente, e le chiedo scusa, ma vorrei sviluppare un po' il mio pensiero, anche se vedo che l'ora è quasi tarda.

Il primo punto è il principio di legalità sul quale non mi fermo; però mi fermo su questo: nell'articolo che prevede il principio di legalità, la legalità si estende non soltanto al reato ed alla pena, ma per la prima volta in una Costituzione moderna si estende anche alle misure di sicurezza. Questa è stata una conquista dell'Assemblea costituente. Cioè ci saranno delle possibilità di equivoci per quanto riguarda i presupposti dell'applicazione delle misure di sicurezza, quelle che il Nuvolone, grande giurista italiano, chiama le fattispecie di pericolosità, cioè il sapere quando un uomo è pericoloso; però la misura di sicurezza che si applica all'uomo pericoloso deve essere prevista dalla legge e i criteri per desumere o per chiarire o per formulare il giudizio di pericolosità sono pur sempre quelli dell'articolo 133 capoverso, anche se sono molto lati e danno al giudice un notevole potere discrezionale, forse un eccessivo potere discrezionale. Mentre Beccaria diceva che il potere discrezionale è un male e che ogni interpretazione è un male, noi diciamo che il diritto libero è un male e non deve essere accettato; riteniamo però che una interpretazione teleologica la quale superi il puro formalismo sia una necessità perchè mette appunto in contatto la norma penale e la conclusione dell'interpretazione con le realtà sociali nelle quali operiamo e nelle quali viviamo.

Ma questo cosa vuol dire? Quando si parla da un lato di pena, di reato e dall'altro di pericolosità e si contrappongono la pena e la

pericolosità, vuol dire che il nostro sistema è legato a due criteri fondamentali: al criterio della repressione da un lato e al criterio della prevenzione dall'altro. Non si può pensare ad un diritto penale che sia solo un diritto preventivo; si deve pensare ad un diritto penale che sia anche repressivo; abbiamo cioè il sistema del cosiddetto doppio binario, del codice penale « ferroviere »: da un lato abbiamo il reato con la pena, ed è la pena retributiva, cioè la pena-castigo, la pena-sofferenza perchè ogni privazione della libertà personale è tale e deve essere umana, proporzionata, circoscritta, bene eseguita, e dall'altro abbiamo tutto il problema della prevenzione alla quale è legato il mondo delle misure di sicurezza. Ecco i due binari: repressione e prevenzione. Quindi abbiamo da un lato tutto il mondo classico tradizionale della repressione e dall'altro abbiamo tutto il mondo moderno della prevenzione, mondo classico che ancora è legato al grande nome di Carrara; mondo moderno che è legato al grande nome di Enrico Ferri; liberale l'uno, socialista l'ultimo, anche se è morto chiedendo di indossare la camicia nera (è un episodio che però non tocca il suo pensiero, ma un po' la sua vita e la sua coerenza, per cui è meglio dimenticarlo). Non possiamo però negare la grande influenza che Enrico Ferri ha avuto nel mondo. Il suo progetto del 1919 è stato veramente rivoluzionario e come tale non accettato dalla democrazia di allora — nel '19 eravamo ancora in democrazia — perchè era un progetto che sovvertiva completamente l'ordine dei valori. Al posto della repressione poneva il principio della prevenzione e soprattutto quello della prevenzione speciale. Io capisco la prevenzione generale cioè l'intimidazione, ma il diritto penale visto sotto questo profilo diventa solo uno strumento legato alla prevenzione speciale nell'interesse esclusivo della rieducazione del condannato senza considerazione alcuna degli interessi comunitari, degli interessi di difesa della comunità.

Mi permetto di esprimere questo pensiero: se insistiamo solo sul criterio della prevenzione speciale, come sembra sia orientato il futuro legislatore, non solo andiamo contro un principio costituzionale ben chiaro e pre-

ciso ma veniamo anche a trasformare il diritto penale, ossia lo trasformiamo in diritto premiale. Dieci anni or sono scrissi un articolo « Dal diritto penale al diritto premiale », anzi fu una prolusione tenuta all'università di Mogadiscio — ricordi di gioventù, quando andavo in Africa sperando che il terzo mondo si convertisse alla civiltà, mentre siamo noi che ci convertiamo alla barbarie — perchè vedevo che attraverso le riforme si andava dimenticando completamente uno dei cardini fondamentali del nostro sistema, cioè che prima viene il reato e la repressione e poi viene il delinquente con la riabilitazione, con la rendenzione, con la risocializzazione. Non possiamo dimenticare che siamo su un doppio binario: non siamo solo sul piano della prevenzione speciale, ma siamo anche su quello della prevenzione generale; la pena non è solo un qualcosa che deve trasformarci in modo tale da consentire, nell'interno del carcere, un tipo di vita spesso superiore a quella dell'uomo onesto che mai ha delinquito e che vive al di fuori delle mura del carcere: deve essere non dico al di sotto, ma non deve mai superare questo determinato limite perchè altrimenti diventa un premio e il premio è inconcepibile nel campo del diritto penale. Infatti dovremmo finire con il dare le medaglie al valore criminologico; medaglie al valore militare, al valore civile e al valore criminologico. È una *boutade* umoristica, è paradossale, ma in ogni paradosso c'è un'anima di verità. Così in Finlandia, in Svezia, in altri paesi nordici il concetto di delitto, di colpa, di responsabilità è quasi sparito e le prigioni sono prigioni aperte. Però c'è una reazione, signor Ministro. Se lei legge l'ultimo libro di Alph Ross — e vedo che lo ha letto perchè conferma quanto dico — pubblicato nei « classici del diritto », si accorgerà che anche nei paesi scandinavi c'è una reazione a questo orientamento. Cioè la società scandinava si è convinta che un regime del tutto permissivo sul piano penale diventa un regime distruttivo, ossia non dà alla società quella difesa che deve dare, ponendo tutta l'attenzione sul singolo delinquente nella speranza di una sua redenzione morale.

Anche in questo campo, però, le parole contano. La Costituzione dice che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato e nell'ordinamento penitenziario invece si parla di risocializzazione: non si tratta di sinonimi, onorevole Ministro, poichè la parola « rieducazione » tocca la coscienza dell'individuo e quindi è in funzione di una rigenerazione spirituale dell'animo della singola persona verso i valori del bene e quindi è la comprensione del male fatto e del bene che si dovrà fare per il domani, mentre nella parola « risocializzazione » c'è soltanto un rapporto di relazione tra l'individuo e la società indipendentemente dall'atteggiamento interiore del soggetto. È bene sottolineare questa differenza perchè risponde a concezioni profondamente diverse che si possono avere del diritto penale: una concezione legata ad una visione individualistico-spiritualistica comunitaria ed una concezione legata soltanto ad una visione nettamente materialistica in relazione a quelli che possono essere i bisogni e le necessità della vita sociale in un determinato momento, prescindendo dalle posizioni individuali.

Questi principi devono essere tenuti presenti perchè non possiamo trasformare il diritto penale in diritto premiale. Questo lo hanno compreso anche i nostri vicini orientali. Qualche giorno fa ho fatto un viaggio in Romania (scusate se ricordo questi episodi ma hanno la loro importanza), paese naturalmente progressista, cioè paese a democrazia popolare. È la prima volta che ho parlato in un'accademia scientifica di oltre cortina poichè, malgrado sia stato più volte invitato dalle università di quei paesi, i governi avevano sempre posto il veto alla mia presenza in quelle università. Ma il governo rumeno — e ringrazio l'ambasciatore a Roma per la sua cortesia — mi diede la più ampia libertà di recarmi nelle università rumene e di entrare in contatto con i circoli culturali e con la associazione giuridica rumena per poter parlare io del nostro codice penale e loro del loro codice penale che è moderno, essendo del 1969. Ebbene, ho appreso che per i delitti che loro considerano come determinanti nel quadro della loro impostazione culturale sono

severissimi, sino alla pena di morte, verso coloro che ledono l'economia pubblica. Quindi i delitti contro l'economia sono inesorabilmente colpiti, senza nessuna considerazione delle posizioni individuali, mentre per gli altri delitti che non comportano lesioni ad interessi economici (delitti di violenza, assalti alle banche, dato, tra l'altro, che lì di banche non ve ne sono o hanno un'altra funzione dal momento che la moneta non ha il valore che ha o che aveva qui un tempo) sono molto larghi. Però vi è il fatto che il concetto di

severità, il concetto — ecco, questo è il punto — di pena repressiva, di pena castigo è rientrato in tutti i codici penali dell'Europa orientale dal 1960 in poi. Non so, sarà colpa del povero Nikita (che non vuol dire Nicoletto ma, dal greco *nike*, vittorioso); sarà dall'epoca della politica di Nikita, ma è certo che dall'epoca della politica di Nikita Kruščiov c'è stata una grande riforma penale in tutti i paesi orientali e che sono riapparsi i concetti di colpa, di pena ed è riapparsa la pena di morte.

### Presidenza del Vice Presidente VENANZI

(Segue B E T T I O L). Non voglio qui nè criticare nè lodare: dico che questa è una situazione, cioè un diritto penale che non scherza quando sono in gioco condizioni di fondo della vita sociale di quei paesi, con quel tipo di civiltà. Ora mi domando: perchè noi non dobbiamo fare altrettanto per la tutela di quei determinati diritti od interessi che caratterizzano il fondo della nostra società, della nostra vita in comune? Perchè vogliamo essere a tutti i costi partecipi di una linea politica di prevenzione speciale che dimentica ogni severità, ogni idea retributiva, ogni idea di colpa, ogni idea di castigo, ogni idea che possa riportare il colpevole, attraverso l'idea del castigo, a quei valori morali che lui ha trasgredito, affinchè si possa attraverso questa idea di castigo — che è una idea pedagogica — ottenere un risultato che diversamente non si potrebbe raggiungere o difficilmente si potrebbe raggiungere?

Ecco perchè io, sebbene sia partigiano accanito, da quando sono nato, della umanizzazione del diritto penale, non posso pensare ad una umanizzazione che travalichi certi limiti perchè allora si offendono interessi della collettività. Infatti, tutelando oltre certi determinati limiti razionali le posizioni di libertà dell'individuo, vengo a ferire a morte la compagine sociale e faccio il male della società.

Ecco allora, accanto alla pena retributiva che suppone l'uomo colpevole, le misure di sicurezza per l'uomo pericoloso. Ecco perchè sono anche favorevole alle misure di sicurezza, sia pure con le riserve di una loro particolare anticostituzionalità, di un esame a fondo di quella che può essere la concordanza delle misure di sicurezza, così come sono state rivedute nel progetto, con la Costituzione stessa, perchè possono essere anticostituzionali e violare il principio di legalità.

Quindi un diritto penale serio e severo, ma umano — su questo punto non ci deve essere dubbio — legato ai due binari di fondo dell'uomo colpevole, da un lato, e dell'uomo pericoloso, dall'altro, senza far mescolanze di sorta perchè le mescolanze sono inconcepibili. Siamo di fronte a due posizioni ontologicamente distinte, quindi filosoficamente, *ergo* anche praticamente, politicamente, non conciliabili tra loro, perchè una cosa è l'uomo colpevole che deve essere punito — e la pena deve essere sofferenza umana, attuata umanamente nel quadro di un carcere che sia carcere — ed altro è l'uomo pericoloso, il quale deve essere sottoposto a misura di sicurezza perchè non abbia a nuocere alla società per l'avvenire.

Voi, per esempio, avete reso facoltativa la recidiva, con questo decreto. Ma la recidiva

rappresenta un momento di particolare gravità nella colpevolezza dell'uomo. La facoltivizzazione della dichiarazione di recidività per me è una cosa ancora problematica; non ho ancora maturato bene nella mia mente la giustificazione di questo particolare momento del decreto che stiamo convertendo. Il recidivo è una grossa realtà; e proprio voi socialisti, che avete inventato le misure di sicurezza, siete stati i campioni della lotta contro la recidiva.

Tutto Enrico Ferri, tutto Lombroso, tutta la scuola socialista del diritto penale, non soltanto in Italia ma in Europa, ha proprio voluto lottare contro la recidiva, ma non già abolendola dai codici ma volendo proprio inserirla come punto focale del codice penale, onde operare sul recidivo per cercare di evitare che abbia a ricadere. Quindi io mi domando: perchè ammorbire questo istituto della recidiva? Perchè proprio voi che appartenete a un grande mondo culturale che io rispetto (non sono dei vostri ma rispetto il vostro mondo culturale, mi sforzo di conoscerlo, di studiarlo, di approfondirlo) perchè proprio voi che siete orientati verso la lotta contro la recidiva a un dato momento me la cancellate dal codice? Cancellando dal codice la recidiva non rendete un servizio alla società, lo rendete all'individuo: ma un cattivo servizio perchè l'inclinazione al reato che esiste in certi uomini per spinte endogene o esogene bisogna che sia controllata o con la pena, se l'uomo ha una maggiore colpevolezza o dimostra una gravità di colpevolezza che supera la media, o con la misura di sicurezza che sostituisce la pena ma non integra la pena o non è complementare della pena perchè siamo in un altro mondo.

Ecco, onorevole Ministro, quello che io penso sotto questo profilo nell'ambito di una fondamentale riforma del codice penale che deve essere fatta e che mi auguro sia fatta, cioè aver chiaro nella mente che quello che noi diciamo — adesso dirò forse una cosa che non potrà piacere a tutti — contro il codice Rocco non sempre è esatto perchè il codice Rocco sarà un codice fascista, lo è per la parte speciale, lo è per i criteri di applicazione della pena, lo è per quanto riguarda il cumulo delle pene, lo è per quan-

to riguarda tutto quanto il sistema dell'applicazione della pena, però è fascista appunto nella parte speciale dove abbiamo potato e vogliamo potare ampiamente in modo che possa venir meno ogni ricordo, ma per quanto concerne la scelta di fondo è un codice moderno, è un codice che sotto questo profilo ha tracciato indubbiamente un solco fortissimo nella coscienza culturale di tutto il mondo moderno. Io che giro tutto il mondo come lei, signor Ministro (lei per una ragione io per un'altra), conoscendo a fondo tutte le impostazioni codicistiche e culturali dei paesi sviluppati — non parlo di quelli del Terzo mondo ma dei paesi culturalmente sviluppati — mi sono convinto che la scelta del doppio binario sia una scelta ormai definitiva, sia una conquista di civiltà. Ecco il punto, con le dovute garanzie per la umanizzazione della pena effettiva e per la umanizzazione e costituzionalizzazione delle misure di sicurezza. E se noi non arriviamo a costituzionalizzarle finiremo per identificare le misure di sicurezza con le misure di polizia che sono anticostituzionali. Mi dispiace doverlo dire ma i provvedimenti contro la mafia non sono correttamente costituzionali. È vero che *necessitas non habet legem* e che il fondo di tutto è la *necessitas* ma è anche vero che si vive di espedienti e quindi vivendo di espedienti si possono anche ferire certi principi i quali stanno alla base delle nostre scelte fondamentali.

Detto questo mi voglio rivolgere un momento alle due figure fondamentali: la scelta dei tipi di uomo, due tipi di uomo. Onorevole Ministro, il concetto di colpevolezza è un concetto sul quale non si può transigere: il concetto di colpevolezza è un concetto di rimproverabilità, il concetto di colpevolezza è l'espressione di un giudizio morale circa il non dover essere dell'atto di volontà che sta alla base delle azioni delittuose; e su questo credo che non si possa transigere. Ormai nel campo culturale non si transige e anche nel campo politico, come ho detto, dal 1960 in poi i paesi orientali legati ad un'altra concezione di vita sono tornati al concetto di colpevolezza, al concetto di colpa; si potrà intriderla di elementi etici più o meno, di elementi politici più o meno ma in sostanza la colpevo-



lezza come tale deve rimanere come pietra angolare del diritto penale. E se deve rimanere come pietra angolare del diritto penale, deve rimanere come pietra angolare anche la pena retributiva che è la conseguenza inevitabile della colpevolezza normativa, quindi del giudizio di rimprovero che dobbiamo e possiamo muovere al reo.

L'uomo colpevole quindi è un punto focale, così come un punto focale è l'uomo pericoloso: l'uno per difendere i diritti di libertà della persona, perchè attraverso l'aggiornamento della colpa difendiamo i diritti di difesa e di libertà della persona, l'altro per difendere i diritti e le possibilità di difesa della collettività, o meglio della comunità (il termine « collettivo » non mi piace, mi piace il termine « comunitario ». Se posso non usare il plurale non lo uso perchè il plurale è brutto; il suo nome è « legione », lo leggiamo nella Bibbia. Quindi il termine collettivo non mi piace, mi piace il termine comunitario che ha tutto un altro contenuto).

Onorevole Ministro, non vorrei tediare. Avrei molte altre cose da dire, ma sono idee che devono animare anche il decreto che ella ha dato a noi perchè lo potessimo trasformare in legge: e lo trasformeremo in legge. Le mie critiche resteranno a verbale perchè non si possa dire da parte di qualche malintenzionato che il Senato ha le orecchie lunghe, cioè che non abbiamo visto il fondo delle cose.

Un altro punto che ritengo fondamentale è il concetto della responsabilità a carattere personale: la personalità della responsabilità. La personalità della responsabilità importa l'eliminazione della responsabilità per fatto altrui, importa l'eliminazione della responsabilità oggettiva. Ecco un punto fondamentale: eliminare la responsabilità oggettiva che rappresenta un resto dell'editto di Rotari nella nostra legislazione penale: è un resto longobardo. Va bene che noi siamo un misto di longobardi e di saraceni, ma dobbiamo cercare di camminare con la storia e quindi di eliminare la responsabilità oggettiva che per Rotari era quello che era, ma per noi è un relitto storico. Purtroppo il codice vigente parla di responsabilità oggettiva come di un istituto fondamentale del diritto penale: questo deve as-

solutamente scomparire. Al posto della responsabilità oggettiva bisogna mettere sempre la responsabilità soggettiva legata quanto meno alla prevedibilità del fatto. Questo deve essere un punto fermo per poter avere un codice penale moderno, sicuro, efficiente e civile.

C'è un altro punto sul quale la dottrina oggi comincia ad avanzare con passo lento e cauto perchè è un tema particolarmente difficile e certamente non ancora chiarito in modo sufficiente: il problema dell'atteggiamento interiore, di quello che i tedeschi chiamano il *Gesinnungstrafrecht*, e che io traduco come il diritto penale dell'atteggiamento interiore. Esso non deve sostituire il diritto penale del fatto, per carità, non deve sostituire il diritto penale della colpa, per carità, ma intende soltanto eticizzare le categorie fondamentali del diritto penale a contatto con il giudizio che il soggetto dà circa il valore più o meno alto, circa l'apprezzamento che fa delle cose che appartengono al mondo che lo circonda. Questa *Gesinnung*, questo atteggiamento interiore ha una grande importanza. Quando vediamo l'articolo 133, capoverso, la capacità a delinquere, lo possiamo interpretare in termini positivisticci e abbiamo allora tutto il positivismo legale, ma lo possiamo interpretare anche in termini che positivisticci non sono, che sono legati alla filosofia personalistica di cui ho parlato all'inizio. Ora, in questo determinato caso è chiaro che la considerazione o l'attenzione circa gli stati di coscienza del soggetto attivo del reato deve avere la sua importanza. Gli stati di coscienza, i giudizi di valutazione che il soggetto ha dato devono informare di sè un nuovo e moderno diritto penale. Non si può legare il diritto penale al fatto o non si può legare il diritto penale ad una consapevolezza legata a dati puramente psicologici, ma bisogna legarlo scientificamente a dati che riflettono quello che è il giudizio morale, ergo la personalità morale del soggetto agente. Agire per brutale malvagità, agire per fini libidinosi, agire per motivi abbiatti o futili, sono tutti sintomi di uno stato di coscienza

che il giudice deve evidenziare per trarre conseguenze positive o negative.

Ma in un diritto penale moderno — e vogliamo fare un codice penale moderno — questo momento della *Gesinnung*, dell'atteggiamento interiore dovrà venir fuori perchè l'avvenire è da quella parte. Cioè la filosofia personalistica ci porta anche da quella parte (non dico soprattutto ma anche da quella parte) oggi ignorata anche dagli spiritualisti, ignorata del tutto dai vecchi classici, ignorata anche dai neoclassici perchè è un concetto che è emerso soltanto in questi ultimi anni e che sta conquistando terreno nei paesi più evoluti come ad esempio la Germania, l'Italia e tanti altri paesi ancora, nei quali oggi il diritto penale non è soltanto un fatto puramente naturalistico anche in senso psicologico ma è un fatto legato anche a certi determinati stati di coscienza, che da noi sono già implicitamente riconosciuti ma dalla dottrina e giurisprudenza non evidenziati, della capacità a delinquere. E la capacità a delinquere non è la pericolosità; la capacità a delinquere stabilisce il grado di colpevolezza che si traduce nell'azione e come tale questo grado di colpevolezza è legato a quello che è l'atteggiamento interiore del soggetto, i giudizi di valore che il soggetto esprime circa le cose del mondo che lo circonda. Ecco un punto di carattere scientifico e dogmatico di estrema importanza sul quale io mi permetto di attirare la sua attenzione, signor Ministro, così attento e così vigile per quanto concerne la revisione di quello che sarà il progetto definitivo di riforma del codice o addirittura il progetto di un nuovo codice penale così come mi auguro, onde abbia finalmente a grandinare e non a cadere qualche goccia di pioggia; una grandine non malefica ma benefica onde si possa veramente dire che il passato è passato e l'avvenire l'abbiamo costruito noi con i nostri sforzi, con le nostre mani, con la nostra collaborazione, con il tentativo di una visione unitaria del diritto penale che risponda ad una comune *Weltanschauung* che possiamo trovare tra di noi per poter costruire un diritto penale democratico, quindi legato a quello

che è l'uomo, a quelle che sono le caratteristiche fondamentali della natura umana, alla sua libertà, alla sua dignità, alla sua indipendenza, alla necessità del suo progresso morale e sociale.

Detto questo, veniamo un momento a quello che tecnicamente è il problema che sta davanti a noi. Non parlerò, perchè anche più competenti di me parleranno dalla parte nostra, sulla parte procedurale; salto la parte procedurale, ma le dico subito che approvo perfettamente il nuovo articolo 6 che riforma il quarto comma dell'articolo 69. È un gradino più avanti nella umanizzazione del problema penale onde anche delle circostanze inerenti alla personalità del colpevole e alla recidiva si può tener conto nel giudizio di palleggiamento e quindi di graduazione concreta della pena.

Ho le mie riserve — e glielo dico, signor Ministro — su quella che è la nuova figura del reato continuato; e questo non tanto per quanto riguarda il concorso ideale di reati, perchè applicare il criterio dell'assorbimento per quanto riguarda il concorso ideale sia esso omogeneo o eterogeneo è anche un altro passo in avanti nel processo di umanizzazione del diritto penale e non di ramollimento, non di distruzione perchè tanti codici penali moderni di Stati veramente seri, robusti e costruttivi conoscono il sistema dell'assorbimento e non quello del cumulo o materiale o giuridico delle pene. Quindi il criterio dell'assorbimento va bene, ma il reato continuato è un'altra cosa. Voi applicate a questo proposito il criterio dell'assorbimento, sia pure aumentato, ed eliminate un momento del reato continuato, cioè la violazione della stessa disposizione di legge. Va bene che certi cervelli della Cassazione facevano fatica a comprendere cosa volesse dire: « stessa disposizione di legge », oppure la identificavano con lo stesso articolo di legge nelle sue varie gradazioni; ad esempio, tentato omicidio, omicidio, omicidio aggravato. E non concedevano, ad esempio, la continuazione tra omicidio e lesione personale, fra atti osceni, violenza carnale e atti di libidine violenta, come invece alcune sentenze della vecchia magistra-

tura durante il regime fascista ammettevano perchè quella era una magistratura formatasi in clima liberale, che interpretava liberisticamente il codice. Oggi, parliamoci chiaro, abbiamo una magistratura che ha studiato in quel periodo e quindi applica il codice con quella mentalità dura, spesso aspra.

Ho combattuto lotte tremende in Cassazione contro i giudici perchè interpretassero in termini umani il concetto di « stessa disposizione di legge » per poter ammettere il reato continuato fra la violenza carnale e gli atti osceni, ad esempio, perchè in definitiva, la continuazione è *in re ipsa*. Ma eliminare del tutto la violazione della stessa disposizione di legge è un errore. Puntare solo sul disegno criminoso significa, a mio avviso, dare ai giudici un altro argomento per non applicare mai la figura del reato continuato perchè si presenta un grosso pericolo; cos'è questo disegno criminoso? Già ora abbiamo non so quante teorie che non sciorino per non annoiare questa eletta Assemblea; comunque nel disegno criminoso c'è la programmazione, per usare un termine moderno poichè anche in questo campo si può ben parlare di programmazione. Per esempio, un famulo può pensare: vivo in una casa dove ci sono molta argenteria e molti ori, rubacchierò quando se ne presenterà l'occasione. Costui commetterà 6 o 7 furti e verrà condannato con un'unica pena per reato unico o continuato perchè ha violato la stessa disposizione di legge, nell'ambito dello stesso disegno criminoso.

Quindi al posto delle parole: « stessa disposizione di legge », direi: « reati della stessa indole », legando così il reato continuato ai reati della stessa indole. Così facendo si avrebbe una spiegazione razionale, ampia del concetto e anche più accessibile ai magistrati. Eliminare del tutto questo momento per puntare solo sulla unicità del disegno criminoso mi sembra un grande errore.

Lei, signor Ministro, vuole umanizzare il diritto penale ed io mi inchino a questa intenzione, ma così facendo non lo umanizza, in questo modo gli imputati di più reati cercheranno di dimostrare che esiste la medesimezza del disegno criminoso, ma il magistra-

to non acconsentirà perchè la prova del disegno criminoso è una prova psicologica molto difficile, grave e pericolosa.

Quindi, a mio modesto avviso, faremmo non già un passo in avanti, se un passo in avanti si vuol fare in termini di serietà assoluta, ma un passo indietro. Per cui potremmo dire che alla stessa pena soggiace chi commette più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge. Vorrei sostituire al concetto di « stessa disposizione di legge » il concetto di « reati della stessa indole », cioè legherei il reato continuato alla perpetrazione di più reati della stessa indole e al disegno criminoso per allargare la miserevole interpretazione formalistica e chiusa della Cassazione e dare maggiore respiro a questo determinato istituto che è stato introdotto *ratione umanitaria* perchè un tempo a chi rubava tre galline in Inghilterra si applicava l'impiccagione. Ricordate Villon con la sua canzone degli impiccati, Villon il grande poeta ladro: anche i delinquenti possono essere poeti. Ebbene ora io dico questo: il reato continuato è stato escogitato dai nostri pratici e poi dai pratici europei dei secoli dell'assolutismo per cercare di evitare l'impiccagione di uno che aveva rubato per tre volte consecutive galline, pertanto tre furti considerati un furto unico per applicare soltanto la pena della reclusione o una pena pecuniaria. E, quindi, in realtà un istituto che va accettato: era sparito dal progetto, come ella sa, signor Ministro, dal 1925, poi ritornò nel codice nel '31, deve rimanere, ma (non presento emendamenti, signor Ministro, spiego: se ella crede poi di accettare, accetti e faccia quello che crede) mi pare che specificando ulteriormente con il concetto del reato della stessa indole, preso dalla recidiva ed inserito nel reato continuato, possiamo ottenere risultati positivi.

Per quanto riguarda la recidiva ho già detto le mie perplessità circa la recidiva facoltativa perchè proprio la recidiva rappresenta un momento di ribellione, di ostinazione nella ribellione del soggetto alla volontà della legge, per cui troviamo un momento di particolare temibilità nel delinquente —

non dico di pericolosità, ma di temibilità — di aggressività che deve essere preso in considerazione per tutelare la società.

Tutto il vostro mondo ideologico è appunto legato alla lotta contro la recidiva ed oggi con ciò mi liquidate la recidiva. I classici non volevano parlare di recidiva: Carrara si turava le orecchie, scappava e diceva che la recidiva viola il principio del *bis in idem*: davanti al giudice penale soltanto un'unica espressione di vita, un fatto singolo, non una pluralità di fatti come nella recidiva perchè bisogna tener conto anche del reato precedente. I positivisti, la scuola più moderna hanno invece sottolineato il momento della ostinatezza nella violazione della legge per la tutela maggiore dei diritti della collettività che qui non vedo assolutamente con questa norma tutelati. Io poi sono legato ad una visione non individualistica, ma personalistica del diritto penale.

Per quanto concerne il problema della sospensione condizionale della pena, sostanzialmente sono d'accordo e non ho assolutamente nulla da dire. In complesso con questo determinato decreto che ella ha voluto presentare, con le riserve che ho fatto sulla necessità di una revisione completa, radicale del codice, su di un codice penale unitario che non segua il principio dello stillicidio — lo stillicidio è sempre un grosso errore perchè si perdono le strade maestre e si va per i viottoli di campagna in cerca di more, o di bionde se uno è contrabbandiere — credo che si debba assolutamente ritenere che un passo in avanti può essere stato fatto o è stato fatto. Quindi mi permetto di dire al signor Ministro che bisogna continuare su di una strada che possa essere di responsabilità assoluta, sulla quale ci si possa trovare tutti d'accordo senza riserve o senza critiche. La pena rimanga pena e il castigo rimanga castigo, l'espiazione rimanga espiazione. Fondamentale è questo. Per la tutela della comunità noi abbiamo a disposizione altre misure con altri modi di esecuzione che possono venire incontro anche a queste necessità; ma su questo doppio binario sia costruito *ex novo* il nuovo codice penale, espressione della nostra coscienza comune,

di una nostra *Weltanschauung* nel rispetto dei diritti fondamentali della persona e delle aspettative della collettività. Grazie. (*Vivi applausi da centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra. Molte congratulazioni*).

**P R E S I D E N T E .** È iscritto a parlare il senatore Petrella. Ne ha facoltà.

**P E T R E L L A .** Onorevole Presidente, devo scusarmi se torno a parlare del decreto e se mi distacco dalla più elevata e generale tematica trattata dall'oratore che mi ha preceduto. Sia pure con malcelato rammarico, debbo esprimere la convinzione che necessità reali militano per l'approvazione di questo decreto presentato dal Governo, necessità che spingono il nostro Gruppo a non ostacolarne il corso introducendo con emendamenti modifiche di sostanza tali che potrebbero impedire il conseguimento di quelle finalità che si vogliono raggiungere e che in gran parte anche noi condividiamo.

Possiamo distinguere nel decreto tre parti fondamentali: 1) norme che riguardano la durata massima della carcerazione preventiva; 2) due norme che riguardano il processo direttissimo; 3) norme di diritto sostanziale penale che concernono a loro volta la valutazione delle circostanze del reato e la loro comparazione, il concorso formale di reati e la continuazione, la recidiva, la sospensione condizionale della pena. Tutti questi aspetti vanno valutati, sia separatamente, sia nelle ragioni che hanno presidiato al loro collegamento, e devo insistere su ciò anche perchè sono state sollevate questioni di costituzionalità che appunto a questo collegamento fanno riferimento.

Per ciò che concerne la durata massima della custodia preventiva, ci troviamo di fronte ad una situazione drammatica. I dati che ci ha fornito il passato Ministro e anche questo Ministro (a prescindere dai fatti della cronaca quali la scarcerazione e la fuga dell'omicida De Lellis e una lettera scritta da una madre al Presidente della Repubblica) mostrano che è probabile la liberazione in breve tempo di un gran nume-

ro di pericolosi criminali — alcune centinaia —, omicidi, rapinatori, trafficanti di droga, se non imponiamo con legge una nuova disciplina sulla scadenza dei termini di custodia preventiva. Mi spiace di dover contrastare su questo punto quanto, pur autorevolmente e umanamente, sosteneva ieri il senatore Branca, cioè che si tratterebbe solo di pochi casi di cronaca. In realtà la situazione appare ben diversa a chiunque abbia avuto l'accortezza di prendere le necessarie informazioni.

Ciò ha giustificato l'emanazione del decreto-legge, come aveva giustificato la presentazione di un apposito disegno di legge da parte del Gruppo comunista che reca come prima firma quella del presidente Terracini.

Devo a questo punto precisare, anche per evitare (e malevolmente ciò è già stato fatto) che il nostro Gruppo sia tacciato di incoerenza, che noi del Partito comunista italiano abbiamo sempre pensato che non il prolungamento dei termini della custodia preventiva si potesse porre come rimedio ai mali della giustizia; altri istituti dovevano supplire; innanzitutto la riforma del processo, e qui rivolgiamo un vivissimo appello per il varo della legislazione delegata e nell'immediato per la nomina della Commissione che deve coadiuvare il ministro.

Si dovrà anche considerare sotto questo profilo l'opportunità di introdurre, se è possibile subito, un'anticipazione di questa riforma, che può concernere quel procedimento sommario preliminare d'accusa cui fa riferimento un punto specifico della delega concessa al Governo.

Ma oltre alla riforma del processo, cui dovremmo andare sollecitamente, vi è un'altra riforma essenziale alla quale dobbiamo porre mente con saggezza e senza farci travolgere da emozioni: la riforma dell'ordinamento giudiziario, soprattutto nei punti relativi alla vigilanza, ai controlli, alla disciplina concernente la magistratura. Non possiamo nascondere qui, in Parlamento, che alcune determinate scadenze dei termini sono state dovute a deplorabili errori, a mancanza di diligenza e di operosità. Non dobbiamo chiudere gli occhi davanti alla realtà.

Mi sia consentita anche una illazione. Mentre il Consiglio superiore attualmente in carica colpisce un magistrato che ha sempre lavorato sodo, come Marco Ramat, per motivi ideologici, molto spesso d'infingardaggine, il non lavorare, la trascuratezza nel fare il proprio dovere non hanno trovato adeguata sanzione disciplinare.

Oltre alle due riforme di cui ho parlato, è opportuno operare il potenziamento dei servizi, cosa che implica un'opera di razionalizzazione e soprattutto l'abbandono di certe regole che sono state una costante dei precedenti Dicasteri, seguenti più mire corporative di quella o di questa parte di addetti ai servizi, mai considerando nei suoi complessi ingranaggi la macchina giudiziaria, che purtuttavia è macchina dello Stato che deve funzionare nell'interesse della democrazia.

Bisogna denunciare con franchezza questa situazione, questo rincorrersi di responsabilità riportabili ad una matrice comune, alla disgregazione corporativa dello Stato nel quale viviamo.

A questo riguardo bisogna fare un'altra considerazione: la progressiva diminuzione dei fondi assegnati al Dicastero della giustizia per le sue elementari necessità, fondi che vengono ridotti di bilancio in bilancio in misura sempre maggiore, tanto da far arrivare quasi sull'orlo del fallimento alcuni determinati grossi tribunali che non sanno come pagare i debiti. Ed il Ministro mi darà atto che abbiamo dovuto anche fare delle leggi per questo. Se mancano addirittura i moduli negli uffici di un tribunale come quello di Milano, la cosa diventa proprio grottesca, gravissima.

In questo quadro di riforme imperiose e globali, che riguardano l'essenza stessa del processo, gli uomini che devono applicare le norme processuali, i servizi, s'inquadrano le nostre richieste civili di una riduzione dei termini della custodia preventiva, giusta anche gli obblighi, che abbiamo assunto internazionalmente, di garantire un processo in un breve, ragionevole lasso di tempo, specialmente a chi si trova in stato di detenzione. Quindi ci battevamo coerentemente quando ci dichiaravamo a favore di una determinata soluzione di questo pro-

blema. Ma anche allorchè proponemmo settorialmente riduzioni di termini — e mi riferisco alla discussione della legge Valpreda — non prospettammo mai questa disciplina, cioè una riduzione dei termini, come fatto a se stesso legato, vale a dire come pura astrazione illuministica. Assolutamente no: noi proponevamo allora di sottoporre la persona scarcerata per decorrenza dei termini a diverse utili misure di cautela e di difesa sociale, che potevano andare dall'arresto domiciliare all'obbligo di soggiorno, al divieto di soggiorno, alla imposizione di specifici obblighi; cioè tutta una serie di limitazioni diverse dalla detenzione, ma che fossero strumentali alla pericolosità della persona da scarcerare, alla singola situazione processuale da considerare.

Verso queste soluzioni tentavamo di far indirizzare la riforma più che in direzione di un prolungamento dei termini, che anzi volevamo abbreviati. Ma qui si è verificato un fine di non ricevere il più totale; qui, cioè, dove potevamo innovare in senso moderno e civile, ci siamo trovati di fronte ad un muro di incomprendimento, anzi di ostilità preconcetta.

È un fatto che la ragione deve talora cedere il posto alla forza soverchiante del pregiudizio e della volontà di secondare presunte istanze della pubblica opinione, anche laddove queste contrastano con il senso dell'umanità. Tant'è: nessuna battaglia può essere combattuta quando è fine a se stessa; a nessuno peraltro piace combattere contro i mulini a vento.

Bisognava risolvere un problema sociale: le centinaia di pericolosi delinquenti che stavano per uscire in massa dalle carceri in questo momento politico; bisognava evitare il pericolo diretto rappresentato da ciò, e nel contempo bisognava evitare il discredito che ciò avrebbe potuto portare alla nostra Repubblica democratica nata dal sangue della Resistenza.

Dovevamo trarre da ciò le debite conseguenze, anche perchè tutto questo poteva essere strumentalizzato da chi da sempre batte la grancassa « legge-ordine » proprio quando la legge e l'ordine costituzionale e repubblicano vuole spezzare. Dunque il nostro at-

teggiamento — diciamo così — non indolore per noi, coraggioso anche — lasciatecelo dire — trova in queste considerazioni la sua collocazione. E pertanto difendiamo questo decreto nella maniera che abbiamo detto.

Non ci paiono esatte alcune affermazioni che ieri furono fatte, e cioè che aumentando i termini di custodia preventiva si incoraggiano i giudici a ritardare i processi. No: non è vero. Questo è un argomento falso per due ragioni: innanzitutto se non vi è la speranza ragionevole di fare scadere il termine l'espediente legale per rinviare il processo non viene neppure tentato. Ma è falso per un'altra ragione: purtroppo abbiamo seguito una filosofia (scusate il termine), una ragione diversa nei precedenti decreti. Abbiamo detto: riducendo i termini indurremo i giudici a fare ben sollecitamente il loro dovere per evitare la scarcerazione per decorrenza dei termini di persone pericolose, essendo convinti di una ipotetica personale responsabilità del magistrato. Ma questo non si è verificato: i termini sono scaduti lo stesso, nessun magistrato è stato censurato, nessun ostacolo è stato rimosso per accelerare il lento fluire della giustizia.

L'andazzo delle cose nel processo penale è continuato a proseguire come sempre per due ragioni, una oggettiva (e l'abbiamo già indicata: la carenza degli ordinamenti e degli strumenti materiali) e l'altra soggettiva, cioè l'assenza di una vera e propria responsabilità del giudice, anche laddove tale responsabilità non è ricollegabile alla libertà della coscienza del magistrato o alla sua figura civile di cittadino ma laddove avrebbe dovuto riguardare l'attività del giudice-funzionario, come tale vincolato al lavoro che svolge.

Nè ci pare che meriti accoglimento l'argomento secondo cui, approvando una legge di prolungamento dei termini di custodia preventiva, si viene a violare, in una certa accezione interpretativa, l'articolo 25 della Costituzione. Ieri si è sentito dire che la norma che vieta norme penali retroattive dovrebbe estendersi anche a questi istituti di diritto processuale concernenti la libertà dei cittadini. No, non è così. La norma costituzionale ripete un vecchio canone di civiltà che è quel-

lo di non fare leggi penali retroattive. L'istituto che noi stiamo considerando è in realtà un istituto funzionale al processo, ed è tanto più funzionale al processo oggi quando è possibile sempre al giudice la concessione della libertà provvisoria all'imputato con quella provvida legge che adesso è chiamata legge Valpreda. Ma vi è forse qualcos'altro da dire a questo proposito che mi pare di non dover trascurare. Si è detto che sono stati acquisiti da parte di coloro che hanno commesso reati in un determinato momento diritti a una determinata decorrenza dei termini di custodia preventiva e che pertanto questi diritti, che sono di natura costituzionale e che riguardano la libertà personale, verrebbero ad essere violati. No, questi diritti non sono acquisiti. Il diritto si acquista alla data di decorrenza del termine, prima vi è soltanto un'aspettativa giuridica, e vi dirò che se questa aspettativa è legata al cavillo, alla callidità processuale, per tirare a lungo un processo e ottenere dolosamente la scadenza dei termini, è una aspettativa che non merita tutela giuridica. Ecco perchè un'altra delle critiche che furono fatte alla prima parte di questo decreto va respinta. Ma qui dobbiamo insistere soprattutto sulle ragioni politiche che hanno indotto noi a presentare un disegno di legge e il Ministro a fare il suo decreto. Ribadiamo che queste ragioni si riallacciano soprattutto al discredito che dalla scarcerazione in massa di tanti delinquenti sarebbe derivato direttamente nella pubblica opinione alle istituzioni democratiche del nostro paese. Dunque è giustificabile il nostro atteggiamento, favorevole pertanto in questa parte al mantenimento del decreto.

Apprezziamo anche le norme sul processo direttissimo che sono state dettate, anche se personalmente, conoscendo la macchina processuale, dubito molto che possano servire a parecchio, ma a qualche cosa potranno sicuramente servire. Ma torno a ripetere che qui forse si sarebbe dovuto agire con una maggiore forza di incisione, cioè che avrebbe dovuto essere introdotto qualche cosa che riguardasse esplicitamente l'istruttoria formale, e cioè quel famoso giudizio preliminare di accusa che servirebbe tanto

per rendere il processo agile e snello. E mi sia consentito di dire anche che, per i fatti più gravi, si sarebbe dovuto provvedere a modificare il modo attuale, quanto meno anacronistico, di funzionamento e di convocazione delle Corti d'assise (riforma che implica questioni anche di ordinamento giudiziario e che è problema grave). Se voi pensate alle grandi città, all'affollamento dei ruoli delle assise delle grandi città, vi rendete conto della necessità assoluta a questo riguardo di incidere con provvedimenti indubbiamente modesti nella loro essenza, ma che potrebbero avere un'efficacia rilevante.

Completano il decreto le norme di diritto sostanziale penale a cui ho già accennato. Mi si consenta di affermare che una delle ragioni del nostro voto favorevole è costituita dall'inserzione di queste norme, anche se onestamente dobbiamo riconoscerne i limiti e le insufficienze; limiti e insufficienze che già furono da noi posti in luce allorchè discutemmo la riforma del primo libro del codice penale.

Potrebbe dubitarsi — e da qualcuno è stato fatto — della necessità e dell'urgenza di adottare tali norme con decreto-legge, ma il dubbio a mio parere non può essere considerato realistico, soprattutto per chi conosce le condizioni in cui versano oggi le nostre carceri e la necessità, nelle condizioni presenti, di evitare possibili gravi sommovimenti. Ho parlato con i giudici di sorveglianza del tribunale di Milano, con coloro che devono sorvegliare San Vittore, ed ho avuto la conferma dei timori di cui anche il Governo ha parlato in Commissione e in Aula discutendo a proposito dei fatti tragici di Alessandria. Ma quello che ci accingiamo a stabilire riguarda il futuro immediato, visto alla luce della realtà d'oggi che è densa di gravi pericoli.

Queste norme erano necessarie quindi in questo decreto per un motivo di realismo politico oltre che per un motivo di umanità. Sappiatelo, a noi non fanno piacere le rivolte nelle carceri. Esse oltretutto si traducono in ulteriori sofferenze per i detenuti, specie per i più deboli, cioè per chi soffre di più espian-do. Queste riforme riusciranno ad alleggerire le nostre carceri del peso di molti imputati

minori la cui pericolosità sociale può essere considerata trascurabile. Dalle carceri possono essere tratte molte persone per le quali le carceri medesime costituiscono un'autentica scuola di delinquenza. Anche quando discutevamo del primo libro del codice penale abbiamo sempre sottolineato tutto ciò che poteva essere fatto per sottrarre alle carceri coloro che hanno una capacità criminale modesta, coloro che non rappresentano un vero pericolo per la società, per mandarli esenti da pena o per assoggettarli a misure diverse dal carcere, e cioè dalla sanzione penale attualmente prevalente che indubbiamente oggi rappresenta, per alcune categorie di condannati minori, il rimedio peggiore.

È proprio nelle norme penali del provvedimento, in quelle norme penali che sono state attaccate da taluno per il fatto che sarebbero troppo blande, quasi che non si dovessero applicare soltanto in determinati casi di minima entità oggettiva e soggettiva dei fatti, che troviamo il collegamento fra tutte e tre le parti del provvedimento e in questo collegamento le ragioni, per tutte e tre le parti, di urgenza e di necessità che hanno imposto l'adozione di questo decreto.

Ma se queste sono le ragioni dell'inserzione nel decreto anche di norme penali, dobbiamo con fermezza ribadire che è necessario approntare altre riforme più incisive. E mi riferisco soprattutto a due, alla riforma penitenziaria e alla riforma del primo libro del codice penale. Desidero fare riferimento soprattutto alla prima riforma perchè essa comprende alcuni istituti che ben possono collocarsi come rimedi intermedi tra la condizionale e la pena detentiva. Parlo del *probation*, della semilibertà, della liberazione condizionale. Sono provvedimenti ormai indilazionabili tenuto conto della situazione delle nostre carceri, tenuto conto del fatto che attualmente il rapporto numerico tra detenuti e sorveglianti è tale che nessuna effettiva sorveglianza è possibile, tenuto conto del fatto che questa situazione porta ulteriori sofferenze specie, come dicevo prima, ai più deboli tra i detenuti, forse i più recuperabili fra essi. Ecco, tenuto conto di ciò, dobbiamo appunto insistere, abbiamo l'assoluta neces-

sità di insistere perchè passi la riforma penitenziaria soprattutto, e anche la riforma del primo libro del codice penale. Nonostante le critiche autorevolmente mosse dal professor Bettiol, quest'ultima riforma, anche se lacunosa, a nostro parere contiene delle norme senza dubbio accettabili. E ci ha veramente sorpresi il sentire vantare l'atteggiamento interiore come bussola di direzione per un nuovo diritto penale, perchè dobbiamo ricordare con grande dispiacere che quando proponemmo di inserire come scriminante l'errore di diritto, cioè l'errore sulla illiceità del fatto e la coscienza dell'antigiuridicità del fatto tra gli elementi del reato, ci trovammo di fronte a un no di quella parte che il senatore Bettiol così autorevolmente rappresenta.

B E T T I O L . Ma non da parte mia.

P E T R E L L A . Dirò che non è utile contrastare quanto il professor Bettiol diceva in merito al reato continuato e al concorso di reati. Anche qui, di fronte ad una apparente cornice di modernità, in effetti c'è la volontà di ritornare alla disciplina del concorso formale; ammettere la norma della continuazione soltanto tra i reati della stessa indole trascurando invece il nesso costituito dall'unicità del disegno criminoso significa chiedere una restrizione di quella che ha voluto invece rappresentare nel decreto un'apertura maggiore verso la reale adeguatezza delle sanzioni punitive al di là di ogni automatismo; apertura ottenuta commisurando la responsabilità alla maggiore delle violazioni e poi valutando la soggettività del reo, la sua responsabilità, la sua capacità a delinquere per l'erogazione della pena definitiva.

B E T T I O L . Ho paura dei giudici.

P E T R E L L A . Guardi che ne ho più paura io, tra le altre cose a ben maggior ragione di lei.

Nutriamo il timore — e non possiamo certamente nascondere — che queste riforme parziali possano portare un indugio nell'attuazione di riforme più generali, organiche



e armoniche. Ho sentito parlare di una *Weltanschauung* comune dal professor Bettiol. Sarei felicissimo se questa *Weltanschauung* potesse formarsi...

B E T T I O L . In questo campo la possiamo trovare...

P E T R E L L A ... e non soltanto in questo campo, nell'interesse di tutto il popolo italiano, senatore Bettiol.

Vorremmo che queste riforme parziali non incidessero sull'effettuazione di riforme più incisive e più serie. E ci auguriamo vivamente che ciò avvenga anche perchè il ministro Zagari in più occasioni ha sostenuto questo. La sua volontà politica dovrà essere di stimolo perchè si raggiungano questi obiettivi. Grave sarebbe la responsabilità di chi ponesse remore a riforme che aprono spazi di libertà e di civiltà là dove da un tragico passato abbiamo ereditato crudeltà e oscurantismo.

Grave sarebbe sottovalutare l'anelito di umanità e di modernità giuridica che non solo il mondo della cultura ma il paese intero esprime. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Peritore. Ne ha facoltà.

P E R I T O R E . Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il decreto legge 11 aprile 1974, n. 99, recante provvedimenti urgenti sulla giustizia penale, si presenta a questa Assemblea per la sua conversione dopo che lo stesso è stato già oggetto di attento esame e considerazione alla 2ª Commissione, dove è stato riconosciuto il suo carattere di urgenza. In verità tale carattere è stato giustificato da tutte le parti politiche e solo da qualche collega non è stata condivisa la validità dello strumento del decreto-legge adottato per provvedere in *subiecta materia*, essendosi avanzati dubbi sugli aspetti costituzionali di tale decreto e proponendosi che tale materia venisse globalmente trattata dal Parlamento in sede di riforma organica dei codici.

Riteniamo che sotto un profilo generale e astratto il senatore Follieri imposti il problema in termini logici ed esatti, ma, alla luce delle esperienze e dei fatti recenti che impegnano lo Stato in questa materia, la critica in questo senso al decreto-legge sotto l'aspetto dell'urgenza non può da noi essere condivisa.

Bisogna tener conto del quadro politico nel quale si inseriscono i provvedimenti urgenti sulla giustizia penale per poter concludere positivamente o negativamente in merito alla loro validità. Da una parte alcuni recenti episodi particolarmente gravi hanno riproposto in termini di urgenza il problema della custodia preventiva, della scarcerazione automatica di imputati detenuti per i quali non sia stata pronunciata sentenza irrevocabile nel tempo stabilito dalla legge. Tali episodi hanno avuto ripercussioni tali nell'opinione pubblica da determinare un vero allarme sociale. È facile ricondurre il verificarsi di tali episodi, divenuti frequenti, alla carenza di norme processuali non più adatte alle esigenze della società.

L'inerzia degli organi procedenti e la condotta del difensore dell'imputato, non sempre ispirata da oggettive esigenze processuali, hanno aggravato la situazione che per molti altri versi era di per sé allarmante. Dall'altra parte la previsione dei tempi necessari per portare a termine sul piano legislativo la riforma del codice di procedura penale, dopo l'approvazione della relativa legge delega, nonché le modificazioni apportate al libro primo del codice penale, licenziate positivamente dalla 2ª Commissione e attualmente all'esame della Commissione giustizia della Camera, costituiscono ulteriori elementi di cui si compone il quadro politico nel quale si inseriscono i provvedimenti urgenti.

Tutto ciò ha consigliato l'emanazione del decreto-legge al nostro esame in modo da porre rimedio agli inconvenienti segnalati proprio nel periodo di transizione dell'attuale sistema processuale a quello che sarà emanato e che dovrà rispondere alle esigenze del processo celere da tutti auspicato, più rispondente alle necessità della giustizia, con particolare riferimento alla legge per la durata della custodia preventiva.

Dagli argomenti indicati si deduce il motivo essenziale per cui il Governo ha dovuto provvedere con urgenza in questa materia, ma nel contempo si impone che il Parlamento, consapevole del momento particolarmente delicato per l'organizzazione della giustizia penale, porti a termine la riforma globale in una prospettiva di rinnovamento democratico dell'ordinamento penale. Per questo affermiamo che la tappa segnata oggi dal decreto-legge al nostro esame rappresenta un solo aspetto della complessiva realtà, sottolineando il carattere assolutamente transitorio della nuova disciplina. D'altronde ciò è già sancito nel medesimo articolo 5 del decreto-legge n. 99, quando esso chiaramente dispone: « Gli articoli da 1 a 4 del presente decreto si applicano fino all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale ».

Detto questo sul quadro generale in cui vanno ad inserirsi i provvedimenti urgenti, la nostra attenzione va a taluni aspetti particolari trattati dal decreto-legge. La modifica sostanziale apportata all'articolo 272 del codice di procedura penale riguarda, in ordine alla durata massima della carcerazione preventiva, tre distinti termini e cioè la sentenza di primo grado, quella di appello, nonché quella definitiva. L'aver modificato in tal senso il meccanismo di applicazione della custodia preventiva rende accettabile il principio della scarcerazione automatica dell'imputato detenuto, conseguendo così il legislatore la finalità democraticamente apprezzabile della difesa della libertà di ogni cittadino anche detenuto, senza con ciò far subire alla società effetti secondari che sono stati oggetto di rifiuto collettivo.

Non è incostituzionale neppure l'introduzione da parte del legislatore ordinario dei tre distinti termini collegati ai vari gradi del giudizio. Su ciò abbiamo il conforto di una saggia ed autorevole sentenza della Corte costituzionale, la n. 17 del 1974.

Altrettanto apprezzabile è per noi l'altro rimedio apprestato dal legislatore, quello cioè della sospensione dei termini di custodia preventiva e nel caso in cui l'imputato detenuto sia sottoposto ad accertamenti psichiatrici e nel caso in cui il dibattimento venga a subire ritardi per legittimo impedi-

mento dell'imputato o su richiesta del suo difensore. In tal modo, pur nel rispetto dell'esigenza del diritto della difesa, vengono ad essere eliminati effetti secondari non riconducibili ad oggettive esigenze del processo. Con i dovuti accorgimenti il medesimo meccanismo è stato applicato alla sfera dei reati di competenza pretorile per i quali, peraltro, è prevista la durata massima della custodia preventiva di giorni 30 riferibili all'intero procedimento.

L'articolo 3 del decreto-legge allarga la portata degli articoli 502 e seguenti del codice di procedura penale in riferimento al rito direttissimo. Questo nella disciplina tradizionale prevedeva un campo di applicazione ristretto: i casi cioè di imputati colti in flagranza e tratti in arresto; non solo, ma l'imputato arrestato doveva essere presentato all'udienza entro cinque giorni dall'arresto. Questi due presupposti essenziali rendevano pressochè inapplicabile l'istituto del rito direttissimo; con la vigente disciplina si è provveduto ad allargare il campo ai casi di soggetti arrestati a seguito di ordini di cattura emessi entro il trentesimo giorno dal commesso reato, sempre che non siano necessarie particolari indagini. Inoltre l'arrestato deve essere presentato all'udienza non oltre il decimo giorno dall'arresto.

Con l'articolo 4 si è provveduto ad adeguare la disciplina sulla libertà provvisoria alle esigenze della nuova normativa.

Il decreto-legge al nostro esame presenta, peraltro, un secondo motivo ispiratore, quello cioè di una certa anticipazione della nuova disciplina prevedibile a seguito dell'approvazione da parte del Senato delle profonde modifiche apportate al libro primo del codice penale. La nuova disciplina del concorso formale di reati, del reato continuato, della recidiva, della sospensione condizionale della pena, si inserisce opportunamente nella riforma organica del nuovo diritto sostanziale penale. L'esigenza da tutti avvertita di modificare tale diritto in modo che esso corrisponda ad una più sentita necessità attuale ha indotto il legislatore ad anticipare alcuni punti della preannunciata riforma. Anche qui l'urgenza è stata determinata da episodi noti a tutti e riferibili a certo malessere so-

ciale sfociato nella manifesta tensione esistente nelle carceri e nella dichiarata comune coscienza sociale che giudica inique e sproporzionate determinate sanzioni penali.

Pertanto si rende urgente e necessario adottare misure legislative che riequilibrino le nuove posizioni acquisite dal comune sentimento e introducano elementi concreti di pacificazione sociale; ma con ciò stesso si è ritenuto di predisporre i primi strumenti legislativi in ordine alla prefigurata riforma. In buona sostanza, il giudizio dei socialisti democratici sul decreto-legge in esame è positivo sia per i suoi contenuti che per i motivi dell'urgenza, ma è auspicabile che nella materia penale il Parlamento si serva sempre meno di soluzioni necessitate a mezzo di decreti-legge e che, per converso, affronti il problema dell'organizzazione della giustizia penale con una metodologia legislativa nuova, più razionale e meno frammentaria. I socialisti democratici si dichiarano disponibili per un'attività legislativa sollecita e capace di rinnovare l'ordinamento penale in tempi meno lunghi del consueto onde eliminare il sospetto che il presente decreto debba essere considerato il primo di una lunga serie in materia penale.

In questo senso nel Parlamento e fuori i socialisti democratici sono pronti a dare il loro incondizionato contributo. Grazie.

**P R E S I D E N T E.** È iscritto a parlare il senatore De Sanctis. Ne ha facoltà.

**\* D E S A N C T I S.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, non ho il cattivo gusto di dare torto ai colleghi che non presenziano a questo nostro dibattito, soprattutto se questo si verifica, come nel caso presente, quando io ho la sorte di parlare; ma ho una riserva di rammarico da tener da parte che spero di non dover sciogliere domani e che voglio rappresentare ai pochi intimi che mi ascoltano. Mi auguro cioè che il disinteresse per il dibattito non sia per gli onorevoli colleghi che non ci sono disinteresse per l'oggetto del nostro dibattito, e che domani, pertanto, soprattutto quando parleremo di emendamenti, di miglioramenti e prenderemo le posizioni finali, si

voglia responsabilmente da parte dei componenti di questa Assemblea assumere, ciascuno per proprio conto, la posizione che si riterrà di assumere. Questa volta — non succedeva da qualche tempo a questa parte — abbiamo la sorte di avere questo decreto legge in prima lettura al Senato, e quindi non ci si potrà venire a dire che esistono motivi di particolare fretta: il dibattito si concluderà sicuramente entro domani e abbiamo l'ambizione di poter apportare delle correzioni; semmai, la fretta la metterete o la metteranno all'altro ramo del Parlamento, del quale rispettiamo l'autonomia e la sovranità di giudizio.

Fatta questa premessa, veniamo al merito per fare rapidamente alcune considerazioni. Ho ascoltato con estrema attenzione gli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto; ho sentito qualche autentica lezione di diritto, l'ho seguita con ammirazione; ho ascoltato alcune prese di posizione politica; ho ascoltato da parte del collega Peritore una rilettura del testo del decreto e una difesa dell'adozione da parte del Governo, in questo caso, dello strumento del decreto-legge. Quante volte si esprimono opinioni pro e contro il ricorso a questo strumento legislativo! Anche qui voglio quindi fare, se mi riesce, esercizio di buon gusto, e non ripetere o non ripetere cose dette da altri. Ma mi sia consentito di dire intanto che la speditezza di un tipo di procedimento legislativo può realizzarsi, quando esista la volontà politica di farlo, indipendentemente dal fatto di ricorrere o meno allo strumento del decreto-legge. Ci sono dei disegni di legge che possono essere preparati e presentati alle Assemblee e varati con estrema rapidità sol che lo si voglia. Ma soprattutto qui il discorso è critico, sul punto dell'impostazione fondamentale, per i seguenti motivi: innanzitutto, perchè almeno una parte, direi abbondante, della materia che forma oggetto di questo decreto-legge contrasta, a nostro avviso, con i requisiti di necessità e di urgenza che sono richiesti da un certo articolo della Carta costituzionale; in secondo luogo — e questa è una presa di posizione critica più precisa e più esplicita da parte

nostra — perchè ci pare che il ricorso allo strumento del decreto-legge voglia costituire una specie di presa di posizione velleitaria da parte del Governo, il quale, attraverso questi moduli, mira a costruire il castello di una propria credibilità nei confronti dell'opinione pubblica, dimostrando o tentando di dimostrare — perchè questa mi pare sia stata l'intenzione anche manifesta — di essere capace di intervenire a sanare una situazione di emergenza; la quale tuttavia implica anche un discorso su certe responsabilità pregresse che, sia pure sinteticamente, questa sera dovrò fare.

Noi assumiamo quindi come primo punto della nostra critica che il ricorso al decreto-legge era e rimane improprio, salvo forse per la parte che di esso condividiamo, cioè quella che forma oggetto di una nostra proposta legislativa che era già agli atti del Senato fin dal febbraio scorso, e precisamente per la questione dell'aumento dei termini della custodia preventiva. Si tratta dell'unico punto sul quale nella sostanza ci troviamo d'accordo. E a questo riguardo diciamo che forse il Governo ha tardato a prendere in considerazione quella nostra presa di posizione; che sarebbe stato logico ed opportuno ricorrere più rapidamente ad una presa di contatto tra le forze politiche del Parlamento per dare luogo ad una soluzione concreta a questo riguardo, e che gli avvenimenti che possono aver spinto il Governo a muoversi in una certa direzione, che è ispiratrice di questa prima parte del decreto-legge al nostro esame, sono, a nostro avviso, sicuramente determinati — ecco, onorevole Ministro, il secondo punto della nostra polemica sostanziale — dalla necessità di porre rimedio ai guasti provocati dalla nefasta legge Valpreda (ormai è entrata così nel gergo degli operatori del diritto e mi scuso se anche io mi adagio sulla moda corrente).

A questo riguardo, onorevole Ministro, dobbiamo dunque dire che tra le premesse di ciò che sta accadendo in questo momento attraverso questo decreto-legge vi è l'indicazione che noi abbiamo avuto il privilegio di fornire e di sottolineare anche nell'ambito di questa nostra discussione, sia pure in

sede preliminare. Se si vorrà tener presente tutto questo dobbiamo dire che allora bisogna stare attenti, perchè le leggi non vanno mai personalizzate. Noi lo possiamo contestare come legislatori, perchè nella responsabilità solidale del legislatore che rimane anonimo rientriamo poi tutti come componenti delle Assemblee legislative. Noi non siamo d'accordo, per la verità, nel ritenere che la prima legge si debba chiamare, se non polemicamente, legge Valpreda, e ci dispiace che questa debba essere chiamata legge Menegazzo, poichè a questi fatti specifici essa si riferisce.

Onorevole Ministro, lei vorrà anche attentamente considerare che la nostra critica a questo riguardo non attiene al fatto, che per altra via potrebbe apparire anche suggestivo, che il potere esecutivo abbia avuto la capacità e la diligenza di attendere alla soluzione di un qualche caso particolare attraverso l'approntamento di uno strumento legislativo come quello del quale stiamo discutendo. Noi assumiamo che le responsabilità non sono soltanto, in sede politica, quelle cui accennavamo un momento fa riferendoci alla legge Valpreda — si tratta di una responsabilità di ordine immediato, a noi vicina nel tempo — ma che le responsabilità risalgono anche più indietro, ai momenti nei quali si è cominciato a parlare per la prima volta di riforma necessaria del codice penale e del codice di procedura penale.

Trascorso ormai un trentennio di vostri governi, oggi ci ritroviamo ancora con la aspettativa dell'esecuzione di una delega che il Parlamento in parte vi ha dato e in parte no. Ci si inserisce da parte vostra, attraverso queste che tecnicamente si chiamano novelle (non nel senso naturalmente del Boccaccio o di scrittori di altra epoca; non voglio ironizzare su questa indicazione: si chiamano novelle nel senso giustiniano della parola) le quali, come diceva molto bene ieri il senatore Endrich del mio Gruppo, non sono altro che pezzi che si aggiungono nel tentativo di formare al corpo della vigente legislazione un abito che egli definiva giustamente anacchinesco e che rompe l'equi-

librio della legislazione vigente, e non crea una forma sostitutiva di legislazione globale, quale tutti noi invece abbiamo il diritto di pretendere e il dovere di approntare insieme.

Allora noi denunziamo formalmente la pretesa o la moda (ecco perchè parlavo di Valpreda e di Menegazzo) da parte del Governo di legiferare caso per caso. C'è però da sottolineare una strana situazione che ho ravvisato nella struttura del decreto-legge al nostro esame, e che è apparsa evidente almeno ai miei occhi (e penso che questa opinione possa essere condivisa anche da altri onorevoli colleghi).

Abbiamo una prima parte di norme che sono quelle che si concludono con un certo articolo, il quale recita che queste norme hanno da rimanere in vigore fino al momento dell'entrata in essere della riforma del codice di procedura penale: sono le norme relative alla custodia preventiva, in sostan-

za. Ebbene, riferendosi a queste norme, non può sfuggire alla attenzione degli interpreti che proprio esse sembrano invece riferirsi ad un certo tipo di realtà processuale nuova, ma che è destinata, a nostro avviso, a rimanere nel nostro sistema giudiziario come una realtà permanente; mentre analogo riferimento non viene fatto per le norme successive del decreto-legge, che sembrano trasferire al futuro legislatore l'intendimento che i criteri ispiratori delle norme (reato continuato, sospensione condizionale ed altre cose del genere) rimangano quelli che sono indicati nel decreto, per cui il famoso problema di quello che sarebbe stato urgente e necessario si accavalla alla sostanza materiale delle cose, di una realtà permanente che si impone come realtà che doveva essere decisa e di una realtà che invece transitoria dovrebbe essere, a nostro avviso, perchè suscettibile e bisognevole di nuova ulteriore meditazione e di maggiori approfondimenti.

### Presidenza del Vice Presidente ALBERTINI

(Segue DE S A N C T I S). Ed allora alla irrazionalità del ricorso allo strumento del decreto-legge noi aggiungiamo — e concludiamo su questo punto — che criticiamo la posizione assunta dal Governo per il reiterarsi di decisioni legislative che di fatto, onorevole Ministro, esautorano il Parlamento o ne limitano grandemente i poteri.

Voglio spiegarmi a questo riguardo perchè è un argomento che mi sta particolarmente a cuore. Il nostro dibattito si sta svolgendo con la più ampia libertà; le possibilità, per lo meno in astratto, per il momento, di vedere notevolmente emendate o migliorate le norme contenute nel decreto-legge, almeno fino all'alba di domani, ci possono essere, se non altro nei cuori. Però ella non può essere insensibile alla considerazione che sto per fare, che cioè proprio il ricorso al decreto-legge, con quella particolare disciplina nor-

mativa che entra in vigore non appena il decreto-legge viene emesso, fa sì che determinati casi intanto già vengano risolti nella pratica giudiziaria attraverso l'applicazione di queste norme, applicazione che poi si è dimostrata faticosa e pesante.

Tutto questo crea intanto delle situazioni personali, soggettive, sul piano processuale e sul piano sostanziale, che hanno l'effetto contingente che hanno. Questo può dar luogo a degli scrupoli, a delle remore, a dei limiti nella valutazione delle prospettive future, soprattutto di quelle immediate che riguardano la nostra capacità di legislatori di emendare queste norme e di modificarle.

Ciò significa in parole povere, onorevole Ministro: quando si tratta di norme processuali penali e quando si tratta di diritto sostanziale penale non ricorriamo al decreto-legge! Ecco il discorso che ha un suo si-

gnificato globale che mi pare non facilmente superabile: cerchiamo di inquadrare quando è possibile e fin dove è possibile il tutto nell'ambito di una riforma generale; e se per caso vi sono delle necessità che impongono di fare in maniera diversa, si dia luogo a un disegno di legge presentato in maniera ordinaria, anche se sollecita e urgente, perchè i tempi — quando si vuole — si possono ragionevolmente stringere.

Ecco che allora il discorso si apre su un altro terreno, onorevoli colleghi. È il terreno cioè che io indicavo poc'anzi delle responsabilità politiche che gravano su un'intera classe politica che, detenendo il potere ormai da decenni, ha determinato, secondo noi, le premesse dell'attuale grave e delicata situazione. E noi sappiamo che tutto quello che si è dibattuto in sede di possibile riforma del codice di procedura penale e del codice penale non si è dibattuto soltanto nell'ambito di un largo, importante confronto di idee e di dottrine. Io partecipo volentieri quando mi capita, anche se non ne faccio parte in maniera permanente, ai lavori della Commissione giustizia. Mi porta in Commissione giustizia la mia vocazione di avvocato, il mio interesse a questi problemi, il mio amore per i dibattiti che sento ivi svolgersi. E mi sono ricordato anche poco fa con il presidente Viviani di certe cose alle quali ho assistito ed anche partecipato personalmente. E quindi so perfettamente su quale terreno il raffronto delle idee e delle opinioni si va svolgendo. Non mancherò di rispetto ai miei colleghi della Commissione di giustizia a qualunque parte politica appartengano; però è chiaro che nella valutazione di quello che politicamente accade attorno a queste cose, onorevole Ministro, non possiamo sfuggire — non per il gusto di fare della opposizione viscerale, ma perchè abbiamo una nostra sensibilità soprattutto quando parliamo di problemi tecnico-giuridici, che pure incidono nella strutturazione di quella che vuole essere la nostra società presente e che dovrà essere soprattutto la società del futuro — nè agli apprezzamenti politici che possono discendere dalla nostra personale valutazione dei fatti, nè alla cognizione e consapevolezza

di come le altre forze politiche arrivano a determinare il raggiungimento di certe posizioni o la identificazione di determinate soluzioni. Il riferimento alla legge Valpreda o ad altre novelle che ci sono state in passato non è occasionale; la legge Valpreda io l'ho vissuta in Parlamento con voi, le altre novelle no, ma nascevano molto spesso da situazioni di compromesso, nascevano dalla spinta di certe determinazioni della Corte costituzionale, nascevano dai conflitti fra la Corte costituzionale e la suprema Corte di cassazione, nascevano alle volte dall'impulso determinato da certe correnti dottrinali che piano piano si facevano strada. Però è stato molto spesso vero che certe soluzioni sono nate da ragioni di compromissione politica. E allora ci sarebbe da domandare, per esempio al partito di maggioranza relativa (anche se del partito di maggioranza relativa non vedo traccia se non in pochissime persone in questo momento), come e perchè possa essersi verificata quell'acquiescenza che determinò il passaggio a maggioranza della legge Valpreda, e oggi si sia fatto un richiamo a se stessi per porre in essere, con l'aiuto delle stesse forze politiche che determinarono allora la situazione che sto criticando, la prima parte di questo decreto-legge, che mira a portare dei correttivi a quella situazione che allora si è verificata, e che noi non possiamo neanche nell'ambito e nella prospettiva di una riforma globale concepire, al di là e indipendentemente delle nostre posizioni personali, come un principio di civiltà giuridica che sia inserito nel nostro ordinamento. Oggi — ecco perchè in precedenza criticavo l'assenza dei colleghi — la partecipazione direi fisica a questo dibattito si doveva determinare, a mio avviso, in relazione agli avvenimenti di cui discutevamo poco fa in quest'Aula, quando era presente il signor Presidente del Consiglio che ci ha riferito sugli avvenimenti che sappiamo, estremamente gravi e terribili. Il collegamento fra quegli avvenimenti e questo dibattito non è un collegamento innaturale o forzato o tendenzioso, è un collegamento reale. L'incapacità dello Stato di esercitare la sua potestà primaria di punire

e di intervenire nell'ambito delle funzioni giurisdizionali penali, tutto ciò che si è verificato in campo politico, questa tematica legislativa così sconcertante e contraddittoria, la novellistica in materia penale e processuale penale, che ha portato allo scardinamento di un sistema che, anche se criticabile nella sua globalità, era armonico interiormente (e non gli è stato sostituito niente di altrettanto armonico dal punto di vista globale): il riferimento fra queste cose e quegli accadimenti è un riferimento realistico, non è forzato da parte nostra. Certe cose si sono verificate in tutti questi anni per l'inerzia in punto di capacità d'intervento da parte dei governi, cioè in punto di capacità politica da parte dei governi di intervenire a determinare delle scelte, a fornire delle indicazioni e soprattutto a far maturare delle soluzioni.

Il discorso sulle Brigate rosse, l'alternativa contro la giustizia dello Stato del cosiddetto tribunale del popolo (non cosiddette Brigate rosse, come diceva l'onorevole Presidente del Consiglio; cosiddetto tribunale del popolo: preferisco questo linguaggio) pesa sulle spalle della classe politica italiana in termini che valuto drammatici, estremamente gravi, estremamente rivelanti. Vede, onorevole Ministro, io non ho esitato ad esprimere il mio giudizio (qualche indicazione l'ho data fuori del Parlamento e la voglio ripetere qui, naturalmente sempre nell'esercizio della mia attività politico-parlamentare) in ordine a certi atteggiamenti che sono stati tenuti, in particolare, me lo consenta, da parte della sua persona, nell'ambito delle vicende che ci interessano come politici, come parlamentari e come operatori del diritto. È il problema dei rapporti tra lo Stato e quella particolare categoria che è costituita dai cittadini che vanno a finire in carcere, cioè il problema della riforma penitenziaria. Io la debbo rimproverare, signor Ministro — perchè lei era già in carica — per non aver dato nessuna risposta ad una interrogazione che con i colleghi Pisanò e Nencioni ebbi l'onore di presentarle nell'agosto scorso, con cui segnalavamo all'attenzione del Governo il piano di rivolta nelle carceri

italiane che era venuto fuori da quello che si era verificato a *Regina Coeli* attraverso delle indicazioni, delle informazioni che avevamo potuto raccogliere. Noi avevamo ed abbiamo l'opinione che tutto quello stato di cose fosse estremamente politicizzato da certe parti politiche tranquillamente e sicuramente evidenziabili e identificabili; ma, a prescindere dal ragionamento della colorazione politica, esprimevamo delle preoccupazioni di fondo. E ci lamentiamo, onorevole Ministro, che ella non ci abbia risposto a questo riguardo, e questo non perchè ci sarebbe stata forse capacità di rimedio o di intervento rispetto ai fatti che poi si sono verificati; ma vede, dal contraddittorio fra le parti (uso il linguaggio curiale per ragioni di cose data la materia di cui mi sto occupando), quando ci si vuole ascoltare e non si vuole fare a sproposito e arbitrariamente e discriminatoriamente orecchio da mercante, si possono trarre tante indicazioni. È, direi, virtù di saggezza dell'uomo politico occuparsi poco delle opinioni dei propri amici politici ed ascoltare e seguire soprattutto le opinioni degli avversari, perchè è da questo che nascono le indicazioni per bene operare, è da questo che trae incentivo la fantasia che è a tutti noi necessaria per poter andare avanti, per poter affrontare i problemi e per poterli risolvere. Credo che sia compito primario di chi sta al Governo occuparsi con questa sensibilità delle opinioni altrui, soprattutto quando sono opinioni espresse da rappresentanti di parte politica diversa e al di fuori della coalizione della quale si fa parte sedendo ai banchi del Governo.

Ecco, noi ambivamo d'essere ascoltati perchè avremmo trovato anche da parte sua maggiore sensibilità, e non soltanto sul piano del garbo, del *fair play* nei confronti nostri; non è su questo che sottilizziamo, anche se, avendo un certo concetto delle istituzioni e dei fatti parlamentari, la censura diventa rampogna; e poi la chiudo qui, se non sembra che sia un fatto personale fra noi e questo non vorrei che fosse mai; anche se, tra l'altro, si personalizzano troppo spesso i fatti politici nel nostro paese, per cui

certe trame diventano « cosiddette », mentre se si fosse trattato di altre trame l'aggettivo o il prenome « cosiddette » non l'avremmo sentito adottare magari oggi dal signor Presidente del Consiglio in quest'Aula. Ma questa è una divagazione: mi sia perdonata.

Quante cose si potevano meditare a proposito di certi problemi? Ecco, io l'ho vista troppo accanto ai detenuti e molto meno accanto ai galantuomini in questa vicenda, mi consenta.

Z A G A R I , *Ministro di grazia e giustizia*. Mi permetta di non essere d'accordo. Poi le risponderò.

D E S A N C T I S . Non è un apprezzamento di carattere morale. È un apprezzamento di carattere politico. Ella mi risponderà: potremo dialogare sempre a questo riguardo. Ma è il discorso della permissività e del lassismo nei confronti di certi fatti, di certi dati istituzionali che va fatto. Sono perfettamente d'accordo quando ella piange con me lacrime autentiche sullo stato delle carceri italiane. A Firenze c'è Santa Teresa: non intendo certo negare l'evidenza e la realtà. (*Interruzione del Ministro di grazia e giustizia*).

Conosco perfettamente queste cose, però bisogna stare molto attenti, perchè ci sono dei termini di condotta della politica della giustizia che debbono sensibilizzare l'Esecutivo e i giudici. Non sto divagando, perchè questo rientra negli argomenti sottoposti al nostro esame; infatti dovrò parlare dei giudici fra un momento. Penso che quando a un certo punto i detenuti si convincono — e mi riferisco ai fatti ancora veniali — che è possibile ottenere molte cose permanendo in rivolta magari soltanto silenziosa sui tetti del proprio carcere, e trovano il giudice che interviene e che è sensibile ad una determinata soluzione che adottata nello spazio di pochi istanti, il discorso diventa a questo riguardo piuttosto delicato. Mi posso rendere conto delle ragioni di tutti: faccio l'avvocato, si immagini un po'! Cerco di non suggerire ai miei clienti di andare a finire sui tetti fin dove è possibile

perchè ci si può far male, si può anche cadere uccisi. Visto che sto parlando di queste cose approfitto di questa occasione parlamentare per ricordare un fatto. Onorevole Ministro, nei termini della condotta politica di coloro che hanno responsabilità come la sua faccia attenzione se per caso non fosse bene informato (oso credere che sia così; sarei contento che non fosse stato bene informato: se ne fosse bene informato, domani nella sua replica la prego di rispondere a questa specie di interrogazione di fatto che le sto lanciando); a Firenze ci sono stati due fatti di persone morte: un detenuto recentemente e alcuni mesi fa una guardia di custodia. Il detenuto ha avuto il suo funerale (se lo meritava: era una creatura umana come gli altri) a spese dello Stato; per l'agente di custodia — e questo lo so per certo — è occorsa la colletta dei suoi compagni di lavoro perchè lo Stato non se ne è ricordato. Accerti questo fatto che è estremamente delicato.

Z A G A R I , *Ministro di grazia e giustizia*. Abbiamo provveduto.

D E S A N C T I S . Forse dopo. In quel momento hanno dovuto fare così.

V I V I A N I . Abbiamo anche fatto una legge.

D E S A N C T I S . Meglio così. Senatore Viviani, in questo momento sto delineando i termini di una condotta che costituiscono a mio avviso la premessa del perchè oggi ci si avvia a pezzi e bocconi a fare le leggi in questa maniera, per cercare di porre rimedio al di fuori di un modo globale di vedere la realtà e di esaminare le cose che avvengono e soprattutto di riformare e riformare bene. Parlo a un Ministro socialista; e quando parlo di riforma si dovrebbe incendiare il cuore del mio interlocutore perchè vive di riforme, dorme di riforme, mangia di riforme, politicamente parlando.

Z A G A R I , *Ministro di grazia e giustizia*. Sa bene quanto sono difficili.



DE SANCTIS. Sono cose sulle quali la capacità di intesa dovrebbe esserci sempre fra galantuomini, solo che lo si voglia e solo che ci si voglia trovare, al livello delle cose vere e reali, a non fare cose contraddittorie, a non fare cose alle volte negligenti, a non avere acquiescenza, signori della Democrazia cristiana, nei confronti di certi lassismi, a non pretendere, colleghi socialisti, determinate cose che implicano scivolamenti che vanno contro certi principi che io reputo fondamentali, da doversi rispettare.

Sto parlando del decreto-legge, benchè non sia apparso in queste ultime battute; ma è molto pertinente il mio discorso al riguardo. Si pongono in discussione, onorevole Ministro, nel decreto-legge sottoposto al nostro esame problemi di non lieve momento; potrei riferirmi per tante cose, per esempio, all'intervento del collega professor Bettiol, che ha detto cose estremamente importanti direi con tono di definitività, anche se non ne ha tratto le necessarie conseguenze politiche. Mentre ieri il senatore Endrich invocava, come è giusto che si faccia — e i colleghi operatori di diritto sanno che è estremamente giusto che si faccia così — il principio della certezza del diritto sia per quanto riguarda la legge processuale penale che per quanto riguarda il diritto sostanziale, questa indicazione rimarrebbe solo retorica se non aggiungessimo un'altra indicazione estremamente seria ed importante. Onorevole Ministro, stiamo attenti; nell'ambito del nostro ordinamento giuridico, tanto moderno e apprezzato da tutti nelle sue indicazioni di fondo, c'è da tener presente il cosiddetto principio di legalità che, come ella e i colleghi mi insegnano, investe tante cose, tra le quali la posizione del giudice. Ecco che nel decreto-legge ci troviamo di fronte a problemi di non lieve momento perchè io al giudice sono disposto a credere, ma a quale giudice? A quello teorizzato dai libri sui quali studiavo all'università? A quello al quale mi avvicinavo nelle prime battute della mia vita professionale con timore reverenziale e con ossequio? Ci riferiamo al giudice in senso astratto? Perchè, se invece si riferiamo al

giudice in senso concreto, così come lo vediamo oggi, impegnato nella *bagarre* politica e sociale di questi giorni estremamente travagliati, il discorso non torna più. Le remore cioè, le limitazioni, le indicazioni, l'alveo nel quale il giudice deve muoversi debbono essere forniti completamente dalla legge.

Lo stesso principio di libertà non ha valore se non è consacrato da termini di legge, da confini posti dalla legge. E in questo modo amiamo credere alla libertà; non sapremmo crederci in modo diverso. Quindi il principio di legalità lo vediamo in grave rischio e pericolo man mano che si allargano — e il senatore Bettiol ha detto qualcosa di importante a questo riguardo — i confini, i termini e i limiti della discrezionalità, tanto che in quella parte del decreto-legge che consente al giudice di ritenere la facoltatività o meno della recidiva, in quella parte del decreto-legge che consente al giudice di ritenere la facoltatività o meno del ricorso alla figura del reato continuato ci sono i germi della possibilità di discriminazione più ampia. Soprattutto dobbiamo stare attenti, se vogliamo essere legislatori del presente con l'occhio volto ad un futuro serio e sereno, a quel tipo di discriminazione che è diventato la moda dei tempi e che è la tipica discriminazione politica, che non si realizza più sul piano del raffronto delle idee (io ti odio perchè tu la pensi diversamente), ma si svolge, si realizza e si determina nel momento in cui si colpisce sul terreno politico qualcuno nei suoi interessi sostanziali non politici, quelli personali, quelli familiari, quelli della sua libertà.

Tutta questa tematica attiene, guarda caso, a ciò che forma oggetto concreto dei metodi di intervento dello Stato attraverso la legge processuale penale e la legge penale sostanziale.

Ebbene, siamo estremamente preoccupati per questi ampi margini di discrezionalità, perchè al giorno d'oggi la discrezionalità non può prescindere da un sistema adeguato di controlli. E a questo punto desidereremmo sapere dalla sua coscienza e dalla sua sensibilità, onorevole Ministro, se questo

dilatarsi della discrezionalità del giudice la conforta oggi, 21 maggio, allo stesso modo in cui ella nella sua coscienza si deve essere sentito confortato l'11 aprile, dopo che è accaduto quanto è accaduto nel caso del magistrato Sossi, che non chiamerò più il caso del magistrato Sossi, ma il caso della Corte di assise di appello di Genova, proprio perchè mi sto occupando dei giudici, della loro posizione e della loro funzione.

Ecco che se il legislatore con il decreto-legge ha voluto riferirsi, per necessità e urgenza, ad una realtà immanente ed incombente del momento, richiamo la sua cortese attenzione, onorevole Ministro, su quel tipo di realtà nella quale, proprio nelle more tra l'emanazione del decreto-legge e la sua conversione in legge, si sono verificati tutti questi fatti che distruggono da soli l'immenso castello che ella riformisticamente ha avuto l'ambizione di creare insieme ai suoi colleghi di Gabinetto presentandoci il decreto-legge al nostro esame. Ecco una realtà della quale dobbiamo occuparci con spirito estremamente serio e severo.

Noi ci preoccupiamo di queste cose proprio perchè tra l'altro ci siamo accorti che già nella pratica attuazione di certi principi l'interpretazione del nuovo articolo 81 è diventata un rompicapo che dovrebbe far parlare non solo le gazzette ma soprattutto i libri di diritto non so per quanti anni ancora, dando luogo magari ad una germinazione più o meno spontanea di chissà quante tesi di laurea su cui possono con non troppa fatica impegnarsi i nostri giovani amici che studiano in questo momento giurisprudenza, se ancora ne hanno voglia, soprattutto in previsione di fare una libera professione.

A coloro che invocavano la riforma dell'ordinamento giudiziario aggiungo la mia personale istanza in questo momento: pensiamo, onorevole Ministro, a ciò che attiene all'ordinamento professionale e soprattutto alla libera professione di avvocato e a ciò che attiene poi ai fatti sociali e previdenziali di questa professione. Tutti hanno dilatato un po' il loro orizzonte; mi consenta di spezzare, non corporativamente, ma in

senso sostanziale e integrale, una lancia a questo riguardo.

Onorevole Ministro, ci troviamo, ad esempio, di fronte a problemi interpretativi del nuovo articolo 81 che sono estremamente gravi; domani ne parleremo in sede di emendamenti. Noi abbiamo presentato un emendamento soppressivo del nuovo articolo 81 ed in subordine un emendamento migliorativo che mira a superare certi problemi che la pratica ha già evidenziato: che cosa debba intendersi per violazione più grave nel rapporto tra delitto e contravvenzione quando il delitto è punito con la sola pena pecuniaria e la contravvenzione è punita con la pena detentiva dell'arresto, ad esempio nel caso di lesioni colpose unite a guida automobilistica senza patente, per il quale alcuni giudici hanno condannato soltanto alla multa, aumentandola, ritenendo che la violazione più grave fosse quella. È un problema che ha dato luogo ad un nostro emendamento di cui domani dovremo discutere e su cui non mi trattengo adesso.

Concludo con una certa rapidità, ma credo di essere nei termini che alla Presidenza avevo annunciato. A proposito di un accenno che ha fatto l'ottimo relatore De Carolis — ottimo sempre, ma questa volta non d'accordo con me nella valutazione del decreto-legge — circa la cosiddetta personalizzazione della pena, argomento che egli ha trattato proprio a difesa del principio della facoltatività della recidiva, immagini, signor Ministro, un avvocato che si sente dire, facendo questa volta il parlamentare, che i giudici non debbono essere necessariamente costretti a tener conto dei precedenti. Quante volte nelle aule penali si leggono prima i precedenti e poi non si legge il resto! Ebbene o il principio della recidiva si distrugge tutto, o la facoltatività sembra assumere la possibilità di una dilatazione di certi poteri discrezionali che possono avere una loro pericolosità che io evidenzio in queste osservazioni che, mi perdoni signor Ministro, possono essere banali, anche incerte, magari contraddittorie, ma che comunque esprimono una mia personale opinione e cioè che per evitare disparità di trat-

tamento, così come molto spesso si è detto che i giudici italiani diventavano i giudici dei minimi della pena, per altre ragioni anche si arriverà a ritenere sempre facoltativa la recidiva; ed allora sarà come se questa nuova normativa non ci fosse. Così come per quanto riguarda il nuovo articolo 81 o si vorrà invocare il reato continuato o si dovrà invece ritornare probabilmente alla vecchia disciplina, che non era una disciplina impropria e che non era una disciplina condannabile, tant'è che a questo riguardo il discorso della unicità o univocità del disegno criminoso assume sul piano tecnico-giuridico una sua qualificazione interpretativa sulla quale non vorremmo che si divertisse la Cassazione, in genere sempre troppo restrittiva a questo riguardo e troppo pesante, e vorremmo conoscere in quali termini debbono contenersi i giudici del merito, non per loro lassismo o generosità, ma per ritrovare i termini di una condotta giuridica che essi debbono tenere.

Mi sovviene questo concetto che mutuo dal codice della strada: siamo sempre in un tema di leggi che riguardano il comportamento giuridico del cittadino qualunque. Siamo attenti perchè nell'ambito della legge penale o processuale penale in genere c'è un problema di fondo che è rappresentato da quelle che chiamerei le norme di comportamento del giudice: non quelle relative all'obbligo del giudice di dire buon giorno o buona sera alle parti e agli avvocati, non certo quelle che possono essere le norme della sua convivenza civile con gli altri cittadini, ma le norme di comportamento in ordine al modo di applicare le leggi. Se lasciamo incertezza ed evanescenza nell'impostazione della tematica di fondo, ci ritroviamo di fronte a giudici che sentiranno aumentare il peso di una problematica in ordine alla quale le loro capacità di reazione sono estremamente emotive ed emozionali, come è stato confermato in maniera drammatica in un caso, che oso definire e pensare limite, come quello di Genova, ma come può essere confermato anche in casi più leggeri, e comunque volti tutti insieme, nell'ambito degli affari di giustizia, a creare mo-

tivi di squilibrio e di disancoramento dalla realtà del paese, onde alla fine si tornerrebbe a rimproverare la classe politica. Infatti nel momento in cui noi invocheremo, come poco fa, maggior potere al Parlamento, dovremo dire, anche in ordine al collegamento con certi problemi, che bisogna stare attenti a non creare un più largo fosso tra il paese reale e il paese legale. Sono i problemi della giustizia che ci forniscono questa concreta indicazione, e dilazionare una riforma globale armonica dei codici significa compiere atto colpevole.

Quindi il ragionamento dal piano tecnico-giuridico si riporta sul piano politico, che si riferisce alle nostre responsabilità comuni di legislatori. Dal punto di vista politico, la polemica di fondo da parte nostra è quella che ci portò a dire no alla legge Valpreda, a dire no o a esprimere molte riserve ad un certo tipo di novellistica, e che ci porta a mettere in guardia i governi sulle cose che stanno accadendo negli ambienti di giustizia, si chiamino essi palazzi di giustizia, carceri o penitenziari.

Vorremmo che ella, onorevole Ministro, potesse fornirci domani determinate assicurazioni esaminando con serenità — come crediamo di aver fatto noi stasera esaminando la vostra posizione di proponenti — gli emendamenti che la nostra parte politica avrà il privilegio di proporre a questa Assemblea e che in parte sono già stampati e distribuiti, e fornendoci inoltre assicurazioni serie sulle scelte di fondo che il Governo intende attuare con urgenza e con rapidità sul piano delle riforme nella loro interezza. C'è un grosso pericolo, contro il quale noi del MSI-Destra nazionale presumiamo di rappresentare coloro che sentono la necessità del ripristino di certi fatti istituzionali, del ritorno ad un ordine e ad una tranquillità in cui nella legge il principio di libertà sia garantito e in cui le garanzie giurisdizionali siano una cosa seria, in cui cioè — voglio usare un luogo comune — la legge sia uguale per tutti. Ecco che i pilastri si pongono anche attraverso la riconsiderazione di certe cose. Non vogliamo che l'arco della giustizia si tenda tra il carcere di Ales-

sandria e il covo delle Brigate rosse di Genova. Vi è una strada diversa che è quella che noi invochiamo che si segua, che è quella che ci privilegiamo di avervi rappresentata in questo dibattito. *(Vivi applausi dalla estrema destra. Congratulazioni).*

**PRESIDENTE.** Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

#### Annunzio di interrogazioni

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

**FILLETTI, Segretario:**

**BROSIO, VALITUTTI, BERGAMASCO.** — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Gli interroganti, vista l'ordinanza della Corte d'assise d'appello di Genova, che ha concesso il beneficio della libertà provvisoria ai condannati Rossi Mario, Battaglia Giuseppe, Viel Augusto, Fiorani Rinaldo, Malagoli Silvio, Maino Cesare, Piccardo Giuseppe e De Scisciolo Aldo, ed il nulla osta per il rilascio del passaporto ai fini del loro espatrio, subordinatamente alla condizione che sia assicurata l'incolumità e la liberazione del dottor Mario Sossi, chiedono di sapere:

1) se egli ritenga che la trattativa sostanzialmente aperta dalla predetta Corte con gli autori dell'efferato sequestro del dottor Sossi sia ammissibile;

2) se e quali provvedimenti il Governo intenda adottare, nella sua competenza, per placare la profonda inquietudine che l'attività criminosa delle « Brigate rosse » ed il conseguente comportamento della Magistratura hanno suscitato nella pubblica opinione. *(Svolta nel corso della seduta).*

(3 - 1158)

**ZUCCALA, CIPELLINI, STIRATI, FOSSA, AVEZZANO COMES, BLOISE, SIGNORI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri di grazia e giustizia e dell'inter-*

*no.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano prendere:

a) per stroncare la criminale azione delle cosiddette « Brigate rosse » e di ogni altra organizzazione delinquenziale con mascheratura parapolitica, collegate tutte al disegno eversivo delle forze che hanno ispirato, promosso e finanziato, ormai da anni, la « strategia della tensione »;

b) per prevenire azioni ricattatorie verso lo Stato democratico e le sue libere istituzioni, con misure di prevenzione efficaci che isolino ispiratori, mandanti ed esecutori e proteggano gli uomini rappresentativi delle istituzioni.

Per conoscere, infine, come e con quali mezzi il Governo intenda attuare il preannunciato atteggiamento di fermezza contro l'ignobile ricatto delle « Brigate rosse », salvaguardando nel contempo l'incolumità del magistrato Sossi. *(Svolta nel corso della seduta).*

(3 - 1159)

**MARTINAZZOLI, DE ZAN.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali informazioni il Governo è in grado di offrire al Parlamento ed all'opinione pubblica profondamente allarmata per i numerosi e frequenti attentati dinamitardi che, nella provincia di Brescia e in Lombardia, hanno colpito organizzazioni politiche, sindacali e cooperative.

Gli arresti di alcuni attivisti trovati in possesso di rilevanti quantità di esplosivi e gli « incidenti » in cui hanno trovato la morte un giovane bresciano ed uno milanese appartenenti a note associazioni di chiara marca fascista, in relazione alle prime risultanze delle indagini giudiziarie in corso, rivelano l'esistenza di precisi collegamenti con gruppi milanesi che operano per una diffusa e terroristica azione intimidatoria nei confronti delle organizzazioni democratiche.

Nella giornata di domenica 19 maggio 1974 gruppi di giovani fascisti sono giunti ad esprimere pubblicamente, non tanto il loro cordoglio per una giovane vita distrutta, quanto la continuità di un disegno provocatorio che non può essere sventato senza una

convergente e potenziata opera degli organi di polizia e della Magistratura.

Di fronte a tali crescenti minacce all'ordine democratico ed alla sicurezza delle persone è urgente una precisa informazione del Governo al Parlamento, con l'adozione di misure adeguate per rafforzare l'azione preventiva e repressiva di simili fenomeni.

(3 - 1160)

CIPPELLINI, CUCINELLI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se il Governo non intenda far valere le norme del Trattato CEE che vietano le pratiche consistenti nel limitare gli sbocchi commerciali a danno degli utenti (anche intermedi).

In particolare, si chiede di conoscere se il Governo non intenda richiedere, facendo uso della facoltà di cui all'articolo 3, n. 2, lettera a), del Regolamento del Consiglio della CEE n. 17 del 6 febbraio 1962 (che autorizza gli Stati membri a chiedere alla Commissione di obbligare, mediante decisione, le imprese interessate a porre fine all'infrazione alle regole di concorrenza del Mercato comune), alla Commissione della Comunità economica europea di intervenire per dichiarare incompatibili con il Trattato CEE, e conformemente inibire, le note abusive restrizioni che le grandi compagnie petrolifere private operanti in Italia praticano nella fornitura di olio combustibile agli utilizzatori industriali, e specialmente all'Enel, con grave detrimento dell'economia italiana e degli utenti tutti.

(3 - 1161)

POERIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a conoscenza delle drammatiche condizioni nelle quali sono costretti a vivere gli abitanti di Ortiano di Longobucco, in provincia di Cosenza.

L'abitato di Ortiano, centro rurale sito sulle pendici della Sila, nella vallata del Trionto, è stato colpito dagli eventi alluvionali del dicembre 1972 e del gennaio-febbraio 1973. Un vasto movimento franoso ha distrutto le abitazioni e le attrezzature agricole che in anni di duro lavoro quelle laboriose popolazioni erano riuscite a realizzare. Una

comunità agricola fiorente, anche se priva dei servizi sociali indispensabili, quali la strada di accesso, le fognature, l'acquedotto, eccetera, è stata sconvolta e dispersa dagli eventi alluvionali sopra menzionati. Costretta a riparare nel centro abitato di Longobucco, come capoluogo, quella popolazione è stata lasciata priva di assistenza e senza alcun aiuto.

Tale situazione non può continuare a sussistere e pertanto l'interrogante chiede che vengano affrontati, nell'ambito della legge n. 36 del marzo 1973, la sistemazione del centro abitato, la soluzione dei servizi sociali, la restituzione della possibilità a quegli abitanti di poter continuare a lavorare e produrre in piena tranquillità e sicurezza, anche nell'interesse dell'intera collettività.

L'interrogante chiede una risposta urgente ed esauriente che valga a tranquillizzare quegli abitanti angariati.

(3 - 1162)

#### *Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

CIRIELLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere:

se ritenga giustificato ed ammissibile che la domanda di pensione Io/Comm. prodotta dalla lavoratrice Leo Luisa, nata il 15 febbraio 1914 ad Acquaviva delle Fonti, dove risiede, alla sede INPS di Bari sin dal 30 ottobre 1972, non sia stata a tutt'oggi istruita perchè da quella data si è tuttora in attesa del trasferimento della posizione assicurativa della lavoratrice dalla sede INPS di Matera a quella di Bari;

se non ritenga, inoltre, di intervenire energicamente presso l'INPS di Matera perchè sia avviato con ogni urgenza a tali inqualificabili ritardi, che si proiettano con colpevole danno economico a svantaggio della lavoratrice interessata.

(4 - 3252)

CIRIELLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se ritenga giustificabile ed ammissibile che la domanda di pensione Io/R, prodotta alla

sede INPS di Bari dal lavoratore Vitulli Mario, nato a Santeramo in Colle il 19 giugno 1926 e domiciliato in Acquaviva delle Fonti, sin dal 30 maggio 1972, sia tuttora in attesa di definizione.

Dopo oltre due anni dalla data di presentazione della domanda, infatti, l'INPS di Bari chiese al Centro compartimentale per le prestazioni in regime internazionale, istituito presso la sede dell'INPS di Lecce, di accertare la prestazione del suddetto lavoratore in regime internazionale, tanto che, con nota 8569/BA del 23 agosto 1973, il CCPRI di Lecce chiese alla Cassa svizzera di compensazione l'estratto dei periodi di assicurazione svizzera e le decisioni adottate in merito. Da quella data, tuttavia, non si è avuto nessun ulteriore progresso della pratica.

L'interrogante chiede, pertanto, di conoscere se il Ministro non ritenga di intervenire presso le sedi opportune ai fini della più sollecita definizione della pratica, il cui ritardo procura al lavoratore interessato comprensibili danni economici e morali.

(4 - 3253)

CIRIELLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere:

se ritenga giustificato ed ammissibile che la domanda di pensione Ir, prodotta dal lavoratore Amico Salvatore, nato il 1° gennaio 1921 ad Alessano di Lecce e domiciliato in Acquaviva delle Fonti, alla sede INPS di Bari sin dal 25 luglio 1972, non sia stata a tutt'oggi istruita perchè da quella data si è tuttora in attesa del trasferimento della posizione assicurativa del lavoratore dalla sede INPS di Matera a quella di Bari;

se non ritenga, inoltre, di intervenire energicamente presso l'INPS di Matera perchè sia avviato con ogni urgenza a tali inqualificabili ritardi, che si proiettano con colpevole danno a svantaggio del lavoratore interessato.

(4 - 3254)

CIRIELLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se ritenga giustificabile ed ammissibile che la pratica di pensione inoltrata all'ENPALS

dal lavoratore Ruscigno Arnaldo, nato l'8 agosto 1912 ad Acquaviva delle Fonti, dove risiede, sia tuttora in fase di istruttoria pur essendo stata prodotta sin dall'agosto 1972.

In data 31 ottobre 1972, infatti, l'ENPALS, con lettera 1/6684-RG, ha chiesto al lavoratore l'invio di un certificato attestante i ricoveri ospedalieri subiti al fine di consentire l'ulteriore istruttoria della pratica numero 41087/Vo, ma, dopo quella richiesta, nessun'altra notizia è pervenuta all'interessato.

L'interrogante chiede, pertanto, di conoscere se il Ministro non ritenga di intervenire con la massima energia presso l'ENPALS per evitare il protrarsi di un ritardo che ridonda a grave danno economico del lavoratore interessato.

(4 - 3255)

CIRIELLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere:

se ritenga giustificabile ed ammissibile che, a distanza di 6 anni dalla data di presentazione (il 19 novembre 1968), la pratica di pensione 554/Io-S del lavoratore Campanale Angelo Sante, nato il 7 luglio 1911 a Cassano delle Murge, dove risiede, non sia stata ancora definita dalla sede INPS di Bari, la quale solo in data 25 settembre 1973 ha comunicato di aver trasmesso la pratica al Centro compartimentale per le prestazioni in regime internazionale istituito presso la sede dell'INPS di Lecce che, a sua volta, non ha dato tuttora riscontro;

se non ritenga, inoltre di intervenire energicamente nelle sedi opportune per la più sollecita definizione della pratica, il cui ritardo procura comprensibile grave danno economico al lavoratore interessato.

(4 - 3256)

CIRIELLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere

se ritenga ammissibile che la domanda di pensione Io, presentata alla sede INPS di Bari sin dal 28 agosto 1972 dal lavoratore Cafaro Isdraelito Francesco, nato ad Acquaviva delle Fonti, dove risiede, il 1° gennaio 1923, sia a tutt'oggi in attesa di esito, nonostante siano passati due anni dall'inoltro.

L'ultima comunicazione dell'INPS risale al febbraio 1974: solo in quella data, infatti, la sede INPS di Bari ha comunicato al patronato ITAL (Ufficio provinciale di Bari) che la pratica era stata trasmessa al Centro compartimentale per le prestazioni in regime internazionale, istituito presso la sede INPS di Lecce, per accertare lo stato contributivo del lavoratore durante la sua permanenza in Germania.

Nel rilevare come la trasmissione degli atti al CCPRI di Lecce abbia subito un ritardo gravissimo, l'interrogante chiede di conoscere quali determinazioni intenda adottare il Ministro in indirizzo per evitare il protrarsi di situazioni come quella evidenziata, che si riflette a danno del lavoratore, con gravi ripercussioni economiche e con notevole influenza sulla fiducia dei lavoratori nelle istituzioni democratiche.

(4 - 3257)

**PORRO.** — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze.* — Per conoscere se non ritengano di intervenire presso l'INGIC in favore dell'ex dipendente Cirielli Carmelo, nato a Bari il 12 luglio 1926, che fino al 31 dicembre 1972 ha ricoperto la qualifica di ricevitore di 1ª classe nel ruolo delle aziende locali ed attualmente è alle dipendenze dell'Amministrazione delle finanze.

Risulta, infatti, all'interrogante che il Cirielli fu assunto presso la ditta « Torres Nicola », appaltatrice della gestione imposte di consumo di Valsinni Matera con decorrenza 1º luglio 1952. Alla gestione « Torres » subentrava, il 10 marzo 1954, l'INGIC per decadenza della ditta « Torres » dall'appalto di tutte le gestioni delle imposte di consumo che conduceva all'epoca ed il cui titolare si rese irreperibile.

La ditta « Torres » si rese inadempiente all'obbligo del versamento dei contributi previdenziali a favore dei propri dipendenti per un ammontare di circa 4 milioni di lire. In particolare, nei confronti del Cirielli, la ditta « Torres », pur avendo versato per il periodo 1º luglio 1952-9 marzo 1954 i contributi previdenziali all'INPS, non vi

provvedeva nei confronti dell'INA, presso cui è costituito il fondo speciale di previdenza: di conseguenza, il Cirielli risulta iscritto al fondo di previdenza, per la parte concernente le prestazioni di capitale, solo dal 10 marzo 1954, data di subentro dell'INGIC nell'appalto della gestione imposte di consumo di Valsinni.

Poichè l'ultimo comma dell'articolo 6 del regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, così come completato dall'articolo 13 della legge 6 giugno 1952, n. 736, recita testualmente: « In caso di trapasso, per qualsiasi motivo, di gestione di imposte di consumo, il nuovo gestore è solidalmente responsabile con i precedenti, per il mancato o irregolare versamento dei contributi relativi alle gestioni cessate », l'interrogante chiede di conoscere se i Ministri interrogati ritengano doversi applicare la suddetta norma al caso specifico lamentato dal lavoratore sunnominato e, conseguentemente, se non ritengano di dare opportune disposizioni perchè l'INGIC provveda a sanare la situazione contributiva relativa al Cirielli per il periodo di inadempienza della gestione rilevata a Valsinni.

(4 - 3258)

**CIFARELLI.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quale atteggiamento intenda assumere in merito al ricorso con il quale il « Pio Istituto Artigianelli » di Reggio Emilia chiede che siano annullati o revocati i vincoli, tempestivamente ed opportunamente apposti dal soprintendente ai monumenti per l'Emilia, architetto Trinci, per motivi di tutela ambientale, su alcuni edifici di valore storico-monumentale, situati tra via Don Zeffirino Jodi, via Campo Marzio, via dell'Abbate e viale Monte Grappa.

L'interrogante sottolinea che sarebbe molto grave che trovasse accoglimento, da parte del Ministero, il proposito, peraltro ufficialmente assunto, del « Pio Istituto Artigianelli » (con il compiacente appoggio della Amministrazione comunale di Reggio Emilia) di abbattere i suddetti edifici e vendere la risultante area fabbricabile per finanziare

la propria nuova sede, già costruita a Reggio Emilia, in via Canalina.

(4 - 3259)

**CIRIELLI.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non ritenga illegittimo il comportamento della sede INPS di Bari che, a distanza di circa due anni, non ha ancora evaso la pratica di ricostruzione della pensione Sr n. 391000 in favore della lavoratrice Lella Maria Rita, vedova di Giorgio Alessandro, nata a Santeramo in Colle il 30 settembre 1914 e residente in Acquaviva delle Fonti, in via G. B. Vitale, n. 11.

La signora Lella, infatti, era titolare della predetta pensione per i figli minori Giorgio Maria Giovanna e Giorgio Giovanni. Nel 1972 la predetta pensione veniva sospesa perchè il figlio Giovanni aveva raggiunto il 18° anno di età. In data 12 ottobre 1972, la lavoratrice inoltrava alla sede INPS di Bari la documentazione attestante l'iscrizione scolastica per l'anno 1972-73 di entrambi i figli. Analoga documentazione produceva relativamente all'anno scolastico 1973-74, in data 15 novembre 1973.

Nonostante i ripetuti solleciti, nessuna risposta è a tutt'oggi pervenuta dall'INPS.

L'interrogante chiede, pertanto, di conoscere se il Ministro non ritenga di intervenire energicamente presso l'INPS perchè, evadendo con ogni sollecitudine la pratica, eviti il protrarsi di una situazione che danneggia economicamente la lavoratrice interessata e ne scuote la fiducia nelle istituzioni democratiche.

(4 - 3260)

**BERLANDA.** — *Al Ministro della sanità.* — Premesso che il regime di austerità in materia di circolazione automobilistica ha reso certamente più economica la circolazione con l'uso di motocicli, specie se sprovvisti di targa e, quindi, con motore al di sotto dei 50 cc.;

tenuto conto, d'altra parte, che in un numero elevatissimo di casi i motori di detti motocicli vengono alterati per aumentarne la potenza, onde renderli idonei a veloci-

tà superiori ai 40 chilometri orari, oppure idonei al trasporto di due persone invece di una sola;

considerato che in tali condizioni tecniche irregolari il rumore prodotto dal tubo di scappamento aumenta in misura considerevole e soprattutto acquista un'intensità gravemente lesiva della salute dei cittadini, si trovino essi nelle case oppure nella strada, specie ove si tratti di bambini portati nelle carrozzelle, e che la popolazione ormai è insopportabile di un tale stato di cose, che quasi nessuna autorità locale riesce a disciplinare ed a riportare alla normalità, come prescritto dalle vigenti disposizioni,

l'interrogante chiede se il Ministro non voglia promuovere ogni azione congiunta con il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile al fine di affrontare, prima che diventi ancora più grave, il fenomeno di inquinamento da rumore delle città, dei paesi e, in particolare, delle località a specifica vocazione turistica, con soggiorni di bambini, di ragazzi o di persone anziane.

(4 - 3261)

**BERLANDA.** — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Premesso che il regime di austerità in materia di circolazione automobilistica ha reso certamente più economica la circolazione con l'uso di motocicli, specie se sprovvisti di targa e, quindi, con motore al di sotto dei 50 cc.;

tenuto conto, d'altra parte, che in un numero ormai elevatissimo di casi i motori di detti motocicli vengono alterati per aumentarne la potenza, onde renderli idonei a velocità superiori ai 40 chilometri orari, oppure idonei al trasporto di due persone;

considerato che in tali condizioni tecniche irregolari il rumore prodotto dal tubo di scappamento aumenta considerevolmente e soprattutto acquista un'intensità realmente dannosa alla salute dei cittadini, siano essi nella strada come nelle case;

rilevato che, soprattutto nelle località turistiche, è invalso l'uso di consentire (poichè il fenomeno è ormai di proporzioni così vaste da risultare indisciplinabile da parte delle autorità locali) la circolazione indiscriminata di tali motomezzi,



l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro non voglia operare una rapida rilevazione — attraverso gli organi periferici dello Stato — per verificare l'entità del fenomeno segnalato e studiare, di conseguenza, tutti quei rimedi atti a limitarlo ed a disciplinarlo, nell'interesse superiore del movimento turistico, visto come fenomeno economico che dal rumore viene certamente scoraggiato e per niente incrementato, con gravi riflessi sulla bilancia dei pagamenti.

Si chiede, altresì, se il Ministro non intenda prospettarsi anche un'azione congiunta con gli Assessorati regionali al turismo, primi interessati alla disciplina del grave fenomeno.

(4 - 3262)

**RICCI.** — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per conoscere sulla base di quali criteri sono state escluse le province di Benevento e di Avellino dagli interventi della Cassa per il Mezzogiorno in materia di opere igieniche e servizi civili.

Sembra, infatti, che l'esclusione delle due province, più che a ragioni obiettive, sia da ascrivere a pressioni politiche e di piazza che mal si conciliano con un corretto e giusto rapporto tra popolazioni e Stato.

L'interrogante chiede, pertanto, di conoscere l'entità e la distribuzione dei finanziamenti disposti per le province di Napoli, Caserta e Salerno, nonchè il numero delle richieste avanzate dai comuni delle province interne di Benevento ed Avellino, sia per completamenti che per costruzione di opere igieniche.

L'interrogante chiede, infine, di conoscere se i criteri adottati presuppongono una valutazione di assoluta assenza di pericolo per la salute delle popolazioni interne.

(4 - 3263)

**RICCI.** — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per conoscere:

quale sia lo stato attuale degli studi, che durano ormai da circa 10 anni, per la costruzione, da parte della Cassa per il Mez-

zogiorno, dell'invaso sul fiume Tammaro, in comune di Campolattaro;

se permanga la volontà di realizzare tale invaso e, in caso affermativo, l'epoca in cui si presume possano iniziare i lavori.

(4 - 3264)

**SIGNORI.** — *Al Ministro delle finanze.* — Con riferimento alle notizie secondo cui il Ministro starebbe elaborando, ai sensi dell'articolo 17 della legge delega sulla riforma tributaria, i provvedimenti correttivi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, istitutivo dell'imposta sul valore aggiunto, si chiede di sapere:

a) se effettivamente si stiano predisponendo i provvedimenti correttivi che si rendono indispensabili per alleviare le gravi difficoltà nelle quali si trovano soprattutto le piccole e medie aziende e, in caso affermativo, per quale epoca essi dovrebbero entrare in vigore, tenuto anche conto della sesta direttiva comunitaria del 26 giugno 1973 che ha fissato al 1° gennaio 1975 l'entrata in vigore delle modifiche al sistema di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto;

b) se non ritenga necessario ed urgente che tali provvedimenti siano comunque predisposti e che in essi vengano tenuti in particolare conto i problemi applicativi dell'imposta che, dopo più di un anno dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, devono trovare una disciplina chiara ed organica, fra cui:

1) consentire (modificando l'articolo 8) agli esportatori di ottenere il rimborso, o trimestrale o, al massimo, semestrale, dell'imposta anticipata, rimborso che dovrebbe essere effettuato direttamente dagli uffici IVA: tale adeguamento del sistema applicativo dell'imposta è assolutamente urgente per incentivare le esportazioni riducendone gli oneri (bancari, eccetera);

2) ampliare le categorie di imprese che possono essere dispensate dall'allegare l'elenco clienti (modificando l'articolo 29), ottemperando, così, al punto n. 6 del capo 11° della sesta direttiva della CEE del 26 giugno 1973.

(4 - 3265)

CANETTI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se è a conoscenza:

che i lavori di ricostruzione della linea ferroviaria Ventimiglia-Breil-Cuneo non sono stati ancora iniziati nel tratto situato in territorio francese, nonostante che il Parlamento abbia ratificato — il 29 maggio 1973 — la Convenzione tra l'Italia e la Francia conclusa a Roma il 24 giugno 1970;

che circolano notizie secondo le quali le autorità francesi del settore avrebbero espresso l'intenzione di iniziare detti lavori non prima di 5 anni;

che anche i lavori in territorio italiano stanno subendo gravi ritardi, in quanto dovevano essere consegnati il 31 dicembre 1973 e sono, invece, tuttora in corso;

che, perdurando tale stato di cose, sorgono serie perplessità sull'utilità dell'opera;

che tutto ciò deluderebbe la trentennale attesa della popolazione per una realizzazione che faciliterebbe il collegamento di Cuneo e del suo territorio con la Riviera ligure, oltre che con la Costa azzurra.

(4 - 3266)

CALIA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere:

se è a conoscenza dello stato di malcontento e di agitazione esistente tra i contadini, i fittavoli, i coltivatori diretti, i coloni ed i mezzadri della provincia di Bari per il mancato pagamento delle integrazioni relative all'olio di oliva prodotto nelle annate agrarie 1972-73 e 1973-74 ed al grano duro prodotto nel 1973;

quali sono i motivi per i quali, a tutt'oggi, malgrado gli impegni assunti dal Governo, non è stato ancora dato inizio al pagamento delle suddette integrazioni;

quali provvedimenti intende adottare, con urgenza, perchè l'AIMA corrisponda rapidamente a tutti gli aventi diritto l'integrazione comunitaria del prezzo dell'olio d'oliva prodotto nelle annate agrarie 1972-73 e 1973-74 e del grano duro prodotto nel 1973.

Si chiede, pertanto, al Ministro di adottare idonei e tempestivi provvedimenti al fine di evitare ulteriori gravi ritardi, che colpiscono

maggiormente i piccoli e medi coltivatori-produttori della provincia di Bari, i quali nell'integrazione trovano il sostentamento necessario ed indispensabile per far fronte alle immediate esigenze delle proprie famiglie ed a quelle delle loro aziende.

(4 - 3267)

CIRIELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Premesso:

1) che l'opera pia « Ospedale Miulli », con sede in Acquaviva delle Fonti (Bari), risulta iscritta ai fini previdenziali alla Cassa di previdenza per i dipendenti degli Enti locali (CPDEL), in qualità di Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza (IPAB);

2) che numerose circostanze e documenti concorrono a configurare, invece, la natura giuridica di ente ecclesiastico del predetto « Ospedale Miulli »;

3) che confermano tale configurazione giuridica:

a) la nota del 10 giugno 1970, numero 01245/442, della Direzione generale affari di culto del Ministero dell'interno;

b) la nota del 23 luglio 1971, numero 01245/4442 PD, della medesima Direzione generale;

c) le note n. 900.2/1638/RM.1.9/1 del 18 marzo 1971 e n. 100/86367/31.11.4/8 del 7 marzo 1972 del Ministero della sanità;

d) le risposte n. 100/99-1479 del 26 febbraio 1973 e n. 100/260-1303 del 22 marzo 1973, che il Ministro della sanità ha dato per iscritto a due interrogazioni prodotte dall'interrogante;

e) il decreto 10 gennaio 1974 del Ministro della sanità, con il quale l'ente ecclesiastico « Ospedale Miulli », ai sensi dell'articolo 129 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è equiparato, solo per quanto attiene ai servizi ed ai titoli del personale dipendente, agli Enti ospedalieri;

4) che l'ente ecclesiastico è da considerarsi a tutti gli effetti alla stregua di una casa di cura privata,

tutto ciò premesso, l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro non ritenga di disporre la revoca dell'iscrizione

dell'opera pia « Ospedale Miulli » alla CPDEL e l'accredito all'INPS di tutti i contributi e le competenze a tutt'oggi illegittimamente attribuiti alla CPDEL.

(4 - 3268)

CIRIELLI. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere se ritengono compatibile con le più elementari regole dell'etica e della deontologia professionale che il professor avvocato Michele Curatola, nella sua qualità di membro del consiglio di amministrazione del Fondo per il culto, abbia prestato dal 1969 e prestì tuttora la propria consulenza legale all'opera pia « Ospedale Miulli », con sede in Acquaviva delle Fonti, nella manovra posta in atto dai dirigenti di detto ente per sottrarsi al regime della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e per occultare — autodefinendosi ente ecclesiastico — la natura giuridica di IPAB che l'« Ospedale Miulli » ha acquisito sin dal 27 dicembre 1896 attraverso l'approvazione del proprio statuto organico con decreto di Umberto I.

Risulta, infatti, all'interrogante che dal 1969, anno in cui hanno avuto inizio le manovre tendenti a sottrarre l'opera pia « Miulli » al regime della legge n. 132, il precitato avvocato Curatola ha percepito a tutt'oggi a carico dell'« Ospedale Miulli », per consulenze, la somma complessiva di 18.350.000 lire, liquidata con mandati nn. 73/1969, 942/1971, 2045/1972, 475/1973, 950/1973, 1377/1973, 1564/1973, 1989/1973, 2011/1973 ed altri.

Risulta, altresì, all'interrogante che la Direzione generale del Fondo per il culto ha avuto larga parte nell'esecuzione di tutte le manovre tendenti a trasformare dolosamente la natura giuridica dell'« Ospedale Miulli » da IPAB — e quindi soggetto all'articolo 3 della legge n. 132, che prevede la sua dichiarazione di Ente ospedaliero — ad ente ecclesiastico: in proposito esiste, infatti, una lettera datata 7 luglio 1971, prot. n. 01245/4442 PD della Divisione culti del Ministero dell'interno, indirizzata alla Prefettura di Bari, che chiedeva ragguagli, con la quale si afferma essere l'« Ospedale Miulli » ente ecclesia-

stico. La firma apposta a tale lettera è illeggibile.

L'interrogante chiede, inoltre, di conoscere se i Ministri interrogati ritengono sia consentito ad un membro del consiglio di amministrazione del Fondo per il culto di ricevere, sotto forma di pagamento di parcelle professionali, ingenti somme da un ente che, proprio in virtù delle dichiarazioni dello stesso Fondo per il culto, e nelle stesse date in cui tali consulenze furono prestate, pone in essere una serie di falsi attraverso i quali viene mutata la natura giuridica, viene evitato il controllo amministrativo pubblico e viene sottratto alla comunità un patrimonio il cui valore supera l'ammontare di 6 miliardi di lire.

L'interrogante chiede, infine, di conoscere quali iniziative intendano adottare i Ministri in indirizzo per accertare le gravi responsabilità emergenti dai fatti denunciati e per chiarire i termini di un'ingarbugliata vicenda, della quale sia il Consiglio comunale di Acquaviva delle Fonti, sia privati cittadini, sia dipendenti dello stesso « Ospedale Miulli » hanno interessato la Magistratura.

(4 - 3269)

CIRIELLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Premesso:

1) che l'opera pia « Ospedale Miulli », con sede in Acquaviva delle Fonti (Bari), fu costituita come fondazione laicale nel 1713 dall'avvocato Francesco Miulli, con donazione del suo patrimonio « alli poveri di Acquaviva »;

2) che, con il riordinamento del settore assistenziale operato dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e con il regolamento di esecuzione del 28 gennaio 1891, n. 99, l'opera pia « Ospedale Miulli » fu dichiarata IPAB nelle forme e secondo la procedura prevista dall'articolo 1 del predetto regolamento;

3) che, in ottemperanza dell'articolo 19 del citato regolamento, il regio decreto 27 dicembre 1896, sentito il Consiglio comunale di Acquaviva delle Fonti, la GPA di Bari ed il Consiglio di Stato, non solo approvava lo statuto organico dell'opera pia, ma vi apportava una modifica all'articolo 4, con la quale

prevedeva che l'amministrazione potesse essere affidata ad un delegato nominato dal Consiglio comunale di Acquaviva;

4) che nessun provvedimento formale è stato in nessun tempo adottato per modificare la natura della predetta opera pia da IPAB ad ente ecclesiastico;

5) che, ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, l'IPAB opera pia « Ospedale Miulli » è *ope legis* Ente ospedaliero a cui manca solo la dichiarazione emessa con decreto del Presidente della Giunta regionale pugliese,

l'interrogante chiede di conoscere:

se il Ministro sia stato informato dell'esistenza di una complessa, oscura operazione posta in essere dai dirigenti della citata opera pia per occultare la vera natura pubblica dell'« Ospedale Miulli », al fine di sottrarne l'ingente patrimonio al controllo dello Stato;

se sia a conoscenza del fatto che in tale manovra è coinvolto lo stesso suo Ministero, attraverso il consiglio di amministrazione del Fondo per il culto, un cui membro, nella persona dell'avvocato Michele Curatola, presta la propria consulenza, a pagamento, alla realizzazione di una serie di atti illegittimi ed arbitrari;

se sia a conoscenza che, con deliberazione n. 30 del 20 febbraio 1974, il governatore dell'opera pia « Miulli » ha approvato — senza pubblicazione — un nuovo statuto organico, trasmettendolo tramite la Prefettura di Bari al Capo dello Stato, nel tentativo di ottenere un implicito riconoscimento giuridico che mira a dichiarare illecitamente l'IPAB essere invece un « ente ecclesiastico preesistente al concordato »;

se non ritenga di intervenire tempestivamente a bloccare l'anomalo *iter* imposto alla citata deliberazione del governatore del « Miulli », atteso che — ai termini del regolamento 28 gennaio 1891, n. 99, di esecuzione della legge 17 luglio 1890, n. 6972 — essa avrebbe dovuto essere prima sottoposta al parere del Consiglio comunale di Acquaviva, quindi a quello della Prefettura di Bari e successivamente al Ministero dell'interno che, previo il parere del Consiglio di Stato, avrebbe dovuto, infine, trasmetterla al Capo dello

Stato, analogamente a quanto verificatosi nel 1896 per il regolamento organico attualmente in vigore;

se non ritenga di avviare un'approfondita inchiesta, sia per accertare i motivi del ritardo con cui il presidente della Giunta regionale pugliese evita di dichiarare l'opera pia « Ospedale Miulli » Ente ospedaliero, nominandovi un commissario, sia per individuare i responsabili delle manovre tendenti a sottrarre il citato Ospedale al controllo ed alla tutela pubblica, sia per perseguire gli autori di un'infinita serie di falsi che dal 1969 in poi sono stati operati in danno di un patrimonio che appartiene allo Stato, sia, infine, per evitare che l'esecutività immediata data alla deliberazione n. 30, già citata, continui a determinare situazioni di fatto dolose ed irreversibili;

se non ritenga, infine, di associarsi alla azione giudiziaria che il Consiglio comunale di Acquaviva, all'unanimità, i privati cittadini e i sindacati di categoria hanno intrapreso per restituire all'opera pia « Ospedale Miulli » la natura giuridica dolosamente occultata e gli organi amministrativi previsti dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132.

(4 - 3270)

**CIRIELLI.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso:

1) che l'opera pia « Ospedale Miulli », con sede in Acquaviva delle Fonti (Bari), risulta iscritta ai fini assistenziali all'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli Enti locali (INADEL), in qualità di Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza (IPAB);

2) che numerose circostanze e documenti concorrono a configurare, invece, la natura giuridica di ente ecclesiastico del predetto « Ospedale Miulli »;

3) che confermano tale configurazione giuridica:

a) la nota del 10 giugno 1970, numero 01245/442, della Direzione generale affari di culto del Ministero dell'interno;

b) la nota del 23 luglio 1971, numero 01245/4442 PD, della medesima Direzione generale;

c) le note n. 900.2/1638/RM.1.9/1 del 18 marzo 1971 e n. 100/86367/31.11.4/8 del 7 marzo 1972 del Ministero della sanità;

d) le risposte n. 100/99-1479 del 26 febbraio 1973 e n. 100/260-1303 del 22 marzo 1973 che il Ministro della sanità ha dato per iscritto a due interrogazioni prodotte dall'interrogante;

e) il decreto 10 gennaio 1974 del Ministro della sanità, con il quale l'ente ecclesiastico « Ospedale Miulli », ai sensi dell'articolo 129 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è equiparato, solo per quanto attiene ai servizi ed ai titoli del personale dipendente, agli Enti ospedalieri;

4) che l'ente ecclesiastico è da considerarsi a tutti gli effetti alla stregua di una casa di cura privata,

tutto ciò premesso, l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro non ritenga di disporre la revoca dell'iscrizione dell'opera pia « Ospedale Miulli » all'INADDEL e l'accredito all'INAM di tutti i contributi a tutt'oggi versati e da versarsi.

(4 - 3271)

CANETTI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del commercio con l'estero.* — Premesso:

che nelle ultime settimane le autorità fitosanitarie della Repubblica federale tedesca hanno respinto ingenti partite di fiori freschi recisi provenienti dall'Italia e, in particolare, dalla provincia di Imperia;

che tale disposizione ha portato all'irrimediabile perdita della merce, con conseguenti rilevantissimi danni;

che gli operatori interessati hanno, per protesta, deciso l'astensione di ogni attività di esportazione verso i mercati tedesco-occidentali per i giorni 22 e 23 maggio 1974,

si chiede di sapere se il Governo non ritenga opportuno intervenire urgentemente in modo da salvaguardare un settore economico di così vasta rilevanza, proprio ai fini di un miglior equilibrio della nostra bilancia dei pagamenti.

(4 - 3272)

DE MATTEIS. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.* — Per sapere:

1) se sono a conoscenza che i silicotici che hanno contratto la malattia in Belgio, quasi tutti residenti nella penisola salentina, riscuotono, sistematicamente con 3-4 mesi di ritardo, tramite gli istituti bancari incaricati, la rendita che il Fondo per le malattie professionali di Bruxelles afferma di inviare puntualmente;

2) se sono a conoscenza, altresì, che anche le pensioni di invalidità per silicosi contratta in Belgio, che pure sono puntualmente rimesse dall'organismo estero, vengono pagate con enorme ritardo;

3) quali urgenti provvedimenti intendono emanare, nell'ambito delle rispettive competenze, per restituire alla normalità un così importante servizio ed impedire che gli aventi diritto continuino ad elemosinare ogni giorno presso gli uffici postali l'attesa del relativo vaglia, il cui importo deve consentire di sfamare, sia pure in parte, la famiglia di tali benemeriti lavoratori, che hanno sacrificato la propria salute nelle miniere di carbone belghe.

(4 - 3273)

POERIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali interventi intenda disporre, attraverso l'Azienda nazionale autonoma delle strade, per la sistemazione del tratto della strada statale n. 177, che dal bivio di Cropolati porta a Longobucco e quindi alla Sila dei Laghi, e del tratto della strada statale n. 531, che dal bivio di Mirto collega la statale « Jonica », n. 106, con Cropolati e quindi con Longobucco e la Sila dei Laghi.

Detti tratti di strada sono stati danneggiati dagli eventi alluvionali del dicembre 1972 e del gennaio-febbraio 1973: riparati per permettere il traffico e quindi il collegamento di quei centri abitati con la Sila ed il mare, mancano di una sistemazione definitiva e quindi sono continuamente sottoposti al pericolo di nuove interruzioni a causa di una mancata definitiva sistemazione che dia solidità al tracciato e garanzia continua al traf-

fico, tale da permettere un collegamento rapido tra la Silla ed il mare.

(4 - 3274)

POERIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti urgenti intenda prendere per risolvere i problemi che pone la sistemazione del torrente Matrocelo, che scorre in destra del centro abitato di Longobucco, in provincia di Cosenza.

Studiato da tecnici più volte, il problema del torrente Matrocelo non è mai stato risolto attraverso interventi organici sistematori atti a garantire la stabilità del centro abitato di Longobucco, che sulla sponda destra del Matrocelo si affaccia con centinaia di abitazioni e quindi migliaia di abitanti.

Si tratta di una situazione drammatica e pericolosa che, se non affrontata per tempo e con mezzi adeguati, può portare a drammatiche, imprevedibili conseguenze giacché la parete della sponda che separa il centro abitato dal letto del torrente ha una profondità di decine di metri ed una ripidità impressionante.

Le continue escavazioni prodotte dalle acque del torrente nella parete della sponda hanno prodotto un profondo dirupo che, se non sistemato con interventi immediati e massicci, può provocare danni di irreparabile portata al centro abitato ed a quelle popolazioni.

La drammatica rappresentazione che fa l'interrogante corrisponde all'esatta valutazione che anche i tecnici del Provveditorato alle opere pubbliche per la Calabria hanno a suo tempo fatto, ma senza risultato alcuno sul piano dell'intervento sistematorio.

(4 - 3275)

#### Annuncio di ritiro di interrogazioni

P R E S I D E N T E. Invito il senatore Segretario a dare annuncio dell'elenco di interrogazioni ritirato dai presentatori.

F I L E T T I, Segretario:

n. 3 - 1146 del senatore Mazzei, al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.

#### Ordine del giorno per la seduta di mercoledì 22 maggio 1974

P R E S I D E N T E. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 22 maggio, alle ore 9, con il seguente ordine del giorno:

#### I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 1974, n. 9, concernente provvedimenti urgenti sulla giustizia penale (1620).

NENCIONI ed altri. — Modifica dell'articolo 272 del Codice di procedura penale, in merito alla durata della carcerazione preventiva nella fase del giudizio e nei vari gradi di esso (1552).

TERRACINI ed altri. — Riforma dell'articolo 272 del Codice di procedura penale concernente la durata massima della custodia preventiva (1564).

COPPOLA e DE CAROLIS. — Modificazioni all'articolo 272 del Codice di procedura penale, concernente la durata della carcerazione preventiva (1582).

(Relazione orale).

#### II. Discussione del disegno di legge:

Approvazione di modifica dello Statuto della Regione Abruzzo, ai sensi dell'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione (1453).

(Relazione orale).

#### III. Discussione di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

*Autorizzazioni a procedere in giudizio all'ordine del giorno:*

1. contro il senatore PISANÒ, per il reato di appropriazione indebita aggravata continuata (articoli 81 capoverso, 646 e 61, numeri 7 e 11, del Codice penale) (*Documento IV, n. 73*).

2. contro il senatore SPADOLINI, per il reato di diffamazione col mezzo della stampa (articoli 595 del Codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47) (*Doc. IV*, numero 96).

3. contro il senatore SPADOLINI, per il reato di diffamazione col mezzo della stampa (articoli 57 e 595, primo paragrafo, 1° e 2° capoverso, del Codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47) (*Doc. IV*, numero 97).

4. contro il senatore SPADOLINI, per il reato di diffamazione col mezzo della stampa (articoli 57 e 595 del Codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47) (*Documento IV*, n. 98).

5. contro il senatore SPADOLINI, per il reato di diffamazione col mezzo della stampa (articoli 57 e 595, primo paragrafo, 1° e 2° capoverso, del Codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47) (*Doc. IV*, numero 99).

6. contro il senatore SPADOLINI, per il reato di diffamazione col mezzo della stampa (articoli 57 e 595 del Codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47) (*Documento IV*, n. 100).

7. contro il senatore SPADOLINI, per il reato di diffamazione continuata col mezzo della stampa (articoli 81 e 595 del Codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47) (*Doc. IV*, n. 101).

8. contro il senatore LA PENNA, per il reato di interesse privato in atti d'ufficio (articoli 81 e 324 del Codice penale) (*Documento IV*, n. 103).

9. contro il senatore PISANÒ, per il reato di appropriazione indebita (articoli 81, 646, 61, nn. 7 e 11, del Codice penale) (*Documento IV*, n. 104).

10. contro il senatore PISANÒ, per il reato di diffamazione con il mezzo della stampa (articoli 81, 595 del Codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47) (*Documento IV*, n. 105).

11. contro il senatore PISANÒ, per il reato di diffamazione con il mezzo della stampa (articoli 110 e 595 del Codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47) (*Doc. IV*, n. 106).

La seduta è tolta (ore 20,45).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari